



FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

www.fonage.it

STATUTO E REGOLAMENTO



FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

www.fonage.it

STATUTO E REGOLAMENTO

Versione aggiornata a febbraio 2026

Costituito con atto pubblico 29.11.1975
rog. not. dott. E. Castellini, registr. 12.12.1975

STATUTO DEL FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

I - Il “Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione”, di seguito indicato, per brevità, “Fondo” – già Cassa pensione per gli agenti professionisti di assicurazione, costituita con atto pubblico 29.11.75 – nato in attuazione dell’Accordo Nazionale Imprese Agenti del 1974 tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e SNA (Sindacato nazionale Agenti di assicurazione) è disciplinato dal presente Statuto, adeguato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Dlgs. 252/05.

II - Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 36.

III - La sede del Fondo è in Roma.

IV - L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondopensioneagenti@legalmail.it.

Art. 2 - Forma giuridica

I - Il Fondo è una associazione con personalità giuridica di diritto privato ed è iscritto al numero 1084 della I sezione speciale dell’Albo tenuto dalla Covip.

Art. 3 - Scopo

I - Il Fondo attua, a favore degli iscritti, una forma di previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico che contempla trattamenti pensionistici di vecchiaia, di pensione anticipata, di invalidità ed ai superstiti, con esclusione di anticipazioni e prestiti. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di esecuzione, nel rispetto della normativa in materia di previdenza complementare per i fondi preesistenti. Il Fondo non ha scopo di lucro.

II - I trattamenti pensionistici del Fondo sono pienamente cumulabili e compatibili con quelli di altre forme pensionistiche pubbliche o private.

PARTE II
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI
INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

I - Il Fondo è in regime di prestazione definita. Le pensioni dirette di vecchiaia, anticipata ed invalidità sono costituite da tre quote: quota base, quota aggiuntiva ed eventuale quota integrativa.

II - La quota base di riferimento è di importo uguale per tutti i tipi di pensione diretta.

A decorrere dall'1/1/2004 la predetta quota è attribuita secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto previsto dal successivo comma 4 - *bis*.

1. In favore degli iscritti per i quali non siano stati versati contributi relativi ad annualità successive al 2003:

a) se iscritti in base a domanda di iscrizione presentata entro il 31/12/1999, la quota base attribuita, salva l'eccezione di cui al successivo capoverso sub 1.1, è pari all'importo previsto nella Tabella E col. 1 (allegata allo Statuto) nell'anno di decorrenza;

b) se iscritti in base a domanda di iscrizione presentata a partire dal 1° gennaio 2000, l'importo della quota base corrisponde a quello previsto nella Tabella E - col. 2 - allegata al presente Statuto, nell'anno di decorrenza, salva l'eccezione di cui al successivo capoverso sub 1.1.

1.1. Limitatamente alle pensioni dirette di vecchiaia e anticipata la quota base, calcolata secondo i criteri sopra descritti, è attribuita in misura intera a condizione che, secondo l'anno di decorrenza, risulti versato a qualsiasi titolo almeno il numero di anni di contribuzione richiesto nella tabella H allegata al presente Statuto. In presenza di un numero di anni inferiore, il predetto importo della quota base è ridotto in proporzione al numero degli anni mancanti.

2. In favore degli iscritti per i quali siano stati versati anche contributi relativi ad annualità successive al 2003:

a) se iscritti in base a domanda di iscrizione presentata entro il 31/12/1999, la quota base, salva l'eccezione prevista dalla Tabella H, in vigore nell'anno di decorrenza, sarà pari all'ammontare della quota base in vigore nell'anno 2003 (€ 2.335,42) aumentato di tanti 25-esimi della differenza tra € 3.600 e l'importo della quota base stessa quanti sono gli anni di contribuzione versata successivamente al 1/1/2004;

b) se iscritti in base a domanda di iscrizione presentata dal 1/1/2000, la quota base, salva l'eccezione prevista dalla Tabella H in vigore nell'anno di decorrenza, sarà pari all'ammontare della quota base in vigore nel 2003 (€ 1.755,95) aumentato di tanti 25-esimi della differenza tra € 3.600 e l'importo

della quota base stessa quanti sono gli anni di contribuzione versata successivamente al 1/1/2004;

3. In favore degli iscritti per i quali siano stati versati contributi relativi esclusivamente ad annualità successive al 2003 l'importo della quota base è stabilito in € 3.600,00 annui in presenza di almeno 25 anni di effettiva contribuzione versata. In presenza di un numero di anni inferiore, il predetto importo è ridotto in proporzione al numero degli anni mancanti.

Per le pensioni con decorrenza dal 1/1/2013 l'importo della quota base è attribuito in misura intera a condizione che, secondo l'anno di decorrenza, risulti versato a qualsiasi titolo almeno il numero di anni di contribuzione previsto nella Tabella H bis allegata al presente Statuto. In presenza di un numero di anni inferiore, il predetto importo è ridotto in proporzione al numero degli anni mancanti. La quota base liquidata successivamente al 1/1/2004, in presenza di contribuzioni versate dopo detta data, non potrà essere inferiore all'importo della quota base comunque percepita dai soggetti pensionati alla data del 31/12/2003.

III - La quota aggiuntiva, salvo quanto previsto dal successivo art. 4-bis, è pari a:

1. tante volte il 4,50% (quattro e cinquanta per cento) della quota base spettante a norma del comma precedente quanti sono gli anni di contribuzione aggiuntiva versata fino al 31 dicembre 1998;

2. tante volte il 3,00% (tre per cento) della predetta quota base quanti sono gli anni di contribuzione aggiuntiva versata dal 1/1/1999 fino al 31 dicembre 2012, salva l'eccezione di cui al successivo punto 3;

3. tante volte l'1,50% (uno e cinquanta per cento) della predetta quota base quanti sono gli anni di contribuzione aggiuntiva versata dal 1/1/2013 ed entro il limite del numero di contributi aggiuntivi versati fino al 31/12/1998. Al raggiungimento del predetto limite o in assenza di contribuzioni aggiuntive versate entro il 31/12/1998 la quota aggiuntiva continua ad essere pari a tante volte il 3,00% (tre per cento) della quota base quanti sono gli ulteriori anni di contribuzione aggiuntiva versata fino all'anno di decorrenza della pensione a norma dell'art. 7, comma IV, lettera b) del presente Statuto.

IV - Una eventuale ripresa dell'attività agenziale dopo la dichiarazione di cessazione definitiva della stessa, potrà, in deroga a quanto precede, dare ancora luogo alla liquidazione di una successiva unica quota di pensione aggiuntiva trascorso un periodo di tempo non inferiore a 2 (due) anni dalla data di nuova ripresa dell'attività. Tale ulteriore prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla prestazione della relativa domanda di concessione.

V - I contributi aggiuntivi versati successivamente alla decorrenza della pensione concorrono in ogni caso a determinare l'importo della pensione ai superstiti.

VI - La quota integrativa spetta per i versamenti effettuati a norma dell'art. 7, comma IV, lett. c) del presente Statuto. Il relativo importo è determinato in base ai coefficienti delle allegate Tabelle AM-5 e AF-5 per i versamenti effettuati fino a tutto il 31/12/1996, AM-4 e AF-4 per i versamenti effettuati dall'1/1/1997 al 31/12/1998, AM-3 e AF-3 per i versamenti effettuati dall'1/1/1999 al 31/12/2003 e AM-2,25 AF-2,25 per i versamenti effettuati dall'1/1/2004 al 30/6/2015 e AM-1 e AF-1 per i versamenti effettuati dall'1/7/2015 in poi.

Per le pensioni con decorrenza dal 1/4/2004, salvo quanto previsto dal successivo art. 4-bis, l'importo della quota integrativa riferita a ciascuna annualità contributiva è così calcolato:

a) una prima componente applicando le tabelle in vigore tempo per tempo - e riconoscendo la relativa rendita in relazione al periodo che intercorre tra la data di versamento ed il 31/12/2003;

b) una seconda componente applicando le Tabelle AM 2,25 e AF 2,25 - e riconoscendo la relativa rendita in relazione al periodo che intercorre tra il 1/1/2004 ed il 30/6/2015;

c) una terza componente applicando le Tabelle AM-1 e AF-1 e riconoscendo la relativa rendita in relazione al periodo che intercorre tra il 1/7/2015 e la data di decorrenza della pensione.

La procedura di calcolo è esposta in dettaglio nella Nota sull'uso delle tabelle allegata al presente Statuto che costituisce parte integrante della presente disposizione.

VI-bis - Le quote integrative sia in fase di accumulo che successivamente alla liquidazione sono rivalutabili annualmente, con la procedura di calcolo esposta al punto 1.0 della Nota sull'uso delle tabelle, in misura:

- pari al rendimento della gestione integrativa dell'anno precedente;
- diminuito del tasso di interesse tecnico dei coefficienti delle tabelle di cui al comma VI fino al 31/12/1999;
- di un punto percentuale e del tasso di interesse tecnico dei coefficienti delle tabelle di cui al comma VI dal 1/1/2000 fino al 31/12/2001;
- diminuito di due punti percentuali e del tasso di interesse tecnico dei coefficienti delle tabelle di cui al comma VI dal 1/1/2002 al 31/12/2014. Per effetto del piano di riequilibrio, di cui al successivo art.4-bis, la rivalutazione del 2015 e del 2016 è nulla.

Dal 2017 la misura della rivalutazione è pari al minimo tra:

- il rendimento dell'anno precedente diminuito di 2,5 punti percentuali e del tasso di interesse tecnico dei coefficienti delle tabelle di cui al comma VI;
- il tasso di inflazione.

In ogni caso la misura della rivalutazione annua non può essere negativa.

Art. 4 bis - Misure di riequilibrio del Fondo

I- In considerazione delle esigenze di riequilibrio finanziario della gestione ordinaria e della gestione integrativa, ed al fine di consentire il regolare funzionamento del Fondo, alle pensioni relative agli iscritti al Fondo (attivi e pensionati) alla data del 31.12.2014 - sia in corso di pagamento che future - si applicano i coefficienti di riduzione derivanti dalle misure di riequilibrio approvate dalla Covip.

Ai fini del presente articolo gli iscritti attivi sono coloro che hanno versato almeno un anno di contribuzione entro il 31.12.2014, mentre i pensionati sono i titolari di pensione con decorrenza entro la stessa data.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli iscritti in base a domanda di iscrizione presentata in data successiva al 31.12.2014.

In ipotesi di rettifiche dello status dell'iscritto, rispetto alla situazione censita al 31.12.2014, ovvero di eventuali modifiche e/o regolarizzazioni della posizione contributiva registrata alla stessa data, il Fondo provvede al ricalcolo, per l'iscritto interessato, dei coefficienti di riduzione delle pensioni, replicando puntualmente le modalità di calcolo indicate nelle misure di riequilibrio approvate dalla Covip.

II - I coefficienti di riduzione di cui al comma I - calcolati per ciascun iscritto al Fondo (attivi e pensionati) alla data del 31.12.2014 e separatamente per la gestione ordinaria e per la gestione integrativa, nonché in misura fissa per le pensioni indirette (superstiti di aderente non ancora pensionato) e di invalidità in corso di erogazione - si applicano a far data dal 1° settembre 2015.

Il Fondo provvede a rideterminare per ogni iscritto l'importo delle pensioni e ne fornisce idonea informativa individuale.

Per i pensionati cui è stato applicato il provvedimento Covip di riduzione delle pensioni in misura provvisoria deve essere fornita informativa anche in merito all'importo del conguaglio risultante a seguito delle misure di riduzione definitive di cui al presente articolo.

III - A decorrere dal 1.9.2015 gli importi del trasferimento e del riscatto, di cui all'art. 10 lett. b) e c) dello Statuto, vengono liquidati nei limiti del 75% e del 100% della riserva matematica - relativa alla quota di pensione maturata alla fine dell'anno precedente la richiesta - rispettivamente nella Gestione ordinaria e nella Gestione integrativa.

Per riserva matematica si intende il valore attuale della quota di pensione maturata rideterminata ai sensi del comma II.

È fatto salvo in ogni caso un importo minimo pari al cumulo dei contributi versati a carico dell'iscritto nonché, a decorrere dalle domande presentate in data 1° gennaio 2022 e successiva, l'ulteriore importo pari al 20% della contribuzione versata a carico dell'Impresa.

IV - In ordine alle domande di trasferimento e riscatto presentate prima del 1/9/2015 ed oggetto di sospensione ai sensi della delibera del CdA del 3/4/2014 e del provvedimento del Commissario del 9/7/2015, si applicano le condizioni indicate al comma III del presente articolo.

Resta ferma la facoltà del richiedente di confermare o revocare la domanda già presentata.

V - Al verificarsi di scostamenti negativi rispetto al piano di riequilibrio non trovano applicazione le rivalutazioni previste dal comma VI-bis dell'art.4 del presente Statuto.

Art. 4 ter - Misure di incremento delle prestazioni maturate mediante l'utilizzo di parte dell'avanzo di gestione al 31 dicembre 2021

I - In considerazione dell'avanzo tecnico registrato al 31 dicembre 2021 nelle Gestioni ordinaria ed integrativa a tutti gli iscritti è attribuita una maggiorazione della prestazione maturata, in corso di erogazione per i pensionati, non suscettibile di rivalutazione, determinata come ai commi seguenti.

Ai fini del presente articolo gli iscritti sono coloro che hanno presentato domanda di adesione entro il 31 dicembre 2021, compresi i titolari di pensione con decorrenza entro la stessa data (di seguito: pensionati).

II- Ai pensionati è attribuita con decorrenza 1° gennaio 2022:

- una maggiorazione pari al 6,70% della quota di pensione ordinaria (base e aggiuntiva) in corso di erogazione al 31 dicembre 2021, con un minimo garantito pari a 100 euro annui;
- una maggiorazione della quota di pensione integrativa in corso di erogazione al 31 dicembre 2021. La maggiorazione è pari al 12% ed è applicata a ciascuna componente della pensione integrativa, dedotta e scontata del relativo tasso tecnico.

III - Agli iscritti non pensionati è attribuita con effetto dal 1° gennaio 2022:

- una maggiorazione pari al 6,40% della quota di pensione ordinaria (base e aggiuntiva) maturata al 31 dicembre 2021 da riconoscersi al momento del perfezionamento del diritto alla prestazione, in aggiunta alla quota di pensione ordinaria spettante;
- una maggiorazione della quota di pensione integrativa maturata al 31 dicembre 2021 da riconoscersi al momento del perfezionamento del diritto alla prestazione, in aggiunta alla quota di pensione integrativa spettante. La maggiorazione è pari al 10,50% ed è applicata a ciascuna componente della pensione integrativa – corrispondente ai versamenti effettuati tempo per tempo fino al 31 dicembre 2021 e calcolata con le modalità previste nell'art. 4, comma VI, dello Statuto – dedotta e scontata del relativo tasso tecnico.

Le maggiorazioni di cui al presente comma hanno effetto anche nel calcolo della riserva matematica – di cui all’art. 4bis dello Statuto nonché agli artt. 13 e 15 del Regolamento – utile alla determinazione dei valori di riscatto e trasferimento.

IV - In ipotesi di rettifiche rispetto alla situazione censita al 31 dicembre 2021, ovvero per effetto di eventuali modifiche e/o regolarizzazioni della posizione contributiva registrata alla stessa data, il Fondo provvede a rideterminare le maggiorazioni ai sensi del presente articolo.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

I - Sono iscrivibili al Fondo, previa espressa approvazione del presente Statuto e di ogni altra norma che ne modifichi o integri in futuro la disciplina, gli Agenti professionisti che svolgono attività agenziale in Italia, Stato Città del Vaticano e San Marino per le Imprese aderenti, come definite al successivo comma V, i quali non abbiano superato il 50° anno di età il 1° gennaio dell’anno da cui ha effetto l’iscrizione, risultino iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed abbiano un mandato agenziale in corso.

A decorrere dall’1/9/2017 possono essere iscritti al Fondo anche gli Agenti che abbiano superato il cinquantesimo anno di età a condizione che regolarizzino - con il versamento a proprio totale carico della contribuzione relativa, spese di gestione e interessi compensativi previsti dall’art. 7, comma V del Regolamento di esecuzione - il numero di anni di attività agenziale pregressa necessario ad acquisire, al raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime previdenziale obbligatorio, il minimo contributivo pari a 15 anni.

II - In caso di contratto di agenzia con più Agenti, con conferimento di incarico congiunto e solidale, sono iscrivibili al Fondo i coagenti; nel caso di agenzia affidata ad una Società commerciale regolarmente costituita, sono ammesse al Fondo le persone fisiche indicate all’Impresa assicuratrice preponente come rappresentanti della Società commerciale.

III - Sono esclusi dall’iscrizione al Fondo gli Agenti comunque denominati che svolgano attività solo nel ramo trasporti per conto di una o più Imprese di assicurazione.

IV - L’iscrizione al Fondo degli Agenti operanti per INA, ASSITALIA e Collegate è subordinata all’esplicita richiesta delle Direzioni Generali dell’INA, ASSITALIA e Collegate, nonché della ANAGINA – Associazione Nazionale degli Agenti Generali INA.

V - L’iscrizione al Fondo deve avvenire tramite adesione esplicita da parte dell’Agente, compilando l’apposito modulo.

VI - Ai fini dell'applicazione del presente Statuto, per Imprese aderenti si intendono le Imprese di assicurazione aderenti all'ANIA nonché le Imprese di assicurazione non aderenti all'ANIA che in futuro accettino il presente Statuto, il relativo Regolamento di esecuzione e ogni altra norma disciplinante il Fondo.

Art. 6 - Spese

I - L'iscrizione al Fondo comporta il versamento di un contributo annuale per le spese di gestione in cifra fissa, per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente. Gli oneri connessi alla gestione finanziaria del patrimonio sono imputati direttamente alla gestione finanziaria stessa.

II - L'importo di detto contributo - da addebitare per l'anno successivo - è determinato, entro il mese di novembre di ciascun anno, dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risultanze dell'anno in corso e delle prevedibili variazioni.

III - Il versamento si effettua con le stesse modalità e termini stabiliti dall'art. 7 del Regolamento di esecuzione per il versamento dei contributi base ed aggiuntivi e con le stesse sanzioni previste in caso di omissione, irregolare o ritardato pagamento.

IV - Il Consiglio di Amministrazione può anche prevedere il versamento da parte dei titolari di pensione diretta di un contributo per spese relative alla fase di erogazione della rendita indicandolo nella Nota informativa e nella comunicazione periodica agli iscritti.

V - Gli importi relativi alle spese di cui ai commi precedenti, sono riportati nella Nota informativa.

VI - Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel Bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 7 - Contribuzione

I - Il Fondo è alimentato dai contributi versati dagli Agenti e dalle Imprese preponenti ai sensi dell'Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione in vigore.

II - La contribuzione dovuta al Fondo per ciascun Agente iscritto è annuale ed indivisibile, tenuto presente che la frazione dell'anno di calendario è considerata anno intero, ed è riportata nella Nota Informativa.

La contribuzione di cui alle lettere a) e b) del successivo comma IV deve essere versata, per tutti gli anni di espletamento dell'attività agenziale, ad iniziare dal 1974.

Per le iscrizioni relative a domande presentate successivamente al 1/9/2017 non è dovuta la contribuzione riferita a periodi di attività precedenti l'iscrizione stessa. Resta comunque facoltà dell'aderente versare a proprio totale carico la contribuzione di cui alle lettere a) e b) del successivo comma IV, oltre spese di gestione ed interessi, per gli anni di espletamento dell'attività agenziale precedenti quello dell'iscrizione.

Per le regolarizzazioni dell'anzianità pregressa autorizzate in forma rateale prima del 1/9/2017 si rinvia all'art. 2-bis del Regolamento.

III - Nel caso che l'Agente svolga incarichi agenziali per più Imprese di assicurazione aderenti al Fondo, fermo restando l'onere contributivo a carico dell'Agente, la parte del contributo a carico delle Imprese va ripartita in parti eguali tra le preponenti aderenti, salvo diverso accordo fra queste ultime.

IV - La contribuzione al Fondo è articolata:

a) in un contributo base, per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente. In via transitoria ed unicamente per la contribuzione relativa agli anni 2004 e 2005, la ripartizione tra Imprese e Agente è prevista nella misura indicata nella Tabella D allegata al presente Statuto;

b) in un contributo aggiuntivo, interamente a carico delle Imprese fino al 31/12/2003. A decorrere dal 1/1/2006 il contributo aggiuntivo è per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente, salva in via transitoria ed unicamente per la contribuzione relativa agli anni 2004 e 2005, la ripartizione tra Imprese e Agente è prevista nella misura indicata nella Tabella D allegata al presente Statuto.

c) in un contributo integrativo volontario, per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente di importo fisso annuale ed indivisibile complessivamente pari a 310,00 euro. L'Agente ha la facoltà di versare, a suo carico, anche importi superiori.

I contributi integrativi versati a norma del presente articolo danno luogo - subordinatamente alla maturazione delle pensioni diretta, indiretta o di

reversibilità - ad una integrazione della pensione disciplinata ai sensi del precedente art. 4, comma VI e VI-bis. I contributi integrativi sono amministrati dal Fondo in una separata gestione.

V - Con delibera del Consiglio di Amministrazione gli importi dei contributi base ed aggiuntivi sono annualmente adeguati alla variazione del costo della vita, con il massimo del 4% (quattro per cento) annuo. La misura e la struttura dei contributi medesimi, nonché dei contributi integrativi, possono essere altresì variate con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo accordo tra le Parti Sociali. Le sole quote a carico dell'Agente possono comunque essere aumentate, indipendentemente dalla variazione del costo della vita e dall'accordo tra le Parti Sociali, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea ai sensi del successivo art. 14.

VI - Le modalità e i criteri:

- per il versamento delle contribuzioni di cui al comma IV;
- per l'adeguamento dei relativi importi nei casi previsti;
- per l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di omesso, irregolare o ritardato pagamento;

sono disciplinati nel Regolamento di esecuzione.

Art. 7 bis - Prosecuzione volontaria

I- Gli Agenti che cessano l'attività agenziale possono proseguire volontariamente il versamento al Fondo dei contributi a condizione che:

- a) possano far valere almeno 10 (dieci) anni di contribuzione;
- b) presentino domanda di prosecuzione volontaria entro 3 (tre) anni dalla cessazione del mandato;
- c) si impegnino a versare a proprio esclusivo carico l'intero importo dei contributi base e aggiuntivo nonché delle spese di gestione.

II - L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria comporta l'obbligo al versamento della contribuzione al Fondo, secondo quanto stabilito al precedente punto c), a far tempo dal 1° gennaio immediatamente successivo all'ultimo anno di contribuzione, con la maggiorazione degli interessi compensativi nella misura stabilita dall'art. 7, comma V, del Regolamento di esecuzione.

III - Il versamento dei contributi in via volontaria per gli anni successivi a quello in corso alla data di concessione dell'autorizzazione se effettuato successivamente al 31 gennaio dell'anno di competenza comporta il pagamento degli interessi moratori nella misura di cui all'art. 7, comma VI, del Regolamento di esecuzione.

IV - In caso di ripresa dell'attività agenziale, sempre che si tratti di incarico conferito da Impresa aderente, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria decade. Intervvenuto il versamento da parte dell'Impresa della contribuzione

dovuta, spetta all'Agente la restituzione, da parte del Fondo, degli importi eventualmente versati per lo stesso periodo.

V - In caso di ripresa dell'attività agenziale con Impresa non aderente è in facoltà dell'Agente, prosecutore volontario, di avvalersi del disposto dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione nei termini e con le modalità stabilite nello stesso.

VI - Nel caso che la ripresa dell'attività agenziale con Impresa aderente avvenga entro tre anni dall'interruzione, l'Agente - che non si sia avvalso della facoltà di prosecuzione volontaria - anche in assenza del requisito di cui al I comma, lett. a), potrà chiedere la copertura del periodo scoperto di contribuzione, ferma ovviamente la conservazione, a tutti gli effetti, della pregressa anzianità contributiva.

VII - A tale fine l'interessato dovrà:

- a) presentare domanda al Fondo, entro 120 (centoventi) giorni dalla ripresa dell'attività, corredata della relativa documentazione;
- b) versare a suo totale carico al Fondo, nel termine fissato nella notifica, l'importo dovuto, pari all'ammontare complessivo dei contributi annui scoperti e relative spese di gestione, maggiorato degli interessi compensativi nella misura stabilita dall'art. 7, comma V, del Regolamento di esecuzione.

VIII - Eventuali ritardi nel versamento comporteranno il pagamento degli interessi moratori nella misura di cui all'art. 7, comma VI, del Regolamento di esecuzione.

IX - Analoghi interessi, per il periodo successivo al 120° giorno dalla ripresa dell'attività, dovranno essere versati dall'Agente che presenti richiesta di riscatto del periodo scoperto di contribuzione oltre il termine stabilito dal precedente comma VII, lett. a).

X - Nell'ipotesi di Agente che, già autorizzato alla prosecuzione volontaria, sia decaduto dalla stessa per l'intervenuta ripresa dell'attività agenziale secondo quanto stabilito ai commi IV e V, la riammissione al versamento dei contributi volontari al verificarsi di una nuova cessazione dell'attività agenziale è subordinata alla presentazione di una nuova domanda di autorizzazione nei termini e alle condizioni stabiliti nel comma I, lettere b) e c).

XI - I contributi versati in regime di prosecuzione volontaria - ad eccezione del caso in cui vengano versati per anni nei quali il prosecutore volontario risulti iscritto in una qualsiasi delle sezioni del RUI - non sono utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione di invalidità, fermo restando il disposto dell'art. 11-bis del presente Statuto per il diritto a pensione indiretta.

XII - Qualora l'interessato non possa far valere in base alla contribuzione obbligatoria o versata a norma dell'art. 7-bis, comma VI, del presente Statuto ovvero versata a norma dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione i requisiti

di contribuzione stabiliti per il diritto a pensione di vecchiaia o anticipata rispettivamente dagli articoli 8 e 8-bis del presente Statuto, il requisito di contribuzione con il concorso dei contributi quale prosecutore volontario si acquisisce:

- relativamente alla pensione di vecchiaia, con il versamento di 25 (venticinque) anni di contribuzione cumulativa;
- relativamente alla pensione anticipata, con il versamento di 35 (trentacinque) anni di contribuzione cumulativa.

XIII - Qualora l'Agente, aggiungendo agli anni di contribuzione obbligatoria o da regolarizzazione ovvero versati a norma dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione quelli di contribuzione volontaria, non possa raggiungere, al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età, 25 (venticinque) anni di contribuzione, sussiste egualmente il diritto a pensione di vecchiaia allorché:

- a) risultino versati almeno 15 (quindici) anni di contribuzione;
- b) siano trascorsi 15 (quindici) anni dal primo contributo versato;
- c) risultino coperti di contribuzione volontaria tutti gli anni tra la data di inizio della contribuzione stessa e quella di raggiungimento del diritto a pensione nei quali non vi sia stato espletamento di attività agenziale comportante l'obbligo della iscrizione al Fondo a norma dell'art. 7, comma II, del presente Statuto, ovvero nei quali l'Agente a seguito di un nuovo conferimento di mandato da parte di Impresa non aderente non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 12 del Regolamento di esecuzione.

XIV - Possono avvalersi della prosecuzione volontaria e acquisire, con le norme di cui al comma precedente, il diritto a pensione di vecchiaia anche coloro che cessino dall'attività agenziale al compimento del 65° anno di età o successivamente senza aver raggiunto i requisiti di contribuzione richiesti all'art. 8, lettere b) e c) del presente Statuto.

XV - Le prestazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prosecuzione volontaria o di instaurazione della pratica di regolarizzazione di annualità di omesso versamento della contribuzione volontaria autorizzata.

XVI - In caso di versamento dei contributi in data posteriore ai termini fissati, le prestazioni non potranno avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello di integrale versamento dell'importo dovuto.

Art. 8 - Prestazioni pensionistiche: pensione di vecchiaia

I - A decorrere dall'1.1.2008 la pensione diretta di vecchiaia spetta all'iscritto:

- a) che abbia compiuto il 65° (sessantacinquesimo) anno di età;

- b) che possa far valere almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo, salvo quanto disposto dall'art. 7 bis del presente Statuto relativamente alla acquisizione del diritto allorché concorre contribuzione da prosecuzione volontaria;
- c) che abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione di vecchiaia stabiliti nel regime previdenziale obbligatorio.

Agli iscritti che abbiano già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31.12.2007 si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 8 bis - Prestazioni pensionistiche: pensione anticipata

I - Ai sensi della legge 214/11 la pensione diretta di anzianità assume la denominazione di pensione anticipata e spetta all'iscritto:

- a) che sia cessato dall'attività agenziale;
- b) che abbia compiuto il 60° (sessantesimo) anno di età;
- c) che possa far valere almeno 35 anni di effettiva contribuzione al Fondo;
- d) che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata stabiliti nel regime previdenziale obbligatorio, salvo quanto previsto al comma successivo.

Agli iscritti che abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31/12/2007 si applicano le disposizioni previgenti.

Agli iscritti che abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31/12/2011 si applicano le disposizioni previgenti.

II - In deroga al precedente comma esclusivamente negli anni 2008 e 2009, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, occorrono rispettivamente 57 anni di età e 33 anni di effettiva contribuzione nonché 59 anni di età e 34 anni di effettiva contribuzione, salvo quanto disposto all'art. 7-bis del presente Statuto relativamente alla acquisizione del diritto allorché concorre contribuzione da prosecuzione volontaria. Negli anni 2008 e 2009 non trova applicazione il disposto di cui alla lett. d) del precedente comma.

III - I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti, nonché decorrenza e cessazione delle relative prestazioni, sono disciplinati nel Regolamento di esecuzione.

Art. 8 ter - Prestazioni pensionistiche: pensione di reversibilità

I - La pensione di reversibilità spetta ai superstiti dell'Agente che, al momento della morte, avesse già maturato il diritto ad una pensione diretta (vecchiaia, anticipata o invalidità).

II - Ai fini del riconoscimento della pensione di cui al comma precedente sono considerati superstiti:

- a) il coniuge;

b) i figli che non abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;

c) i figli che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età ma non abbiano superato il 21° (ventunesimo), qualora essi frequentino una scuola media o professionale, o il 26° (ventiseiesimo) anno di età qualora frequentino l'università.

Il diritto alla pensione nei casi previsti dalla precedente lett. c) è subordinato alla condizione che i figli risultino a carico del genitore al momento del decesso, non prestino lavoro retribuito ed è limitato, qualora frequentino l'università, alla durata del corso legale di studi.

I figli si considerano a carico dell'Agente se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa;

d) i genitori inabili e a carico dell'Agente deceduto, quando questi non lasci a sé superstiti né coniuge né figli.

III - I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti, nonché decorrenza e cessazione delle relative prestazioni, sono disciplinati nel Regolamento di esecuzione.

Art. 9 - Erogazione della rendita

I - Le prestazioni pensionistiche sono computate in 12 (dodici) rate mensili e sono erogate direttamente dal Fondo in rate bimestrali anticipate.

II - Le concrete modalità di pagamento sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

III - Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 10 - Trasferimento e riscatto

I - L'iscritto può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

II - Ove vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, all'iscritto è data facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni:

a) prosecuzione volontaria della iscrizione maturata nel Fondo;

b) trasferimento presso altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

c) riscatto.

III - I termini e le modalità per l'esercizio delle facoltà previste ai commi precedenti ed i relativi criteri di determinazione sono disciplinati nel

Regolamento di esecuzione.

IV - Il trasferimento e il riscatto comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

V - A decorrere dall'1/1/2007 in caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il riscatto è esercitato dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti il conto individuale resta acquisito al Fondo.

VI - Il riscatto opera su domanda degli aventi diritto e non ha effetto qualora sussista diritto a pensione ai superstiti a norma dell'art. 11-ter del presente Statuto.

Art. 11 - Prestazioni accessorie

I - Il Fondo prevede le seguenti prestazioni accessorie:

- a) Pensione di invalidità;
- b) Pensione indiretta per morte.

II - Le prestazioni accessorie conseguono all'iscrizione al Fondo.

III - I requisiti previsti per le suddette prestazioni sono indicati negli articoli successivi.

IV - L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante il pagamento diretto del Fondo, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 11 bis - Prestazioni accessorie: pensione di invalidità

I - La pensione di invalidità spetta a qualunque età, a condizione comunque che alla data di decorrenza della prestazione non sia stato superato il 65° (sessantacinquesimo) anno di età, all'iscritto:

- a) la cui capacità di lavoro, nella specifica attività professionale di Agente in gestione libera, sia divenuta nulla in modo permanente per infermità, difetto fisico o mentale o per infortunio;
- b) che possa far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione al Fondo, esclusa quella da prosecuzione volontaria versata a norma dell'art. 7-bis del presente Statuto;
- c) che abbia cessato l'attività quale Agente;
- d) sempre che, alla data della domanda o del perfezionamento dei requisiti se successiva, non siano trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima contribuzione utile versata a norma degli articoli 7 del presente Statuto e 12 del Regolamento di esecuzione.

II - La pensione di invalidità non è concessa se lo stato invalidante è anteriore all'iscrizione al Fondo.

III - In caso di ripresa - sotto qualsiasi forma e titolo - dell'attività agenziale

anche se con Impresa non aderente al Fondo, di cui l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione, viene meno il diritto alla prestazione con conseguente cessazione della sua erogazione dalla rata del mese di conferimento del nuovo incarico.

IV - La concessione di una nuova pensione diretta non potrà avvenire che a seguito di nuova domanda, sempre che ne sussistano i requisiti.

V - Le modalità di accertamento dello stato di invalidità nonché i termini di decorrenza della relativa prestazione sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione.

Art. 11 ter - Prestazioni accessorie: pensione indiretta per morte

I - La pensione indiretta per morte spetta ai superstiti dell'Agente che al momento della morte poteva far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione al Fondo e nei cui riguardi all'anzidetta data non erano trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo versato, ovvero che poteva far valere almeno 15 (quindici) anni di contribuzione anche se da prosecutore volontario.

II - Ai fini del riconoscimento della pensione indiretta per morte, sono considerati superstiti gli stessi soggetti di cui all'art. 8-ter, comma 2.

III - I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti nonché decorrenza e cessazione delle relative prestazioni sono disciplinati nel Regolamento di esecuzione.

PARTE IV
PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 12 - Organi del Fondo

- I - Sono organi del Fondo:
- a) l'Assemblea dei delegati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 13 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

I - L'Assemblea dei Delegati, di seguito denominata Assemblea, è formata da 32 (trentadue) componenti, di seguito denominati Delegati, dei quali 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli iscritti e 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto.

I rappresentanti degli iscritti hanno diritto ad 1 (uno) voto ciascuno mentre i rappresentanti delle Imprese hanno diritto a 3 (tre) voti ciascuno, così da garantire il principio di pariteticità nella formazione della volontà assembleare. Per iscritto si intende sia l'Agente in attività che il prosecutore volontario in regola con la contribuzione alla data di indizione del referendum elettivo, nonché il titolare di pensione diretta alla stessa data. Nell'ambito dei 24 (ventiquattro) rappresentanti degli Iscritti 16 (sedici) sono eletti tra gli iscritti attivi contribuenti e 8 (otto) tra gli iscritti titolari di pensione diretta.

II - I Delegati degli Iscritti sono eletti dagli Iscritti stessi con votazione a scheda segreta indetta per referendum secondo le disposizioni recate dal Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto. I Delegati delle Imprese sono nominati dall'ANIA a seguito di consultazione con le Imprese aderenti al Fondo. Con le stesse modalità l'ANIA individua 3 (tre) supplenti.

III - I Delegati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità analoghi a quelli previsti dalla normativa per gli amministratori, restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

IV - Il Delegato eletto tra gli iscritti attivi contribuenti che riscatti o trasferisca la propria posizione maturata, cessando quindi la partecipazione al Fondo, decade immediatamente dalla carica, con subentro del successivo in ordine di voti nella lista di appartenenza.

Il Delegato eletto tra gli iscritti attivi contribuenti che divenga titolare di pensione diretta o cessi comunque l'attività entro il terzo anno dall'insediamento dell'Assemblea, decade dalla carica, con subentro del successivo in ordine di voti nella lista di appartenenza. Qualora le predette ipotesi si dovessero realizzare dopo il terzo anno di carica, il Delegato prosegue fino alla scadenza del mandato.

Il Delegato che venga nominato componente del Consiglio di Amministrazione, cessa dall'incarico di Delegato, con subentro del successivo eletto in ordine di voti nella categoria di appartenenza se trattasi di Iscritto, con subentro del primo dei supplenti designato se trattasi di rappresentante delle Imprese.

Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 14 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

I - L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

II - L'Assemblea in seduta ordinaria, con i *quorum* di cui al successivo articolo 15:

- a) approva il Bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci ed i relativi supplenti mediante elezioni separate per gli Iscritti e per i rappresentanti delle Imprese da parte dei rispettivi Delegati;
- c) determina il compenso spettante al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci, specificando per quest'ultimo il compenso relativo alla revisione legale dei conti;
- c-bis) stabilisce se conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad un soggetto esterno. L'incarico può essere attribuito ad un revisore legale o ad una società di revisione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, determinando il relativo compenso. Può revocare, nel rispetto della legge, l'incarico di revisione legale dei conti, acquisito il parere del Collegio dei Sindaci;
- d) promuove azioni di responsabilità verso i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e, acquisito il parere del Collegio dei Sindaci, l'eventuale revisore legale dei conti. Ha facoltà di revoca nei confronti di coloro per i quali venissero accertate responsabilità;
- e) delibera con riferimento ad ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

III - L'Assemblea in seduta straordinaria, con i *quorum* di cui al successivo

articolo 15:

1. modifica lo Statuto in base alle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione;
2. modifica lo Statuto in materia di contribuzione con riferimento a ciascuna singola quota a carico degli Iscritti e determina il relativo incremento della prestazione su proposta del Consiglio di Amministrazione. (La quota a carico delle Imprese resta oggetto di contrattazione collettiva);
3. delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

I - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

II - L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio.

III - L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da Delegati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti esprimibili o da almeno 4 (quattro) componenti il Consiglio di Amministrazione.

IV - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con almeno la presenza di 2/3 (due terzi) dei voti esprimibili ed in seconda convocazione con almeno la metà più uno dei voti esprimibili e delibera a maggioranza dei voti presenti.

V - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con almeno la presenza di 3/4 (tre quarti) dei voti esprimibili e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Per la modifica relativa alla quota di contribuzione a carico degli Iscritti è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei voti esprimibili di cui almeno 9 (nove) in rappresentanza degli Iscritti contribuenti e la delibera è presa a maggioranza dei voti presenti.

Lo scioglimento del Fondo, oltre che per effetto dell'accordo dissolutorio delle fonti istitutive, è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto dei presenti che rappresentino almeno i 5/6 (cinque sesti) dei voti esprimibili.

VI- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, senza potere di voto. In assenza di entrambi, dal Delegato di maggiore età.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione

con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata inviando avviso mediante fax, telex, telegramma o a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

VI bis - È consentita la partecipazione alle adunanze anche mediante sistemi di videocollegamento a condizione che tale modalità sia espressamente indicata nella convocazione ed i mezzi di telecomunicazione scelti assicurino l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, la possibilità di intervenire in tempo reale nella discussione e di votare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in videoconferenza, dandone atto nel verbale.

VII - Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato degli Iscritti le deleghe non possono superare il numero di due; per ciascun Delegato delle Imprese è consentita una sola delega.

VIII - Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Direttore del Fondo, con funzioni di segretario, ed è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

IX - Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio, il quale potrà altresì essere delegato a redigere il verbale dell'Assemblea ordinaria.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

I - Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 6 (sei) componenti eletti dall'Assemblea dei Delegati, di cui metà eletti dai Delegati degli Iscritti e metà eletti dai Delegati delle Imprese.

In occasione dell'elezione verranno indicati anche due supplenti per ciascuna parte rappresentata per eventuali sostituzioni di Consiglieri cessati dalla carica. Gli Amministratori eletti in rappresentanza degli Iscritti devono essere due iscritti attivi contribuenti ed un iscritto titolare di pensione diretta.

II - L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità descritte dal Regolamento adottato dall'Assemblea dei Delegati.

III - Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

IV - Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che

nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

V - La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

VI - Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

Art. 17 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

I - Il componente del Consiglio di Amministrazione eletto tra gli Iscritti attivi contribuenti che divenga titolare di pensione diretta o cessi comunque l'attività entro il primo anno dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica. Qualora le predette ipotesi si dovessero realizzare dopo il primo anno di carica, l'Amministratore prosegue fino alla scadenza del mandato.

II - Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico, saranno sostituiti dai componenti indicati come supplenti all'atto delle elezioni.

III - Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

IV - Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

V - Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

VI - Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

I - Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

II - In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge il Presidente e il Vice Presidente;

b) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo

- comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- c) delibera le proposte di modifica e di integrazione del presente Statuto da sottoporre all'Assemblea, se diverse da quelle di cui al successivo punto d);
 - d) delibera, le modifiche ed integrazioni del presente Statuto che si rendessero necessarie od opportune per conformarsi a disposizioni legislative od amministrative riguardanti la disciplina delle forme pensionistiche complementari nonché a specifiche disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip - come previsto nell'art. 35 del presente Statuto - ovvero disposizioni provenienti dalle fonti istitutive, portandole a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile;
 - e) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e all'attività attuariale;
 - f) definisce la politica di remunerazione;
 - g) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - h) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - i) definisce i piani d'emergenza;
 - j) effettua la valutazione interna del rischio;
 - k) definisce la politica di investimento, i contenuti delle eventuali convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - l) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - m) definisce i contenuti del report da produrre periodicamente contenente la composizione del patrimonio;
 - n) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
 - o) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - p) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 - q) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - r) nomina il Direttore generale.
 - s) delibera in materia di adeguamento dei contributi;
 - t) delibera in materia di interessi e rateazioni;
 - u) delibera in materia di adeguamento delle pensioni;
 - v) delibera sugli investimenti patrimoniali, nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative in materia;
 - w) delibera sulle direttive e sui provvedimenti da adottare per il buon funzionamento tecnico ed amministrativo del Fondo;

- x) in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, riferisce alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari e predispone ed attua, inoltre, tutti i provvedimenti utili alla salvaguardia dell'equilibrio del Fondo, nel rispetto delle disposizioni legislative e amministrative in materia;
- y) predispone ed approva il Bilancio preventivo e determina la misura del contributo per spese di gestione;
- z) predispone il Bilancio consuntivo del Fondo da sottoporre all'Assemblea;
- aa) decide sulle questioni comunque insorte e, in particolare, sui ricorsi proposti in materia di iscrizione, di contribuzione, di trasferimento, di riscatto, di pensioni, ed in genere, su materie comunque attinenti alla normativa del Fondo;
- bb) esercita la vigilanza sull'affluenza dei contributi, sulla erogazione delle pensioni e sull'andamento del Fondo;
- cc) redige il Regolamento di esecuzione del presente Statuto e ne cura nel tempo la revisione portando le relative modifiche a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile;
- dd) può costituire organismi collegiali conferendo specifiche deleghe, sempre nel rispetto del principio di pariteticità.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

I - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione è fatta con e-mail o con lettera raccomandata A.R. da spedirsi rispettivamente almeno 5 (cinque) giorni o 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di 3 (tre) giorni, dato telegraficamente o via e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione esatta degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.

II - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o gliene sia fatta richiesta motivata dalla metà dei componenti.

III - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando intervengono alla seduta almeno la metà più uno dei membri in carica.

IV - Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, il quale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IV -bis - È consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del

Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistemi di collegamento in audio o videoconferenza, purché il segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o video conferenza, dandone atto a verbale.

V - Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

VI - Ove alla seduta non sia presente il predetto numero legale dei membri, il Presidente o chi ne fa le veci ne prende atto con apposito verbale ed aggiorna la seduta.

VII - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi.

VIII - In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

IX - Le deliberazioni di cui alle lett. c), d), r), x), y), z), cc) e dd) del precedente articolo sono prese a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei membri in carica.

X - Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive e di segretario.

XI - Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

XII - Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 20 - Presidente

I - Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri in carica, fra i componenti del Consiglio che rappresentano gli Iscritti. In caso di mancato accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Camera di Commercio di Roma. Sempre a maggioranza assoluta, il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i componenti rappresentanti delle Imprese, un Vice Presidente.

II - Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

III - Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio sono anche Presidente e Vice Presidente del Fondo.

IV - In particolare il Presidente del Fondo cura la trasmissione alla Covip di ogni variazione delle fonti istitutive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

V - In caso di impedimento o assenza del Presidente, lo stesso viene sostituito a tutti gli effetti di legge dal Vice Presidente.

Art. 21 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

I - Il Collegio dei Sindaci è costituito da due o quattro membri effettivi, eletti dall'Assemblea, metà in rappresentanza degli Agenti e metà in rappresentanza delle Imprese.

Con le stesse modalità vengono nominati due supplenti uno in rappresentanza degli Agenti ed uno in rappresentanza dell'ANIA.

II - L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene secondo le modalità descritte dal Regolamento adottato dall'Assemblea dei Delegati.

III - Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

IV - La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

V - Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

VI - I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.

VII - Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

VIII - La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

IX - Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio Presidente, scegliendolo tra quelli designati dall'ANIA. In caso di mancato accordo, diventa Presidente il più anziano di età fra i due.

Art. 22 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

I - Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto

funzionamento.

II - Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti, se non conferita con deliberazione dell'Assemblea ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, individuati con proposta motivata del Collegio stesso.

III - Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

IV - Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

V - Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

VI - Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

I - Il Collegio è convocato dal Presidente del Collegio stesso e si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno.

II - La convocazione è fatta con e-mail o con lettera raccomandata A.R. da spedirsi rispettivamente almeno 5 (cinque) o 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di 3 (tre) giorni, dato telegraficamente o via e-mail.

III - Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

IV - Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti su apposito libro e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

V - I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Collegio, decadono.

VI - I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

VI-bis - È consentita ai componenti del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio stesso mediante sistemi di collegamento in audio o videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o video conferenza, dandone atto a verbale.

VII - I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

VIII - Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

IX - Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 24 – Direttore Generale

I - Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

II – Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. Supporta il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

III - Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

IV - La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

V - Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

VI - Il Direttore generale svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

VII - Spetta in particolare al Direttore generale:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento;
- inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- svolgere ogni altra attribuzione espressamente conferita dal Consiglio di Amministrazione.

VIII - Il Direttore generale l'obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 25 – Funzioni fondamentali

I - Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le Funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e alla funzione attuariale.

II - Coloro che svolgono Funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

III - Il titolare della Funzione di gestione dei rischi e il titolare della Funzione attuariale comunicano, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della Funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 26 - Gestione patrimoniale

I - Il patrimonio del Fondo è costituito da beni mobili, immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo vengano in possesso del Fondo.

II - Le entrate del Fondo si distinguono in entrate ordinarie e straordinarie.

III - Sono entrate ordinarie:

- a) i contributi versati dagli Iscritti;
- b) i contributi versati dalle Imprese assicuratrici.
- c) le somme provenienti da altro Fondo di previdenza complementare per effetto dell'esercizio, da parte dell'Agente, del trasferimento della posizione individuale previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- d) i redditi patrimoniali del Fondo.

IV - Sono entrate straordinarie le somme introitate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, previa le eventuali autorizzazioni di legge.

V - Il patrimonio del Fondo può essere impiegato:

- 1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie e in titoli obbligazionari;
- 2) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
- 3) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
- 4) in mutui garantiti da ipoteche o da delegazioni di crediti garantiti da Enti pubblici;
- 5) in mutui ipotecari con cooperative edilizie la cui maggioranza dei Soci sia costituita da iscritti al Fondo;
- 6) in quegli altri modi che riterrà utile il Consiglio di Amministrazione del Fondo.

VI - Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i criteri della propria politica di investimento e provvede periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli Iscritti.

VII - Tutti gli investimenti ed in particolare quelli di cui ai punti 3), 4) e 5), devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio del Fondo per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza.

VIII - In ogni caso la liquidità del patrimonio non potrà essere inferiore all'importo di due annualità delle pensioni, maggiorate delle spese di gestione,

in corso di pagamento alla fine di ogni anno.

IX - Gli impieghi delle risorse di cui al presente articolo devono in ogni caso rispettare le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché le eventuali ulteriori prescrizioni legislative od amministrative in materia.

X - La gestione del patrimonio del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente anche in materia di conflitti di interesse.

Art. 27 – Depositario

I - Sono depositate presso un unico soggetto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”) le risorse del Fondo destinate agli investimenti, non anche quelle necessarie alla gestione amministrativa.

II - Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

III - Gli Amministratori e i Sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Covip sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

IV - L'incarico del depositario è incompatibile con lo svolgimento delle funzioni dell'eventuale gestore delle risorse finanziarie del Fondo.

V - Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 28 – Conflitti di interesse

I - La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 29 - Gestione amministrativa

I - Al Fondo spetta curare ogni attività inerente alla gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta della contabilità;
- b) la raccolta e gestione delle adesioni;
- c) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- d) la gestione delle prestazioni;
- e) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;

f) la predisposizione della modulistica e della Nota Informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari;

g) gli adempimenti fiscali e civilistici;

h) la tenuta degli eventuali rapporti con i soggetti gestori e con il depositario.

II - Le attività inerenti all'eventuale gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

III - Le eventuali convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

IV - L'eventuale Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 30 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

I - Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili.

II - I prospetti di valorizzazione del patrimonio sono redatti e presentati periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

I - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

II - Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione del revisore legale indipendente, se nominato.

III - Il Bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nonché quella del revisore legale indipendente, se nominato, devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea e gli aderenti possano prenderne visione.

IV - Il Bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V
RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 32 - Modalità di adesione

I - L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ai fini della iscrizione al Fondo, l'Impresa preponente è tenuta a trasmettere al Fondo stesso:

a) la copia della comunicazione di cui all'art. 36 comma III del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

b) la domanda di adesione dell'Agente, redatta sul modulo previsto dall'art. 2, comma I, del Regolamento di esecuzione, dal quale risultano esplicitamente:

- l'accettazione incondizionata del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione del Fondo e di ogni altra norma che ne modifichi o ne integri in futuro la disciplina;
- la delega all'Impresa a versare al Fondo, per l'anno in corso e per quelli successivi – salvo revoca – la quota di contribuzione di spettanza dell'Agente ed il contestuale impegno, da parte di questi, ad effettuarne il rimborso secondo le modalità indicate dall'Impresa medesima, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 del Regolamento di esecuzione;
- l'indicazione delle altre Imprese con le quali l'Agente ha avuto o ha eventualmente in corso altro incarico agenziale, con la precisazione, nell'affermativa, della data del relativo conferimento.

L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

II - Qualora all'atto del conferimento dell'incarico l'Agente non abbia rilasciato la domanda di iscrizione, l'Impresa, entro il termine di 30 giorni, deve provvedere - a mezzo lettera raccomandata A.R., diretta per conoscenza anche al Fondo, al quale va in ogni caso trasmessa la copia della comunicazione di cui alla lettera a) del comma precedente - ad invitare formalmente l'Agente ad aderire al Fondo compilando in ogni sua parte il modulo previsto dall'art. 2, comma II, del Regolamento di esecuzione e restituendolo nel termine di 75 giorni dal conferimento dell'incarico così da consentire all'Impresa medesima di effettuare il versamento della contribuzione dovuta entro il previsto termine di 90 giorni.

III - Nel caso di conferimento di incarico agenziale ad Agente in atto iscritto al Fondo, l'Impresa preponente, all'atto del conferimento, invita l'Agente a

sottoscrivere la dichiarazione di iscrizione in corso, redatta su modulo previsto dall'art. 2, comma III, del Regolamento di esecuzione. In esso l'Agente precisa gli estremi dell'Impresa delegata al versamento della contribuzione e specifica se egli ha o meno aderito al versamento del contributo integrativo previsto dall'art. 7 comma IV lettera c) del presente Statuto.

L'Impresa proponente, a mezzo lettera raccomandata A.R., invia copia della predetta dichiarazione al Fondo - al quale invia altresì la copia della comunicazione di cui alla lettera a) del I comma - nonché alla Impresa delegata al versamento della contribuzione con la quale prende gli opportuni accordi per il pagamento delle quote di contributo di sua spettanza.

Nel caso che la predetta dichiarazione non venga sottoscritta all'atto del conferimento dell'incarico, l'Impresa invita l'Agente a rilasciarla utilizzando a tal fine la lettera di invito di cui al precedente comma II.

IV - In caso di cessazione dell'incarico con l'Impresa delegata al pagamento della contribuzione, l'Agente, utilizzando il modulo previsto dall'art. 2, comma IV, del Regolamento di esecuzione, conferisce, contestualmente, analoga delega ad una delle altre Imprese con cui ha eventualmente in corso incarico agenziale trasmettendone copia al Fondo ed a ciascuna delle altre Imprese preponenti, a mezzo lettera raccomandata A.R.. Dal momento del conferimento della nuova delega, l'Impresa delegata si sostituisce a tutti gli effetti alla precedente nel pagamento della contribuzione dovuta.

V - In caso di cessazione degli effetti della delega o di revoca della stessa senza il contestuale conferimento ad altra Impresa, l'Impresa o le Imprese preponenti sono esonerate dal pagamento anche della quota di contribuzione a loro carico. In tale situazione l'iscrizione al Fondo è sospesa con perdita, per l'Agente, del diritto a qualsiasi prestazione, ferma restando, tuttavia, la facoltà di esercitare le opzioni previste dall'art. 10 del presente Statuto, in presenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo stesso. La sospensione della iscrizione cessa automaticamente a seguito della regolarizzazione della posizione contributiva a norma dell'art. 5, comma V, del Regolamento di esecuzione.

VI - Qualora l'Agente abbia presentato la domanda di adesione all'atto del conferimento dell'incarico agenziale o, comunque, entro il termine di 75 giorni dalla data del conferimento stesso, la contribuzione al Fondo è dovuta, a cura dell'Impresa delegata, secondo i criteri di cui agli articoli 6 e 7 comma IV, lettere a) e b) del presente Statuto. Nel caso che in tale situazione il versamento della contribuzione venga effettuato oltre i termini fissati dall'art. 7, comma I, lett. a) del Regolamento di esecuzione gli interessi compensativi previsti dal successivo comma V dello stesso articolo sono a carico dell'Impresa delegata.

VII - Per data di presentazione della domanda si intende quella risultante dal timbro apposto sulla domanda stessa dall'Impresa che l'ha ricevuta o, in mancanza, dal Fondo.

VIII - Qualora un Agente già iscritto al Fondo, dopo un periodo di inattività, riceva un nuovo mandato e presenti domanda di riattivazione della contribuzione trascorso il termine di 75 giorni dalla data di conferimento dell'incarico ed il versamento dei contributi venga effettuato oltre il termine di 90 giorni, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione.

Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

I - Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni Covip in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso la sede del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

II - Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Bilancio consuntivo - pubblicato sul sito web ai sensi del precedente art. 31- verrà inviata agli Agenti iscritti una informativa sintetica con i dati contabili più rilevanti.

III - L'Agente ha facoltà di richiedere in qualunque momento gli estremi della propria Scheda individuale.

IV - Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative ai contributi versati, alle prestazioni attese e alle prestazioni erogate.

Art. 34 - Comunicazioni e reclami

I - Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Covip, riportandole nella Nota informativa.

II - Contro i provvedimenti in materia di iscrizione, cancellazione e sospensione dal Fondo, versamento dei contributi, trasferimento e riscatto, pensioni, salvo quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento di esecuzione in materia di pensioni di invalidità e, in genere, contro ogni provvedimento comunque attinente alla normativa del Fondo, è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

Decorso tale termine, il provvedimento diviene definitivo.

Art. 34 bis - Clausola compromissoria

I - Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione sul ricorso di cui al precedente articolo è ammessa soltanto opposizione sulla quale si pronuncerà in via esclusiva un Collegio di tre arbitri, di cui uno designato dal

Fondo, uno dal ricorrente ed uno di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

II - Il Collegio deciderà a maggioranza, in via irrituale e definitiva secondo diritto.

III - L'opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione del rigetto o del parziale accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata A.R..

IV - Le spese relative alla convocazione ed alla pronuncia del Collegio arbitrale sono a carico della parte soccombente salvo diversa decisione del Collegio medesimo.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 35 - Modifica dello Statuto

I - Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Delegati convocata in via straordinaria e sottoposte all'approvazione della Covip.

II - Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip.

III - Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla Covip.

Art. 36 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

I - Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

II - L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le Parti Sociali.

III - Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla Covip tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

IV - In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 36 bis - Cessazione della contribuzione da parte delle Imprese

I - Le Imprese hanno diritto di cessare, previo congruo preavviso, ogni contribuzione al Fondo ed ogni partecipazione alle relative spese, qualora particolari disposizioni legislative dovessero imporre alle stesse Imprese obblighi previdenziali comunque denominati pari o superiori a quelli derivanti dalla partecipazione al Fondo.

II - Qualora detti eventuali obblighi fossero di entità inferiore a quelli previsti dal Fondo, quest'ultimi verranno ridotti proporzionalmente.

Art. 37 - Rinvio

I - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

REFERENDUM PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI NELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

REGOLAMENTO ELETTORALE

1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea il Consiglio di amministrazione provvede ad invitare l'associazione di categoria delle Imprese a procedere alla designazione dei propri rappresentanti ed avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti.

Per iscritto si intende sia l'agente in attività che il proscrittore volontario in regola con la contribuzione alla data di indizione del referendum, nonché il titolare di pensione diretta alla stessa data.

Contestualmente alla data di indizione del Referendum il Consiglio di amministrazione provvede ad informare:

- a) le organizzazioni sindacali di categoria degli Agenti in quanto sottoscrittrici di contratti collettivi (attualmente SNA e UNAPASS) tramite raccomandata a.r.;
- b) gli iscritti, tramite pubblicazione sul sito internet www.fonage.it e contestuale invio di una circolare in posta prioritaria a tutti i potenziali aventi diritto al voto.

Il Consiglio di amministrazione provvede altresì ad invitare tutti gli interessati a presentare le liste elettorali entro e non oltre 30 (trenta) giorni:

- dalla data di ricezione della raccomandata a.r., per le organizzazioni sindacali di categoria di cui alla lettera a);
- dalla data di pubblicazione sul sito internet e di invio della circolare, per gli iscritti di cui alla lett. b)

In sede di prima attuazione delle disposizioni del nuovo Statuto e del presente Regolamento Elettorale, la procedura per l'elezione dell'Assemblea dei delegati sarà avviata dall'organo amministrativo in carica.

2. COMMISSIONE ELETTORALE

All'atto della indizione del Referendum il Consiglio di amministrazione nomina una Commissione elettorale, della quale deve far parte il Direttore del Fondo, che si occupa dell'attuazione e del corretto svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento.

La Commissione elettorale fissa la data dello scrutinio che dovrà comunque effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea.

3.ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto al voto tutti coloro che alla data di indizione del referendum risultino:

- agenti in attività,
- prosecutori volontari

a condizione che siano in regola con la contribuzione alla stessa data

- titolari di pensione diretta erogata dal Fondo.

Sono eleggibili alla carica di componente dell'Assemblea dei delegati esclusivamente i soggetti di cui sopra.

4.LISTE ELETTORALI

I rappresentanti degli iscritti in seno all'Assemblea sono eletti con il sistema del voto di lista per corrispondenza.

Concorrono all'elezione:

- a) le liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle organizzazioni sindacali di categoria degli Agenti così come indicate al punto 1. lett. a) e sottoscritte come indicato nel successivo punto 5.
- b) le liste presentate da almeno 150 iscritti, e sottoscritte come indicato nel successivo punto 5.

Ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da un nome, dovrà contenere l'indicazione di 45 nominativi di cui 30 agenti e/o prosecutori volontari in regola con la contribuzione alla data di indizione del referendum e 15 pensionati titolari di una pensione diretta del Fondo alla data di indizione del referendum e dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato n. 1 appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale.

In ciascuna lista dovrà essere valorizzato l'equilibrio tra i generi. Nello specifico nella lista elettorale nessun genere potrà essere rappresentato rispetto all'altro in misura superiore a quattro quinti.

I candidati non possono essere presenti in più di una lista.

Non saranno comunque ammesse le liste che non conterranno esattamente la distribuzione sopra descritta tra agenti e/o prosecutori volontari e pensionati (rispettivamente 30 e 15) o che comunque non siano redatte in conformità al presente Regolamento.

5.PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le liste devono pervenire al Consiglio di amministrazione presso l'indirizzo del Fondo a mezzo raccomandata a.r. spedita nel termine di trenta giorni previsto al punto 1.. Per identificare la data di presentazione farà fede la data di spedizione della raccomandata.

Le liste di cui al punto 4 lettera a) dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria degli Agenti così come indicate al punto 1. lett. a). Le liste di cui al punto 4 lettera b) dovranno essere sottoscritte da tutti i presentatori e corredate da fotocopia del

documento di identità non scaduto di tutti i firmatari.

Entro 10 giorni dalla data del ricevimento delle liste, la Commissione elettorale - previa verifica dei requisiti di eleggibilità di cui al punto 3. del presente Regolamento, della conformità della lista stessa rispetto al modello predisposto ed agli altri requisiti previsti nel presente Regolamento - provvederà ad ammettere o respingere le liste presentate.

L'eventuale provvedimento di riezione verrà comunicato tempestivamente a mezzo raccomandata a.r. al capolista della lista interessata dando termine 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata per la presentazione di una nuova lista, senza possibilità di modifiche in caso di riscontro di ulteriori anomalie.

Entro i 7 giorni successivi la Commissione Elettorale provvederà a pubblicare sul sito del Fondo www.fonage.it tutte le liste ammesse.

6. MODALITA' DI INVIO DELLE SCHEDE

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle liste sul predetto sito del Fondo www.fonage.it dovrà essere spedita agli aventi diritto al voto, mediante raccomandata, una busta contenente il materiale di seguito indicato:

- A. una nota d'accompagnamento a firma del Presidente con i riferimenti alle norme statutarie
- B. la scheda di votazione comprendente tutte le liste ammesse al voto, un estratto del presente Regolamento elettorale e l'indicazione della data dello scrutinio
- C. la busta per la restituzione della scheda di votazione con l'indirizzo del Notaio incaricato, il numero di matricola del votante ed il codice a barre corrispondente al numero stesso.

La stampa e la spedizione di quanto indicato ai precedenti punti A, B e C verranno effettuate tramite la società POSTEL o altra Società di servizi alla quale verranno forniti in formato elettronico a cura dell'Amministrazione del Fondo i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di matricola di tutti gli aventi diritto al voto indicati al punto 3.

La Società addetta fornirà l'elenco completo degli iscritti ai quali avrà spedito le buste contenenti i documenti di cui ai punti A, B e C. Fornirà altresì un adeguato numero di copie complete del mailing per fare fronte ad eventuali nuovi invii. Nell'eventualità che un iscritto richieda un nuovo invio della scheda elettorale, perché non ricevuta o danneggiata, sarà cura dell'Amministrazione del Fondo provvedere alla spedizione tempestivamente e comunque non oltre il termine di seguito indicato.

Anche le buste tornate al mittente per mancato recapito verranno spedite a cura del Fondo sempre che sia possibile individuare tempestivamente il nuovo indirizzo del destinatario.

Qualora la raccomandata torni al mittente una seconda volta non si procederà ad ulteriori invii.

Non verranno rispedite le raccomandate tornate indietro per compiuta giacenza. Di tutti gli invii effettuati dal Fondo sarà conservata la relativa distinta postale. L'amministrazione del Fondo procederà al nuovo invio delle buste contenenti i documenti di cui ai punti A, B e C. limitatamente alle richieste ed alle buste tornate indietro entro e non oltre il 30° giorno dalla data di prima spedizione. Le richieste dei duplicati delle schede dovranno pervenire tramite fax, e-mail o lettera (in quest'ultimo caso farà fede il timbro di ricevimento degli uffici del Fondo).

Il predetto nuovo invio dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'eventuale richiesta di duplicato.

Tutte le schede elettorali dovranno pervenire all'indirizzo del Notaio incaricato a mezzo posta o consegnate a mano, utilizzando esclusivamente la busta allegata alla scheda stessa, entro e non oltre 10 giorni prima della data di effettuazione dello scrutinio indicata nella lettera di accompagnamento del Presidente. Il Notaio incaricato annoterà la data di ricezione e ne curerà la custodia fino all'inizio dello scrutinio.

7. INDIVIDUAZIONE DEGLI SCRUTATORI

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate da scrutatori estratti a sorte dall'elenco degli iscritti contribuenti (agenti in attività e prosecutori volontari) e dall'elenco dei pensionati tutti residenti o domiciliati nel comune di Roma.

Non potranno essere nominati scrutatori coloro i quali fossero presenti in una qualsiasi delle liste ammesse alla votazione.

Gli scrutatori saranno in numero giudicato idoneo dal Notaio incaricato, di concerto con la Commissione elettorale, tenuto conto delle schede da scrutinare e dovranno rappresentare, salvo quanto di seguito specificato, per circa l'80% gli iscritti contribuenti e per circa il 20% i pensionati diretti.

Per l'individuazione degli scrutatori verrà seguita la seguente procedura:

- il Fondo consegnerà al Notaio incaricato due urne, una contenente i nominativi degli iscritti contribuenti e l'altra i nominativi dei pensionati diretti, censiti due giorni prima della data fissata per l'estrazione,
- verrà estratto da ciascuna urna un numero di nominativi quadruplo rispetto a quello ritenuto idoneo per le operazioni di scrutinio.

Gli scrutatori così sorteggiati verranno interpellati dagli uffici amministrativi del Fondo, in ordine di estrazione fino alla concorrenza del numero individuato e dovranno dichiarare l'accettazione o meno dell'incarico in forma scritta. qualora in una delle due categorie di scrutatori estratti non si dovesse raggiungere il numero stabilito, si potrà far ricorso ai nominativi presenti nell'elenco dell'altra categoria.

8. SCRUTINIO DELLE SCHEDE

Lo spoglio delle schede si svolgerà presso la sede del Fondo pensione agenti o

eventuale altra sede che la Commissione elettorale riterrà opportuno prevedere, con la guida e l'assistenza del Notaio incaricato, che eleverà relativo verbale, entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea dei delegati.

Saranno considerate valide ai fini dello scrutinio tutte le buste chiuse e/o non lacerate pervenute al Notaio incaricato entro e non oltre il 10° giorno precedente la data fissata per lo scrutinio.

All'inizio dello scrutinio il Notaio incaricato e gli scrutatori dovranno essere in possesso di:

- tutte le buste di votazione pervenute al Notaio incaricato;
- le buste non recapitate e ritornate al Fondo Pensione;
- l'elenco degli aventi diritto al voto, fornito dal Fondo Pensione;
- elenco delle raccomandate spedite dalla Società incaricata e dal Fondo Pensione;

congruo numero di moduli per segnare i voti di preferenza;

Gli scrutatori, alla presenza del Notaio incaricato, procederanno allo scrutinio secondo i seguenti adempimenti da effettuare in successione:

- A.** determinazione del numero di buste restituite e, senza procedere all'apertura delle buste, verifica a campione di chi ha votato, mediante controllo del nominativo del votante sull'elenco degli aventi diritto al voto fornito dal Fondo Pensione;
- B.** rilevazione di quali buste non siano da scrutinare perché pervenute fuori termine o aperte o danneggiate o non conformi;
- C.** oscuramento del numero di matricola su tutte le buste pervenute nei termini e quindi da scrutinare;
- D.** apertura delle buste oscurate e loro separazione dalle schede;
- E.** scrutinio dei voti per ciascun nominativo.

Ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui alla lett. **D.** il Notaio incaricato ripartirà, a proprio criterio, tra gli scrutatori le buste oscurate da scrutinare.

9. VALIDITA' DEL VOTO ESPRESSO

Saranno considerati validi unicamente i voti apposti sulla scheda predisposta dall'Amministrazione del Fondo in conformità all'allegato modello.

L'utilizzo di schede elettorali o buste non conformi comporta la nullità del voto espresso.

Il voto si esprimerà mediante crocetta da apporre a fianco dell'intestazione di una sola lista.

Saranno considerate valide soltanto le schede che avranno un solo voto ad una sola lista.

Schede con l'indicazione di voto a due o più liste verranno considerate nulle. Qualora risultino più schede votate inserite nella stessa busta queste saranno considerate nulle.

Eventuali ulteriori elementi apposti sulla scheda, potenzialmente identificativi del votante (quali, ad esempio, firma o timbro dell'agenzia), rendono nullo il voto espresso.

La validità dei voti espressi in modo equivoco è demandata agli scrutatori, sentito il Notaio incaricato.

10. ASSEGNAZIONE DEI VOTI ESPRESSI

L'elezione dei delegati avviene nella seguente maniera.

- 10.1 Si determina il numero complessivo dei voti espressi.
- 10.2 Si determina la percentuale di voti assegnata a ciascuna lista calcolandola sul rapporto tra la totalità dei voti espressi ed i voti attribuiti alla lista stessa.
- 10.3 Sulla base di tale percentuale si assegna un numero di delegati eletti per ciascuna lista mantenendo il rapporto 2 iscritti 1 pensionato.
- 10.4 Se le tre cifre decimali della percentuale risultano superiori a 500 si assegna un delegato in più rispetto al numero posizionato prima delle cifre decimali. Esempio: dalla percentuale 1,000 fino a 1,500 si assegna 1 posto, dalla percentuale 1,501 fino a 1,999 si assegnano 2 posti.
- 10.5 Per ciascuna lista che ha diritto almeno ad un eletto sono eletti Delegati un numero di Delegati pari al numero complessivo assegnato partendo dal primo della lista ed a seguire fino al completamento del numero assegnato.
- 10.6 Per l'assegnazione dei posti tra iscritti e pensionati deve essere mantenuto il rapporto 2 iscritti 1 pensionato. Nel caso che il numero degli eletti per ciascuna lista non sia multiplo di tre, per la parte residua al multiplo di tre si assegna prima un posto all'iscritto e poi al pensionato.
- 10.7 Se non si raggiunge il numero di 24 delegati il rapporto complessivo di 16 iscritti ed 8 pensionati viene ristabilito assegnando il delegato mancante alla lista con decimali arrotondati per difetto di valore più alto (vedi esempi 1 e 3). L'eventuale secondo delegato mancante viene assegnato alla lista con decimali arrotondati per difetto con il secondo valore più alto. In caso di due o più liste a parità di decimali i delegati mancanti vengono assegnati con estrazione a sorte.

I primi dei non eletti di ciascuna lista sostituiranno gli eletti della lista stessa in caso di decadenza della carica di Delegato effettivo.

ESEMPI:

Esempio n. 1

	Lista n. 1	Lista n. 2	Lista n. 3	Lista n. 4	Totali
9.1 Voti assegnati	3.500	1.800	650	300	6.250
9.2 Percentuale sui voti espressi	56,000	28,800	10,400	4,800	100
9.3 Percentuale sui 24 posti da assegnare	13,440	6,912	2,496	1,152	24
9.4 Posti da assegnare	13	7	3	1	24
Iscritti	9	5	1	1	16
Pensionati	4	2	2	0	8

Esempio n. 2

	Lista n. 1	Lista n. 2	Lista n. 3	Lista n. 4	Totali
9.1 Voti assegnati	3.500	1.000	650	0	5.150
9.2 Percentuale sui voti espressi	67,961	19,417	12,621	0,000	100
9.3 Percentuale sui 24 posti da assegnare	16,311	4,660	3,029	0,000	24
9.4 Posti da assegnare	16	5	3	0	24
Iscritti	11	3	2	0	16
Pensionati	5	2	1	0	8

Esempio n. 3

	Lista n. 1	Lista n. 2	Lista n. 3	Lista n. 4	Totali
9.1 Voti assegnati	4.100	310	300	250	4.960
9.2 Percentuale sui voti espressi	82,661	6,250	6,048	5,040	100
9.3 Percentuale sui 24 posti da assegnare	19,839	1,500	1,452	1,210	24
9.4 Posti da assegnare	20	2	1	1	24
Iscritti	13	1	1	1	16
Pensionati	7	1	0	0	8

Esempio n. 4

	Lista n. 1	Lista n. 2	Lista n. 3	Lista n. 4	Totali
9.1 Voti assegnati	4.100	420	0	0	4.520
9.2 Percentuale sui voti espressi	90,708	9,292	0,000	0,000	100
9.3 Percentuale sui 24 posti da assegnare	21,770	2,230	0,000	0,000	24
9.4 Posti da assegnare	22	2	0	0	24
Iscritti	15	1	0	0	16
Pensionati	7	1	0	0	8

11. CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

Ultimate le operazioni, tutte le schede scrutinate (comprese quelle riconosciute non valide), le buste, la copia degli elenchi delle raccomandate, gli elenchi degli aventi diritto al voto, le schede utilizzate per il conteggio delle preferenze, le buste pervenute fuori termine e non scrutinate, nonché quant'altro il Notaio incaricato e gli scrutatori riterranno opportuno, verranno rinchiusi e sigillati in appositi contenitori e consegnati all'Amministrazione del Fondo pensione che ne curerà la custodia

12. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Il Notaio incaricato, preso atto delle comunicazioni effettuate dagli scrutatori circa l'esito dello scrutinio e, quindi, dei voti assegnati a ciascuna lista ed a quanto disciplinato al punto 10, farà risultare dal verbale l'elenco dei nominativi eletti come "delegati" nell'assemblea (16 agenti e/o procuratori volontari e 8 pensionati) segnalando nel verbale stesso le liste che hanno eletto almeno un delegato al fine di individuare i nominativi per eventuali subentri in caso dimancata accettazione dell'incarico o di successiva decadenza.

I nominativi risultati eletti saranno avvisati dell'esito dell'elezione dagli uffici del Fondo a mezzo telegramma entro 5 giorni dallo spoglio e dovranno accettare l'incarico entro 10 giorni. L'assenza della comunicazione di accettazione entro i termini sopra descritti comporta la decadenza dall'incarico e la sostituzione con il primo dei non eletti nell'ambito della lista cui apparteneva il nominativo non accettante.

La verifica dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'incarico sarà successivamente effettuata dall'Assemblea dei delegati.

13. VOTAZIONE ELETTRONICA PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

In deroga a quanto disposto dai punti 4 primo capoverso, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 primo capoverso del presente Regolamento, l'elezione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di sistemi di voto elettronico, realizzati attraverso piattaforme digitali che garantiscano elevati standard di qualità, affidabilità sicurezza e

immodificabilità dei dati, nonché la certezza e la segretezza del voto e l'anonimato degli aventi diritto al voto.

L'adozione del sistema di voto elettronico, di cui al comma precedente, potrà essere deliberata, dall'Organo Amministrativo, in sede di indizione del Referendum per la nomina dei componenti dell'Assemblea dei Delegati.

La deliberazione che dispone l'utilizzo del sistema di voto elettronico dovrà definire, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e regolarità delle operazioni, le modalità tecniche e operative di svolgimento delle votazioni, assicurando in ogni caso la possibilità di verifica e controllo delle procedure adottate.

Restano ferme, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni del presente Regolamento concernenti la presentazione delle candidature, la composizione dei seggi elettorali e la proclamazione dei risultati.

Tabella AM-5 (maschi)

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI).

ETA'	ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO					
	0	1	2	3	4	>=5
20	1,593775	1,588986	1,584658			
21	1,475015	1,469948	1,465530	1,461537		
22	1,371812	1,366365	1,361671	1,357578	1,353880	
23	1,276763	1,271520	1,266472	1,262121	1,258327	1,254900
24	1,189120	1,183785	1,178926	1,174245	1,170209	1,166692
25	1,108834	1,103156	1,098208	1,093699	1,089357	1,085614
26	1,035330	1,029624	1,024352	1,019757	1,015571	1,011539
27	0,968183	0,962448	0,957144	0,952243	0,947972	0,944080
28	0,906641	0,901115	0,895778	0,890841	0,886280	0,882303
29	0,849828	0,844500	0,839354	0,834382	0,829784	0,825565
30	0,797678	0,792482	0,787514	0,782715	0,778079	0,773791
31	0,749346	0,744339	0,739490	0,734854	0,730375	0,726049
32	0,704384	0,699628	0,694952	0,690425	0,686097	0,681916
33	0,662484	0,657925	0,653482	0,649115	0,644886	0,640844
34	0,623419	0,618991	0,614731	0,610580	0,606500	0,602549
35	0,586942	0,582639	0,578500	0,574519	0,570640	0,566827
36	0,552945	0,548644	0,544621	0,540753	0,537032	0,533406
37	0,521109	0,516911	0,512889	0,509129	0,505513	0,502034
38	0,491295	0,487176	0,483251	0,479491	0,475976	0,472595
39	0,463373	0,459297	0,455446	0,451777	0,448262	0,444976
40	0,437149	0,433163	0,429354	0,425753	0,422323	0,419038
41	0,412519	0,408590	0,404864	0,401303	0,397938	0,394732
42	0,389369	0,385505	0,381833	0,378351	0,375024	0,371879
43	0,367561	0,363768	0,360158	0,356727	0,353475	0,350366
44	0,346998	0,343305	0,339763	0,336391	0,333187	0,330148
45	0,327590	0,323985	0,320537	0,317230	0,314081	0,311089
46	0,309215	0,305736	0,302372	0,299154	0,296067	0,293128
47	0,291799	0,288445	0,285200	0,282062	0,279060	0,276180
48	0,275255	0,272040	0,268913	0,265887	0,262962	0,260163
49	0,259524	0,256449	0,253454	0,250540	0,247721	0,244995
50	0,244582	0,241632	0,238769	0,235980	0,233267	0,230642
51		0,227565	0,224819	0,222156	0,219561	0,217037
52			0,211596	0,209044	0,206567	0,204154
53				0,196620	0,194248	0,191947
54					0,182591	0,180388
55						0,169459
56						0,159125
57						0,149370
58						0,140155
59						0,131429
60						0,123143
61						0,115254
62						0,107704
63						0,100425
64						0,093399
65						0,086658

Coefficienti di conversione della pensione, calcolata in base alla Sezione I, nei casi di liquidazione della pensione di anzianità in età inferiore a 65 anni, con decorrenza 1/2/2002 e successiva.

0,39
0,42
0,46
0,50
0,55
0,60
0,66
0,73
0,81
0,90
1,00

Tabella AM-4 (maschi)

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI).

ETA'	ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO						Coefficienti di conversione della pensione, calcolata in base alla Sezione I, nei casi di liquidazione della pensione di anzianità in età inferiore a 65 anni.
	0	1	2	3	4	>=5	
20	1,008203	1,008203	1,006299				
21	0,940800	0,940800	0,938811	0,937039			
22	0,881956	0,881956	0,879880	0,878019			
23	0,827692	0,827692	0,825337	0,823395	0,821654	0,820102	
24	0,777239	0,777239	0,774796	0,772593	0,770774	0,769146	
25	0,730509	0,730509	0,727985	0,725697	0,723633	0,721929	
26	0,687541	0,687541	0,684847	0,682481	0,680336	0,678401	
27	0,648080	0,648080	0,645288	0,642759	0,640538	0,638525	
28	0,611890	0,611890	0,608986	0,606363	0,603987	0,601900	
29	0,578358	0,578358	0,575432	0,572701	0,570234	0,567999	
30	0,547376	0,547376	0,544516	0,541762	0,539191	0,536868	
31	0,518518	0,518518	0,515685	0,512991	0,510395	0,507974	
32	0,491535	0,491535	0,488769	0,486099	0,483559	0,481113	
33	0,466184	0,466184	0,463529	0,460921	0,458403	0,456008	
34	0,442379	0,442379	0,439767	0,437262	0,434802	0,432427	
35	0,419985	0,419985	0,417417	0,414952	0,412589	0,410268	
36	0,398915	0,398915	0,396355	0,393932	0,391606	0,389376	
37	0,379061	0,379061	0,376504	0,374088	0,371801	0,369606	
38	0,360337	0,360337	0,357784	0,355371	0,353091	0,350932	
39	0,342653	0,342653	0,340107	0,337698	0,335420	0,333268	
40	0,325944	0,325944	0,323394	0,320991	0,318717	0,316567	
41	0,310120	0,310120	0,307579	0,305172	0,302905	0,300759	
42	0,295136	0,295136	0,292599	0,290200	0,287930	0,285791	
43	0,280915	0,280915	0,278382	0,275989	0,273727	0,271585	
44	0,267425	0,267425	0,264900	0,262512	0,260254	0,258121	
45	0,254588	0,254588	0,252090	0,249710	0,247458	0,245331	
46	0,242360	0,242360	0,239889	0,237535	0,235292	0,233171	
47	0,230687	0,230687	0,228254	0,225927	0,223710	0,221598	
48	0,219511	0,219511	0,217134	0,214844	0,212654	0,210567	
49	0,208789	0,208789	0,206480	0,204244	0,202090	0,200030	
50	0,198510	0,198510	0,196264	0,194093	0,191991	0,189966	
51	0,188662	0,188662	0,186474	0,184364	0,182325	0,180351	
52			0,177110	0,175056	0,173075	0,171161	
53				0,166157	0,164231	0,162372	
54					0,155785	0,153979	
55						0,145972	0,42
56						0,138337	0,45
57						0,131064	0,49
58						0,124133	0,53
59						0,117508	0,58
60						0,111153	0,63
61						0,105038	0,68
62						0,099120	0,75
63						0,093338	0,82
64						0,087679	0,90
65						0,082181	1,00

Tabella AM-3 (maschi)

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI).

Coefficienti di conversione della pensione, calcolata in base alla Sezione I, nei casi di liquidazione della pensione di anzianità in età inferiore a 65 anni.

ETA'	ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO				
	1	2	3	4	>=5
20	0,426258	0,425751			
21	0,406148	0,405566	0,405083		
22	0,388129	0,387471	0,386915		
23	0,371218	0,370399	0,369771	0,369240	0,368801
24	0,355237	0,354321	0,353540	0,352940	0,352434
25	0,336379	0,335362	0,334484	0,333737	0,333163
26	0,322485	0,321343	0,320371	0,319533	0,318819
27	0,309471	0,308270	0,307178	0,306249	0,305448
28	0,297298	0,296042	0,294893	0,293848	0,292960
29	0,285749	0,284526	0,283323	0,282223	0,281224
30	0,274794	0,273657	0,272485	0,271333	0,270280
31	0,264343	0,263273	0,262183	0,261061	0,259957
32	0,254341	0,253343	0,252318	0,251273	0,250197
33	0,244749	0,243829	0,242873	0,241890	0,240888
34	0,235568	0,234694	0,233813	0,232896	0,231953
35	0,226783	0,225938	0,225100	0,224255	0,223375
36	0,218352	0,217545	0,216735	0,215931	0,215120
37	0,210268	0,209479	0,208705	0,207927	0,207156
38	0,202515	0,201736	0,200979	0,200236	0,199490
39	0,195082	0,194300	0,193553	0,192827	0,192114
40	0,187954	0,187170	0,186420	0,185703	0,185006
41	0,181107	0,180318	0,179565	0,178846	0,178158
42	0,174524	0,173735	0,172978	0,172256	0,171566
43	0,168199	0,167391	0,166635	0,165909	0,165217
44	0,162139	0,161303	0,160529	0,159803	0,159107
45	0,156306	0,155457	0,154655	0,153913	0,153217
46	0,150685	0,149830	0,149016	0,148247	0,147535
47	0,145241	0,144394	0,143575	0,142795	0,142059
48	0,139960	0,139119	0,138308	0,137523	0,136776
49	0,134852	0,134004	0,133199	0,132422	0,131671
50	0,129932	0,129059	0,128247	0,127476	0,126733
51	0,125196	0,124302	0,123467	0,122691	0,121953
52		0,119725	0,118871	0,118072	0,117329
53			0,114441	0,113624	0,112861
54				0,109332	0,108552
55					0,104396
56					0,100388
57					0,096527
58					0,092802
59					0,089197
60					0,085695
61					0,082280
62					0,078931
63					0,075614
64					0,072317
65					0,069060

0,48
0,52
0,55
0,59
0,63
0,68
0,73
0,79
0,85
0,92
1,00

Tabella AM-2,25 (maschi)

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI).

Coefficienti di conversione della pensione, calcolata in base alla Sezione I, nei casi di liquidazione della pensione di anzianità in età inferiore a 65 anni.

ETA'	ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO					
	1	2	3	4	>=5	
20	0,157162	0,157076				
21	0,153739	0,153629	0,153545			
22	0,150409	0,150278	0,150170	0,150088	0,150024	
23	0,147159	0,147019	0,146892	0,146786	0,146706	
24	0,143991	0,143843	0,143707	0,143582	0,143478	
25	0,140908	0,140746	0,140601	0,140468	0,140346	
26	0,137908	0,137734	0,137576	0,137434	0,137304	
27	0,134980	0,134804	0,134635	0,134480	0,134341	
28	0,132129	0,131942	0,131770	0,131605	0,131453	
29	0,129346	0,129153	0,128970	0,128802	0,128640	
30	0,126616	0,126428	0,126240	0,126061	0,125897	
31	0,123944	0,123758	0,123575	0,123391	0,123216	
32	0,121325	0,121142	0,120961	0,120782	0,120602	
33	0,118763	0,118579	0,118400	0,118223	0,118048	
34	0,116259	0,116075	0,115895	0,115720	0,115547	
35	0,113809	0,113627	0,113446	0,113271	0,113100	
36	0,111414	0,111229	0,111051	0,110875	0,110703	
37	0,109074	0,108885	0,108705	0,108531	0,108358	
38	0,106786	0,106594	0,106410	0,106233	0,106063	
39	0,104554	0,104355	0,104168	0,103987	0,103815	
40	0,102370	0,102168	0,101974	0,101791	0,101615	
41	0,100239	0,100028	0,099831	0,099641	0,099462	
42	0,098161	0,097939	0,097734	0,097541	0,097356	
43	0,096140	0,095901	0,095685	0,095484	0,095296	
44	0,094175	0,093921	0,093688	0,093477	0,093281	
45	0,092259	0,091991	0,091743	0,091516	0,091310	
46	0,090386	0,090108	0,089846	0,089604	0,089382	
47	0,088564	0,088263	0,087991	0,087736	0,087499	
48	0,086787	0,086466	0,086172	0,085907	0,085658	
49	0,085068	0,084716	0,084403	0,084116	0,083857	
50	0,083418	0,083023	0,082680	0,082374	0,082094	
51	0,081813	0,081388	0,081003	0,080668	0,080370	
52		0,079798	0,079383	0,079008	0,078681	
53			0,077799	0,077395	0,077028	
54				0,075804	0,075410	
55					0,073823	0,55
56					0,072259	0,58
57					0,070720	0,61
58					0,069200	0,65
59					0,067696	0,69
60					0,066206	0,73
61					0,064725	0,77
62					0,063248	0,82
63					0,061769	0,87
64					0,060278	0,93
65					0,058774	1

Tabella AM/1 - Maschi - 66 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE				
	1	2	3	4	>=5
20	0,073886	0,073877	0,073870	0,073865	0,073863
21	0,073160	0,073148	0,073139	0,073132	0,073127
22	0,072441	0,072428	0,072416	0,072406	0,072400
23	0,071734	0,071716	0,071703	0,071691	0,071681
24	0,071032	0,071014	0,070997	0,070984	0,070973
25	0,070338	0,070320	0,070302	0,070286	0,070272
26	0,069652	0,069633	0,069614	0,069597	0,069581
27	0,068972	0,068953	0,068934	0,068916	0,068898
28	0,068301	0,068279	0,068260	0,068241	0,068223
29	0,067637	0,067615	0,067593	0,067574	0,067556
30	0,066981	0,066958	0,066937	0,066915	0,066896
31	0,066334	0,066309	0,066286	0,066264	0,066244
32	0,065692	0,065667	0,065641	0,065619	0,065598
33	0,065057	0,065030	0,065006	0,064981	0,064959
34	0,064427	0,064401	0,064376	0,064351	0,064327
35	0,063804	0,063777	0,063752	0,063726	0,063702
36	0,063188	0,063160	0,063133	0,063109	0,063083
37	0,062580	0,062550	0,062521	0,062495	0,062470
38	0,061979	0,061948	0,061917	0,061890	0,061863
39	0,061385	0,061351	0,061321	0,061290	0,061263
40	0,060798	0,060762	0,060729	0,060698	0,060668
41	0,060219	0,060180	0,060144	0,060110	0,060080
42	0,059646	0,059605	0,059567	0,059531	0,059498
43	0,059081	0,059036	0,058995	0,058957	0,058922
44	0,058525	0,058475	0,058431	0,058390	0,058352
45	0,057976	0,057922	0,057873	0,057828	0,057789
46	0,057434	0,057376	0,057323	0,057275	0,057231
47	0,056908	0,056837	0,056780	0,056727	0,056679
48	0,056389	0,056312	0,056243	0,056186	0,056134
49	0,055879	0,055795	0,055719	0,055650	0,055594
50	0,055376	0,055286	0,055205	0,055129	0,055060
51	0,054875	0,054779	0,054691	0,054609	0,054534
52	0,054381	0,054277	0,054181	0,054094	0,054013
53	0,053894	0,053780	0,053678	0,053584	0,053497
54	0,053412	0,053291	0,053180	0,053079	0,052986
55	0,052936	0,052809	0,052690	0,052580	0,052480
56	0,052464	0,052329	0,052203	0,052086	0,051976
57	0,052018	0,051852	0,051719	0,051594	0,051478
58	0,051602	0,051401	0,051236	0,051104	0,050981
59	0,051221	0,050979	0,050779	0,050617	0,050487
60	0,050871	0,050591	0,050352	0,050155	0,049995
61	0,050533	0,050206	0,049930	0,049694	0,049500
62	0,050191	0,049826	0,049503	0,049230	0,048997
63	0,049430	0,049430	0,049070	0,048752	0,048484
64	0,048623	0,048623	0,048623	0,048269	0,047955
65	0,047751	0,047751	0,047751	0,047751	0,047403
66	0,046826	0,046826	0,046826	0,046826	0,046826
67	0,048574	0,048574	0,048574	0,048574	0,048574
68	0,050458	0,050458	0,050458	0,050458	0,050458
69	0,052491	0,052491	0,052491	0,052491	0,052491
70	0,054695	0,054695	0,054695	0,054695	0,054695
71	0,057080	0,057080	0,057080	0,057080	0,057080
72	0,059681	0,059681	0,059681	0,059681	0,059681
73	0,062523	0,062523	0,062523	0,062523	0,062523
74	0,065638	0,065638	0,065638	0,065638	0,065638
75	0,069075	0,069075	0,069075	0,069075	0,069075

0,73
0,77
0,81
0,85
0,90
0,95
1,00

Tabella AM/1 - Maschi - 67 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE					
	1	2	3	4	>=5	
20	0,077382	0,077371	0,077364	0,077359	0,077357	
21	0,076622	0,076609	0,076599	0,076592	0,076586	
22	0,075870	0,075856	0,075842	0,075832	0,075825	
23	0,075129	0,075111	0,075096	0,075083	0,075073	
24	0,074396	0,074376	0,074357	0,074343	0,074331	
25	0,073670	0,073650	0,073631	0,073612	0,073597	
26	0,072951	0,072932	0,072912	0,072892	0,072874	
27	0,072240	0,072219	0,072199	0,072179	0,072160	
28	0,071540	0,071515	0,071494	0,071474	0,071454	
29	0,070845	0,070822	0,070797	0,070777	0,070757	
30	0,070159	0,070134	0,070110	0,070086	0,070066	
31	0,069482	0,069455	0,069430	0,069406	0,069382	
32	0,068810	0,068784	0,068756	0,068732	0,068708	
33	0,068147	0,068118	0,068091	0,068065	0,068040	
34	0,067489	0,067460	0,067432	0,067405	0,067379	
35	0,066837	0,066808	0,066780	0,066752	0,066726	
36	0,066194	0,066163	0,066133	0,066107	0,066078	
37	0,065559	0,065524	0,065494	0,065465	0,065438	
38	0,064930	0,064896	0,064862	0,064832	0,064803	
39	0,064310	0,064272	0,064239	0,064206	0,064175	
40	0,063697	0,063658	0,063620	0,063586	0,063554	
41	0,063091	0,063049	0,063009	0,062973	0,062939	
42	0,062494	0,062448	0,062406	0,062368	0,062330	
43	0,061904	0,061855	0,061810	0,061768	0,061729	
44	0,061323	0,061269	0,061220	0,061175	0,061134	
45	0,060751	0,060692	0,060639	0,060589	0,060545	
46	0,060186	0,060123	0,060064	0,060012	0,059963	
47	0,059638	0,059560	0,059498	0,059440	0,059387	
48	0,059099	0,059014	0,058937	0,058875	0,058818	
49	0,058568	0,058476	0,058393	0,058317	0,058255	
50	0,058046	0,057947	0,057857	0,057774	0,057699	
51	0,057525	0,057420	0,057322	0,057233	0,057151	
52	0,057012	0,056898	0,056794	0,056697	0,056609	
53	0,056507	0,056383	0,056270	0,056167	0,056072	
54	0,056008	0,055876	0,055754	0,055642	0,055540	
55	0,055516	0,055376	0,055245	0,055124	0,055014	
56	0,055028	0,054880	0,054741	0,054612	0,054492	
57	0,054569	0,054386	0,054239	0,054102	0,053974	
58	0,054142	0,053921	0,053740	0,053595	0,053459	
59	0,053756	0,053489	0,053269	0,053091	0,052947	
60	0,053402	0,053095	0,052830	0,052614	0,052438	0,69
61	0,053065	0,052704	0,052400	0,052140	0,051926	0,73
62	0,052726	0,052322	0,051966	0,051666	0,051409	0,76
63	0,052249	0,051926	0,051529	0,051177	0,050883	0,80
64	0,051396	0,051396	0,051078	0,050687	0,050341	0,84
65	0,050474	0,050474	0,050474	0,050162	0,049778	0,89
66	0,049495	0,049495	0,049495	0,049495	0,049190	0,94
67	0,048574	0,048574	0,048574	0,048574	0,048574	1,00
68	0,050458	0,050458	0,050458	0,050458	0,050458	
69	0,052491	0,052491	0,052491	0,052491	0,052491	
70	0,054695	0,054695	0,054695	0,054695	0,054695	
71	0,057080	0,057080	0,057080	0,057080	0,057080	
72	0,059681	0,059681	0,059681	0,059681	0,059681	
73	0,062523	0,062523	0,062523	0,062523	0,062523	
74	0,065638	0,065638	0,065638	0,065638	0,065638	
75	0,069075	0,069075	0,069075	0,069075	0,069075	

Tabella AM/1 - Maschi - 68 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE					
	1	2	3	4	>=5	
20	0,081142	0,081130	0,081123	0,081117	0,081115	
21	0,080346	0,080332	0,080320	0,080313	0,080306	
22	0,079558	0,079542	0,079527	0,079516	0,079508	
23	0,078783	0,078762	0,078746	0,078731	0,078720	
24	0,078014	0,077993	0,077972	0,077957	0,077943	
25	0,077254	0,077232	0,077210	0,077190	0,077175	
26	0,076503	0,076480	0,076457	0,076436	0,076416	
27	0,075757	0,075734	0,075711	0,075689	0,075668	
28	0,075023	0,074997	0,074974	0,074951	0,074930	
29	0,074297	0,074270	0,074243	0,074221	0,074199	
30	0,073578	0,073551	0,073524	0,073498	0,073476	
31	0,072870	0,072839	0,072812	0,072786	0,072761	
32	0,072167	0,072137	0,072107	0,072079	0,072054	
33	0,071472	0,071441	0,071412	0,071381	0,071355	
34	0,070784	0,070752	0,070721	0,070692	0,070663	
35	0,070101	0,070069	0,070039	0,070007	0,069979	
36	0,069429	0,069394	0,069362	0,069332	0,069302	
37	0,068764	0,068727	0,068693	0,068661	0,068631	
38	0,068106	0,068068	0,068031	0,067998	0,067967	
39	0,067458	0,067417	0,067380	0,067343	0,067309	
40	0,066816	0,066773	0,066732	0,066696	0,066660	
41	0,066184	0,066136	0,066093	0,066053	0,066016	
42	0,065559	0,065509	0,065463	0,065420	0,065380	
43	0,064943	0,064888	0,064839	0,064793	0,064751	
44	0,064337	0,064277	0,064223	0,064173	0,064129	
45	0,063739	0,063674	0,063615	0,063562	0,063513	
46	0,063150	0,063080	0,063015	0,062957	0,062904	
47	0,062579	0,062494	0,062425	0,062360	0,062303	
48	0,062017	0,061925	0,061840	0,061771	0,061708	
49	0,061465	0,061364	0,061272	0,061189	0,061121	
50	0,060923	0,060813	0,060714	0,060623	0,060540	
51	0,060381	0,060265	0,060158	0,060059	0,059969	
52	0,059848	0,059723	0,059608	0,059501	0,059404	
53	0,059325	0,059189	0,059064	0,058950	0,058846	
54	0,058808	0,058663	0,058528	0,058405	0,058292	
55	0,058299	0,058144	0,058000	0,057866	0,057746	
56	0,057794	0,057630	0,057477	0,057335	0,057203	
57	0,057321	0,057120	0,056958	0,056806	0,056666	
58	0,056886	0,056641	0,056441	0,056282	0,056132	
59	0,056493	0,056198	0,055956	0,055759	0,055602	
60	0,056138	0,055798	0,055508	0,055268	0,055073	0,65
61	0,055804	0,055405	0,055069	0,054782	0,054546	0,68
62	0,055469	0,055022	0,054629	0,054297	0,054014	0,72
63	0,054985	0,054628	0,054188	0,053800	0,053475	0,75
64	0,054468	0,054087	0,053736	0,053303	0,052922	0,79
65	0,053492	0,053492	0,053117	0,052773	0,052347	0,84
66	0,052454	0,052454	0,052454	0,052088	0,051749	0,89
67	0,051477	0,051477	0,051477	0,051477	0,051117	0,94
68	0,050458	0,050458	0,050458	0,050458	0,050458	1,00
69	0,052491	0,052491	0,052491	0,052491	0,052491	
70	0,054695	0,054695	0,054695	0,054695	0,054695	
71	0,057080	0,057080	0,057080	0,057080	0,057080	
72	0,059681	0,059681	0,059681	0,059681	0,059681	
73	0,062523	0,062523	0,062523	0,062523	0,062523	
74	0,065638	0,065638	0,065638	0,065638	0,065638	
75	0,069075	0,069075	0,069075	0,069075	0,069075	

Tabella AM/1 - Maschi - 69 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE				
	1	2	3	4	>=5
20	0,085190	0,085177	0,085168	0,085162	0,085159
21	0,084355	0,084339	0,084326	0,084318	0,084311
22	0,083528	0,083511	0,083495	0,083481	0,083474
23	0,082715	0,082692	0,082675	0,082659	0,082646
24	0,081910	0,081886	0,081863	0,081846	0,081831
25	0,081113	0,081088	0,081064	0,081043	0,081026
26	0,080324	0,080299	0,080275	0,080251	0,080229
27	0,079544	0,079518	0,079493	0,079468	0,079446
28	0,078774	0,078745	0,078720	0,078695	0,078671
29	0,078012	0,077984	0,077954	0,077929	0,077905
30	0,077260	0,077229	0,077200	0,077171	0,077147
31	0,076518	0,076484	0,076454	0,076426	0,076396
32	0,075781	0,075747	0,075714	0,075685	0,075656
33	0,075053	0,075019	0,074985	0,074953	0,074924
34	0,074331	0,074298	0,074262	0,074231	0,074198
35	0,073616	0,073581	0,073548	0,073514	0,073482
36	0,072912	0,072875	0,072838	0,072806	0,072772
37	0,072216	0,072175	0,072137	0,072102	0,072070
38	0,071527	0,071487	0,071445	0,071408	0,071374
39	0,070848	0,070803	0,070762	0,070722	0,070685
40	0,070177	0,070129	0,070084	0,070044	0,070004
41	0,069515	0,069463	0,069416	0,069371	0,069331
42	0,068862	0,068807	0,068755	0,068708	0,068664
43	0,068218	0,068157	0,068103	0,068052	0,068006
44	0,067584	0,067517	0,067458	0,067404	0,067354
45	0,066959	0,066888	0,066822	0,066763	0,066710
46	0,066344	0,066267	0,066196	0,066131	0,066073
47	0,065749	0,065655	0,065578	0,065507	0,065444
48	0,065163	0,065061	0,064968	0,064892	0,064822
49	0,064589	0,064477	0,064376	0,064284	0,064209
50	0,064024	0,063905	0,063794	0,063694	0,063603
51	0,063462	0,063334	0,063215	0,063106	0,063007
52	0,062909	0,062770	0,062643	0,062526	0,062418
53	0,062366	0,062215	0,062078	0,061952	0,061836
54	0,061831	0,061669	0,061520	0,061385	0,061261
55	0,061304	0,061133	0,060973	0,060826	0,060692
56	0,060781	0,060601	0,060431	0,060274	0,060128
57	0,060296	0,060071	0,059893	0,059726	0,059571
58	0,059851	0,059579	0,059359	0,059182	0,059017
59	0,059454	0,059127	0,058859	0,058642	0,058467
60	0,059100	0,058722	0,058400	0,058136	0,057921
61	0,058770	0,058326	0,057955	0,057637	0,057375
62	0,058442	0,057946	0,057509	0,057143	0,056829
63	0,057953	0,057556	0,057067	0,056638	0,056277
64	0,057429	0,057006	0,056615	0,056136	0,055713
65	0,056855	0,056400	0,055984	0,055601	0,055129
66	0,055752	0,055752	0,055306	0,054899	0,054522
67	0,054713	0,054713	0,054713	0,054275	0,053875
68	0,053630	0,053630	0,053630	0,053630	0,053202
69	0,052491	0,052491	0,052491	0,052491	0,052491
70	0,054695	0,054695	0,054695	0,054695	0,054695
71	0,057080	0,057080	0,057080	0,057080	0,057080
72	0,059681	0,059681	0,059681	0,059681	0,059681
73	0,062523	0,062523	0,062523	0,062523	0,062523
74	0,065638	0,065638	0,065638	0,065638	0,065638
75	0,069075	0,069075	0,069075	0,069075	0,069075

Tabella AM/1 - Maschi - 70 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE				
	1	2	3	4	>=5
20	0,089553	0,089538	0,089529	0,089521	0,089519
21	0,088676	0,088658	0,088644	0,088635	0,088627
22	0,087908	0,087788	0,087771	0,087756	0,087748
23	0,086954	0,086929	0,086909	0,086892	0,086878
24	0,086109	0,086082	0,086058	0,086039	0,086022
25	0,085272	0,085245	0,085219	0,085195	0,085175
26	0,084445	0,084417	0,084390	0,084365	0,084340
27	0,083625	0,083597	0,083570	0,083543	0,083517
28	0,082818	0,082785	0,082757	0,082731	0,082704
29	0,082019	0,081987	0,081955	0,081927	0,081900
30	0,081229	0,081196	0,081163	0,081131	0,081104
31	0,080451	0,080414	0,080380	0,080348	0,080317
32	0,079677	0,079641	0,079604	0,079572	0,079541
33	0,078915	0,078876	0,078841	0,078803	0,078771
34	0,078157	0,078119	0,078081	0,078046	0,078010
35	0,077408	0,077369	0,077332	0,077294	0,077259
36	0,076669	0,076627	0,076588	0,076551	0,076514
37	0,075939	0,075894	0,075853	0,075814	0,075778
38	0,075217	0,075172	0,075127	0,075085	0,075047
39	0,074506	0,074455	0,074411	0,074366	0,074325
40	0,073803	0,073749	0,073700	0,073655	0,073611
41	0,073109	0,073052	0,072999	0,072950	0,072906
42	0,072425	0,072364	0,072307	0,072255	0,072207
43	0,071751	0,071684	0,071624	0,071568	0,071516
44	0,071088	0,071015	0,070949	0,070889	0,070834
45	0,070435	0,070355	0,070284	0,070218	0,070159
46	0,069793	0,069706	0,069628	0,069557	0,069492
47	0,069171	0,069067	0,068981	0,068904	0,068833
48	0,068561	0,068448	0,068344	0,068260	0,068183
49	0,067962	0,067840	0,067726	0,067625	0,067542
50	0,067375	0,067242	0,067120	0,067009	0,066908
51	0,066790	0,066648	0,066516	0,066396	0,066286
52	0,066216	0,066062	0,065921	0,065791	0,065673
53	0,065653	0,065485	0,065333	0,065195	0,065066
54	0,065098	0,064919	0,064755	0,064605	0,064467
55	0,064553	0,064363	0,064186	0,064023	0,063874
56	0,064013	0,063812	0,063624	0,063451	0,063289
57	0,063513	0,063265	0,063068	0,062882	0,062710
58	0,063060	0,062759	0,062515	0,062319	0,062136
59	0,062661	0,062298	0,062001	0,061760	0,061566
60	0,062309	0,061891	0,061532	0,061239	0,061000
61	0,061987	0,061494	0,061081	0,060728	0,060438
62	0,061670	0,061118	0,060633	0,060225	0,059878
63	0,061177	0,060735	0,060192	0,059714	0,059312
64	0,060650	0,060178	0,059743	0,059209	0,058739
65	0,060069	0,059562	0,059099	0,058672	0,058147
66	0,059434	0,058905	0,058408	0,057953	0,057534
67	0,058826	0,058326	0,057808	0,057319	0,056874
68	0,057172	0,057172	0,057172	0,056664	0,056185
69	0,055958	0,055958	0,055958	0,055958	0,055460
70	0,054695	0,054695	0,054695	0,054695	0,054695
71	0,057080	0,057080	0,057080	0,057080	0,057080
72	0,059681	0,059681	0,059681	0,059681	0,059681
73	0,062523	0,062523	0,062523	0,062523	0,062523
74	0,065638	0,065638	0,065638	0,065638	0,065638
75	0,069075	0,069075	0,069075	0,069075	0,069075

Tabella AM/1 - Maschi - 71 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE				
	1	2	3	4	>=5
20	0,094256	0,094240	0,094231	0,094221	0,094218
21	0,093334	0,093315	0,093299	0,093289	0,093281
22	0,092422	0,092400	0,092381	0,092365	0,092355
23	0,091524	0,091496	0,091475	0,091456	0,091440
24	0,090636	0,090607	0,090580	0,090558	0,090540
25	0,089757	0,089728	0,089698	0,089671	0,089650
26	0,088888	0,088857	0,088827	0,088798	0,088772
27	0,088026	0,087996	0,087965	0,087935	0,087907
28	0,087179	0,087143	0,087112	0,087082	0,087052
29	0,086339	0,086304	0,086268	0,086237	0,086208
30	0,085510	0,085472	0,085437	0,085401	0,085372
31	0,084693	0,084651	0,084615	0,084579	0,084544
32	0,083880	0,083840	0,083800	0,083763	0,083728
33	0,083079	0,083037	0,082997	0,082957	0,082921
34	0,082284	0,082242	0,082201	0,082161	0,082121
35	0,081498	0,081454	0,081413	0,081371	0,081332
36	0,080722	0,080675	0,080632	0,080591	0,080551
37	0,079957	0,079905	0,079860	0,079817	0,079777
38	0,079199	0,079148	0,079098	0,079052	0,079011
39	0,078452	0,078397	0,078347	0,078297	0,078252
40	0,077715	0,077656	0,077601	0,077551	0,077502
41	0,076987	0,076924	0,076865	0,076811	0,076762
42	0,076271	0,076203	0,076141	0,076083	0,076029
43	0,075565	0,075490	0,075423	0,075362	0,075304
44	0,074870	0,074790	0,074716	0,074650	0,074588
45	0,074187	0,074099	0,074019	0,073946	0,073881
46	0,073515	0,073420	0,073332	0,073254	0,073181
47	0,072866	0,072750	0,072657	0,072571	0,072492
48	0,072230	0,072104	0,071990	0,071897	0,071811
49	0,071606	0,071469	0,071345	0,071232	0,071140
50	0,070994	0,070847	0,070712	0,070589	0,070477
51	0,070387	0,070229	0,070083	0,069949	0,069827
52	0,069791	0,069620	0,069463	0,069320	0,069187
53	0,069206	0,069020	0,068852	0,068697	0,068555
54	0,068632	0,068433	0,068250	0,068084	0,067931
55	0,068068	0,067857	0,067661	0,067479	0,067314
56	0,067510	0,067287	0,067079	0,066885	0,066705
57	0,066998	0,066722	0,066502	0,066296	0,066104
58	0,066537	0,066203	0,065930	0,065712	0,065508
59	0,066137	0,065733	0,065403	0,065134	0,064918
60	0,065790	0,065324	0,064925	0,064598	0,064332
61	0,065480	0,064931	0,064470	0,064077	0,063754
62	0,065179	0,064562	0,064021	0,063566	0,063179
63	0,064684	0,064190	0,063584	0,063051	0,062603
64	0,064155	0,063627	0,063142	0,062545	0,062020
65	0,063573	0,063005	0,062486	0,062009	0,061423
66	0,062933	0,062340	0,061783	0,061275	0,060807
67	0,062403	0,061760	0,061178	0,060632	0,060133
68	0,061168	0,061168	0,060538	0,059968	0,059432
69	0,059868	0,059868	0,059868	0,059252	0,058694
70	0,058518	0,058518	0,058518	0,058518	0,057916
71	0,057080	0,057080	0,057080	0,057080	0,057080
72	0,059681	0,059681	0,059681	0,059681	0,059681
73	0,062523	0,062523	0,062523	0,062523	0,062523
74	0,065638	0,065638	0,065638	0,065638	0,065638
75	0,069075	0,069075	0,069075	0,069075	0,069075

Tabella AM/1 - Maschi - 72 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE				
	1	2	3	4	>=5
20	0,098888	0,098870	0,098860	0,098850	0,098847
21	0,097921	0,097900	0,097882	0,097872	0,097862
22	0,096966	0,096942	0,096920	0,096903	0,096892
23	0,096025	0,095995	0,095971	0,095950	0,095933
24	0,095095	0,095063	0,095033	0,095010	0,094989
25	0,094174	0,094141	0,094110	0,094079	0,094057
26	0,093264	0,093230	0,093197	0,093166	0,093136
27	0,092362	0,092328	0,092294	0,092261	0,092231
28	0,091475	0,091435	0,091400	0,091367	0,091335
29	0,090595	0,090556	0,090516	0,090483	0,090450
30	0,089727	0,089686	0,089647	0,089608	0,089575
31	0,088871	0,088826	0,088785	0,088746	0,088708
32	0,088021	0,087977	0,087932	0,087892	0,087854
33	0,087182	0,087136	0,087092	0,087048	0,087008
34	0,086350	0,086305	0,086258	0,086215	0,086171
35	0,085528	0,085479	0,085434	0,085388	0,085345
36	0,084715	0,084665	0,084617	0,084572	0,084526
37	0,083915	0,083859	0,083809	0,083762	0,083717
38	0,083122	0,083067	0,083011	0,082962	0,082915
39	0,082342	0,082280	0,082225	0,082170	0,082121
40	0,081571	0,081506	0,081445	0,081390	0,081337
41	0,080811	0,080741	0,080677	0,080616	0,080562
42	0,080061	0,079987	0,079918	0,079854	0,079795
43	0,079325	0,079242	0,079169	0,079101	0,079038
44	0,078599	0,078511	0,078430	0,078357	0,078290
45	0,077888	0,077790	0,077702	0,077622	0,077550
46	0,077187	0,077082	0,076986	0,076899	0,076820
47	0,076512	0,076384	0,076280	0,076185	0,076099
48	0,075850	0,075711	0,075585	0,075483	0,075388
49	0,075203	0,075052	0,074914	0,074790	0,074688
50	0,074568	0,074406	0,074257	0,074121	0,073996
51	0,073939	0,073764	0,073603	0,073455	0,073321
52	0,073320	0,073132	0,072960	0,072800	0,072654
53	0,072716	0,072512	0,072325	0,072154	0,071998
54	0,072124	0,071905	0,071702	0,071518	0,071350
55	0,071542	0,071309	0,071092	0,070893	0,070710
56	0,070968	0,070722	0,070492	0,070277	0,070080
57	0,070444	0,070139	0,069896	0,069669	0,069457
58	0,069979	0,069608	0,069307	0,069066	0,068842
59	0,069580	0,069133	0,068768	0,068469	0,068232
60	0,069241	0,068724	0,068283	0,067921	0,067628
61	0,068944	0,068335	0,067825	0,067390	0,067034
62	0,068661	0,067978	0,067378	0,066875	0,066447
63	0,068389	0,067621	0,066947	0,066357	0,065862
64	0,068124	0,067256	0,066516	0,065854	0,065273
65	0,067866	0,066889	0,066183	0,065533	0,064873
66	0,067615	0,066538	0,065811	0,065154	0,064507
67	0,067369	0,066182	0,065435	0,064727	0,064057
68	0,067128	0,065831	0,065082	0,064325	0,063622
69	0,066891	0,065484	0,064682	0,063925	0,063191
70	0,066658	0,065141	0,064287	0,063528	0,062758
71	0,066429	0,064802	0,063892	0,063125	0,062323
72	0,066204	0,064467	0,063492	0,062715	0,061914
73	0,065983	0,064136	0,063111	0,062325	0,061525
74	0,065766	0,063809	0,062744	0,061948	0,061152
75	0,065553	0,063482	0,062377	0,061572	0,060778

Tabella AF-5 (femmine)

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI).

ETA'	ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO						Coefficienti di conversione della pensione, calcolata in base alla Sezione I, nei casi di liquidazione della pensione di anzianità in età inferiore a 65 anni con decorrenza 1/2/2002 e successiva.
	0	1	2	3	4	>=5	
20	1,877427	1,872137	1,866988				
21	1,740335	1,735331	1,730445	1,725682			
22	1,612719	1,607510	1,602888	1,598373	0,593976		
23	1,494532	1,489385	1,484574	1,480306	1,476137	1,472075	
24	1,385086	1,380418	1,375663	1,371221	1,367278	1,363427	
25	1,284416	1,279818	1,275505	1,271112	1,267008	1,263365	
26	1,192478	1,188101	1,183849	1,179859	1,175796	1,171998	
27	1,108518	1,104433	1,100380	1,096442	1,092746	1,088983	
28	1,031902	1,027958	1,024170	1,020412	1,016760	1,013333	
29	0,961234	0,957531	0,953872	0,950357	0,946869	0,943480	
30	0,896325	0,892764	0,889324	0,885926	0,882662	0,879422	
31	0,836544	0,833056	0,829746	0,826549	0,823391	0,820357	
32	0,781240	0,777933	0,774689	0,771611	0,768638	0,765701	
33	0,730095	0,726840	0,723763	0,720745	0,717882	0,715116	
34	0,682764	0,679583	0,676553	0,673689	0,670880	0,668215	
35	0,638826	0,635833	0,632871	0,630049	0,627382	0,624766	
36	0,597964	0,595129	0,592340	0,589581	0,586952	0,584467	
37	0,559982	0,557255	0,554613	0,552014	0,549443	0,546993	
38	0,524603	0,522025	0,519483	0,517020	0,514597	0,512200	
39	0,491616	0,489182	0,486778	0,484408	0,482111	0,479852	
40	0,460806	0,458520	0,456250	0,454008	0,451797	0,449655	
41	0,432022	0,429863	0,427730	0,425613	0,423521	0,421459	
42	0,405164	0,403081	0,401066	0,399076	0,397100	0,395149	
43	0,380061	0,378066	0,376122	0,374242	0,372386	0,370542	
44	0,356572	0,354664	0,352803	0,350989	0,349234	0,347502	
45	0,334595	0,332758	0,330977	0,329240	0,327547	0,325910	
46	0,314029	0,312252	0,310538	0,308876	0,307255	0,305675	
47	0,294751	0,293054	0,291396	0,289796	0,288246	0,286733	
48	0,276693	0,275072	0,273489	0,271941	0,270448	0,269001	
49	0,259783	0,258220	0,256707	0,255229	0,253785	0,252392	
50	0,243939	0,242441	0,240982	0,239570	0,238191	0,236843	
51	-	0,227668	0,226270	0,224908	0,223590	0,222303	
52			0,212502	0,211197	0,209926	0,208696	
53				0,198372	0,197153	0,195967	
54					0,185200	0,184062	
55						0,172911	0,44
56						0,162461	0,48
57						0,152656	0,51
58						0,143425	0,55
59						0,134711	0,60
60						0,126474	0,65
61						0,118664	0,70
62						0,111234	0,77
63						0,104143	0,84
64						0,097359	0,91
65						0,090867	1,00

Tabella AF-4 (femmine)

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI).

ETA'	ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO						Coefficienti di conversione della pensione, calcolata in base alla Sezione I, nei casi di liquidazione della pensione di anzianità in età inferiore a 65 anni.
	0	1	2	3	4	>=5	
20	1,173410	1,173410	1,171215				
21	1,097184	1,097184	1,095026	1,092979			
22	1,025464	1,025464	1,023189	1,021177			
23	0,958456	0,958456	0,956147	0,954026	0,952151	0,950370	
24	0,896076	0,896076	0,893786	0,825397	0,889655	0,887906	
25	0,838166	0,838166	0,835935	0,833800	0,831791	0,829945	
26	0,784949	0,784949	0,782769	0,780686	0,778691	0,776815	
27	0,736055	0,736055	0,733957	0,731945	0,729997	0,728132	
28	0,691061	0,691061	0,689039	0,687101	0,685192	0,683369	
29	0,649444	0,649444	0,647502	0,645609	0,643792	0,642004	
30	0,610871	0,610871	0,608984	0,607163	0,605387	0,603683	
31	0,575022	0,575022	0,573209	0,571439	0,569730	0,568064	
32	0,541687	0,541687	0,539875	0,538174	0,536512	0,534907	
33	0,510572	0,510572	0,508813	0,507112	0,505514	0,503952	
34	0,481597	0,481597	0,479818	0,478164	0,476566	0,475064	
35	0,454579	0,454579	0,452805	0,451133	0,449579	0,448076	
36	0,429261	0,429261	0,427557	0,425889	0,424315	0,422854	
37	0,405530	0,405530	0,403884	0,402280	0,400711	0,399230	
38	0,383296	0,383296	0,381677	0,380127	0,378619	0,377141	
39	0,362426	0,362426	0,360853	0,359329	0,357870	0,356450	
40	0,342764	0,342764	0,341277	0,339796	0,338361	0,336987	
41	0,324247	0,324247	0,322822	0,321422	0,320026	0,318675	
42	0,306803	0,306803	0,305434	0,304092	0,302773	0,301458	
43	0,290366	0,290366	0,289037	0,287747	0,286482	0,285240	
44	0,274855	0,274855	0,273568	0,272316	0,271101	0,269909	
45	0,260221	0,260221	0,258965	0,257753	0,256573	0,255428	
46	0,246408	0,246408	0,245180	0,243996	0,242854	0,241742	
47	0,233362	0,233362	0,232161	0,231004	0,229889	0,228812	
48	0,221044	0,221044	0,219876	0,218744	0,217654	0,216603	
49	0,209409	0,209409	0,208270	0,207169	0,206103	0,205075	
50	0,198418	0,198418	0,197308	0,196235	0,195198	0,194193	
51	0,188046	0,188046	0,186964	0,185918	0,184907	0,183930	
52			0,177207	0,176188	0,175202	0,174249	
53				0,167014	0,166054	0,165125	
54					0,157424	0,156518	
55						0,148391	0,47
56						0,140716	0,51
57						0,133453	0,54
58						0,126552	0,58
59						0,119976	0,62
60						0,113699	0,67
61						0,107686	0,72
62						0,101901	0,78
63						0,096316	0,85
64						0,090905	0,92
65						0,085659	1,00

Tabella AF-3 (femmine)

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI).

Coefficienti di conversione della pensione, calcolata in base alla Sezione I, nei casi di liquidazione della pensione di anzianità in età inferiore a 65 anni.

ETA'	ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO					
	1	2	3	4	>=5	
20	0,458864	0,458482				
21	0,437670	0,437275	0,436911			
22	0,417360	0,416900	0,416524			
23	0,398011	0,397513	0,397075	0,396716	0,396386	
24	0,379639	0,379113	0,378638	0,378221	0,377880	
25	0,362226	0,361694	0,361193	0,360741	0,360343	
26	0,345868	0,345327	0,344820	0,344342	0,343911	
27	0,330524	0,329982	0,329466	0,328981	0,328526	
28	0,316090	0,315559	0,315041	0,314549	0,314086	
29	0,302458	0,301945	0,301437	0,300943	0,300472	
30	0,289563	0,289060	0,288569	0,288084	0,287612	
31	0,277336	0,276848	0,276367	0,275898	0,275434	
32	0,265747	0,265251	0,264784	0,264324	0,263876	
33	0,254732	0,254243	0,253769	0,253322	0,252882	
34	0,244281	0,243778	0,243310	0,242856	0,242429	
35	0,234363	0,233845	0,233363	0,232916	0,232481	
36	0,224915	0,224405	0,223909	0,223448	0,223019	
37	0,215899	0,215402	0,214914	0,214439	0,213997	
38	0,207303	0,206806	0,206330	0,205862	0,205407	
39	0,199109	0,198606	0,198129	0,197673	0,197226	
40	0,191267	0,190776	0,190294	0,189838	0,189401	
41	0,183780	0,183287	0,182816	0,182355	0,181917	
42	0,176621	0,176129	0,175656	0,175205	0,174763	
43	0,169771	0,169275	0,168804	0,168350	0,167919	
44	0,163212	0,162713	0,162238	0,161786	0,161352	
45	0,156927	0,156426	0,155948	0,155493	0,155060	
46	0,150901	0,150399	0,149919	0,149461	0,149025	
47	0,145118	0,144615	0,144134	0,143674	0,143235	
48	0,139577	0,139070	0,138588	0,138127	0,137686	
49	0,134269	0,133756	0,133270	0,132808	0,132366	
50	0,129190	0,128667	0,128175	0,127710	0,127267	
51	0,124333	0,123804	0,123303	0,122832	0,122386	
52		0,119149	0,118642	0,118162	0,117710	
53			0,114183	0,113697	0,113237	
54				0,109418	0,108953	
55					0,104845	0,54
56					0,100908	0,57
57					0,097127	0,60
58					0,093479	0,64
59					0,089953	0,68
60					0,086539	0,72
61					0,083221	0,77
62					0,079984	0,82
63					0,076813	0,87
64					0,073692	0,93
65					0,070617	1,00

Tabella AF-2,25 (femmine)

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI).

Coefficienti di conversione della pensione, calcolata in base alla Sezione I, nei casi di liquidazione della pensione di anzianità in età inferiore a 65 anni.

ETA'	ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO					
	1	2	3	4	>=5	
20	0,157648	0,157553				
21	0,154252	0,154148	0,154055			
22	0,150941	0,150824	0,150723	0,150632	0,150561	
23	0,147712	0,147584	0,147470	0,147371	0,147282	
24	0,144560	0,144424	0,144299	0,144188	0,144091	
25	0,141480	0,141341	0,141208	0,141086	0,140977	
26	0,138483	0,138327	0,138190	0,138061	0,137941	
27	0,135551	0,135394	0,135241	0,135108	0,134981	
28	0,132693	0,132523	0,132369	0,132220	0,132090	
29	0,129903	0,129727	0,129560	0,129410	0,129264	
30	0,127178	0,126993	0,126820	0,126657	0,126510	
31	0,124518	0,124326	0,124145	0,123976	0,123817	
32	0,121915	0,121719	0,121532	0,121354	0,121189	
33	0,119374	0,119170	0,118979	0,118796	0,118622	
34	0,116894	0,116681	0,116481	0,116294	0,116115	
35	0,114477	0,114252	0,114043	0,113848	0,113665	
36	0,112119	0,111884	0,111664	0,111460	0,111269	
37	0,109822	0,109573	0,109342	0,109128	0,108928	
38	0,107579	0,107321	0,107077	0,106852	0,106642	
39	0,105395	0,105121	0,104868	0,104630	0,104411	
40	0,103261	0,102977	0,102709	0,102462	0,102230	
41	0,101176	0,100881	0,100603	0,100342	0,100100	
42	0,099142	0,098833	0,098545	0,098274	0,098019	
43	0,097159	0,096834	0,096533	0,096251	0,095986	
44	0,095223	0,094885	0,094567	0,094272	0,093997	
45	0,093332	0,092980	0,092650	0,092339	0,092052	
46	0,091480	0,091119	0,090775	0,090453	0,090150	
47	0,089663	0,089291	0,088939	0,088603	0,088289	
48	0,087876	0,087500	0,087137	0,086793	0,086465	
49	0,086117	0,085735	0,085368	0,085014	0,084678	
50	0,084390	0,084000	0,083628	0,083270	0,082924	
51	0,082695	0,082296	0,081915	0,081552	0,081203	
52		0,080626	0,080237	0,079866	0,079512	
53			0,078591	0,078212	0,077850	
54				0,076584	0,076214	
55					0,074601	0,60
56					0,073007	0,62
57					0,071431	0,65
58					0,069872	0,69
59					0,068328	0,72
60					0,066794	0,76
61					0,065268	0,80
62					0,063693	0,84
63					0,062132	0,89
64					0,060579	0,94
65					0,059033	1,00

Tabella AF/1 - Femmine - 66 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE				
	1	2	3	4	>=5
20	0,075032	0,075020	0,075011	0,075006	0,075003
21	0,074300	0,074285	0,074274	0,074265	0,074261
22	0,073578	0,073560	0,073546	0,073535	0,073526
23	0,072861	0,072844	0,072827	0,072813	0,072801
24	0,072153	0,072134	0,072117	0,072100	0,072086
25	0,071453	0,071432	0,071413	0,071396	0,071380
26	0,070763	0,070739	0,070718	0,070699	0,070683
27	0,070079	0,070055	0,070031	0,070011	0,069992
28	0,069404	0,069377	0,069354	0,069331	0,069310
29	0,068738	0,068709	0,068681	0,068659	0,068636
30	0,068079	0,068048	0,068019	0,067992	0,067970
31	0,067428	0,067395	0,067365	0,067336	0,067309
32	0,066783	0,066749	0,066717	0,066686	0,066659
33	0,066147	0,066110	0,066076	0,066044	0,066015
34	0,065518	0,065479	0,065443	0,065408	0,065377
35	0,064897	0,064856	0,064816	0,064780	0,064747
36	0,064287	0,064239	0,064197	0,064159	0,064123
37	0,063682	0,063634	0,063587	0,063546	0,063507
38	0,063088	0,063033	0,062985	0,062939	0,062898
39	0,062500	0,062443	0,062389	0,062342	0,062296
40	0,061919	0,061858	0,061801	0,061749	0,061702
41	0,061347	0,061282	0,061221	0,061165	0,061114
42	0,060783	0,060713	0,060648	0,060587	0,060532
43	0,060224	0,060150	0,060081	0,060017	0,059957
44	0,059673	0,059594	0,059521	0,059453	0,059389
45	0,059129	0,059045	0,058968	0,058895	0,058828
46	0,058589	0,058503	0,058420	0,058343	0,058272
47	0,058058	0,057965	0,057880	0,057798	0,057722
48	0,057533	0,057436	0,057344	0,057258	0,057178
49	0,057012	0,056912	0,056815	0,056724	0,056640
50	0,056497	0,056391	0,056291	0,056196	0,056106
51	0,055984	0,055874	0,055770	0,055671	0,055577
52	0,055473	0,055360	0,055252	0,055149	0,055052
53	0,054969	0,054850	0,054739	0,054632	0,054530
54	0,054467	0,054346	0,054228	0,054118	0,054012
55	0,053967	0,053842	0,053723	0,053607	0,053497
56	0,053469	0,053341	0,053218	0,053099	0,052984
57	0,052975	0,052838	0,052712	0,052590	0,052473
58	0,052375	0,052342	0,052207	0,052083	0,051962
59	0,051782	0,051743	0,051709	0,051576	0,051453
60	0,051191	0,051146	0,051108	0,051076	0,050944
61	0,050589	0,050539	0,050495	0,050456	0,050425
62	0,050057	0,050004	0,049954	0,049910	0,049872
63	0,049450	0,049450	0,049397	0,049347	0,049304
64	0,048818	0,048818	0,048818	0,048765	0,048717
65	0,048156	0,048156	0,048156	0,048156	0,048105
66	0,047471	0,047471	0,047471	0,047471	0,047471
67	0,049271	0,049271	0,049271	0,049271	0,049271
68	0,051224	0,051224	0,051224	0,051224	0,051224
69	0,053337	0,053337	0,053337	0,053337	0,053337
70	0,055634	0,055634	0,055634	0,055634	0,055634
71	0,058114	0,058114	0,058114	0,058114	0,058114
72	0,060818	0,060818	0,060818	0,060818	0,060818
73	0,063774	0,063774	0,063774	0,063774	0,063774
74	0,067022	0,067022	0,067022	0,067022	0,067022
75	0,070599	0,070599	0,070599	0,070599	0,070599

0,76
0,79
0,83
0,87
0,91
0,95
1,00

Tabella AF/1 - Femmine - 67 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE				
	1	2	3	4	>=5
20	0,078766	0,078753	0,078744	0,078739	0,078733
21	0,077999	0,077983	0,077969	0,077960	0,077955
22	0,077242	0,077223	0,077207	0,077194	0,077185
23	0,076490	0,076471	0,076453	0,076437	0,076425
24	0,075748	0,075726	0,075708	0,075689	0,075674
25	0,075015	0,074991	0,074970	0,074952	0,074933
26	0,074290	0,074264	0,074242	0,074221	0,074203
27	0,073573	0,073547	0,073521	0,073499	0,073479
28	0,072867	0,072837	0,072812	0,072785	0,072763
29	0,072169	0,072137	0,072107	0,072082	0,072057
30	0,071478	0,071444	0,071412	0,071383	0,071358
31	0,070797	0,070761	0,070727	0,070696	0,070666
32	0,070121	0,070083	0,070048	0,070015	0,069984
33	0,069455	0,069415	0,069378	0,069342	0,069309
34	0,068797	0,068753	0,068714	0,068676	0,068641
35	0,068148	0,068101	0,068058	0,068018	0,067982
36	0,067509	0,067457	0,067411	0,067368	0,067328
37	0,066877	0,066823	0,066772	0,066726	0,066683
38	0,066255	0,066196	0,066142	0,066092	0,066046
39	0,065640	0,065578	0,065520	0,065466	0,065416
40	0,065035	0,064967	0,064904	0,064847	0,064794
41	0,064437	0,064365	0,064298	0,064236	0,064179
42	0,063848	0,063770	0,063698	0,063632	0,063571
43	0,063265	0,063184	0,063107	0,063036	0,062971
44	0,062691	0,062604	0,062523	0,062447	0,062377
45	0,062123	0,062031	0,061946	0,061865	0,061790
46	0,061561	0,061465	0,061374	0,061289	0,061210
47	0,061008	0,060905	0,060810	0,060720	0,060637
48	0,060461	0,060354	0,060252	0,060158	0,060069
49	0,059919	0,059807	0,059702	0,059601	0,059508
50	0,059384	0,059267	0,059157	0,059051	0,058951
51	0,058849	0,058729	0,058613	0,058505	0,058400
52	0,058320	0,058194	0,058074	0,057961	0,057853
53	0,057796	0,057665	0,057541	0,057423	0,057311
54	0,057275	0,057140	0,057010	0,056888	0,056771
55	0,056755	0,056617	0,056485	0,056357	0,056235
56	0,056238	0,056097	0,055961	0,055830	0,055702
57	0,055726	0,055575	0,055435	0,055300	0,055171
58	0,055097	0,055061	0,054911	0,054773	0,054640
59	0,054475	0,054431	0,054395	0,054248	0,054111
60	0,053856	0,053807	0,053763	0,053728	0,053582
61	0,053227	0,053170	0,053121	0,053078	0,053043
62	0,052669	0,052610	0,052554	0,052506	0,052464
63	0,052089	0,052030	0,051971	0,051917	0,051868
64	0,051423	0,051423	0,051366	0,051307	0,051253
65	0,050726	0,050726	0,050726	0,050669	0,050612
66	0,050003	0,050003	0,050003	0,050003	0,049947
67	0,049271	0,049271	0,049271	0,049271	0,049271
68	0,051224	0,051224	0,051224	0,051224	0,051224
69	0,053337	0,053337	0,053337	0,053337	0,053337
70	0,055634	0,055634	0,055634	0,055634	0,055634
71	0,058114	0,058114	0,058114	0,058114	0,058114
72	0,060818	0,060818	0,060818	0,060818	0,060818
73	0,063774	0,063774	0,063774	0,063774	0,063774
74	0,067022	0,067022	0,067022	0,067022	0,067022
75	0,070599	0,070599	0,070599	0,070599	0,070599

0,72
0,75
0,79
0,82
0,86
0,90
0,95
1,00

Tabella AF/1 - Femmine - 68 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE				
	1	2	3	4	>=5
20	0,082828	0,082813	0,082803	0,082797	0,082792
21	0,082022	0,082004	0,081990	0,081979	0,081974
22	0,081226	0,081205	0,081188	0,081174	0,081163
23	0,080437	0,080417	0,080396	0,080379	0,080364
24	0,079658	0,079635	0,079614	0,079594	0,079576
25	0,078888	0,078862	0,078839	0,078819	0,078799
26	0,078128	0,078099	0,078074	0,078051	0,078030
27	0,077375	0,077346	0,077318	0,077293	0,077270
28	0,076634	0,076600	0,076572	0,076544	0,076519
29	0,075901	0,075866	0,075833	0,075805	0,075777
30	0,075177	0,075139	0,075104	0,075072	0,075044
31	0,074462	0,074422	0,074385	0,074351	0,074318
32	0,073754	0,073712	0,073673	0,073635	0,073602
33	0,073055	0,073010	0,072970	0,072931	0,072894
34	0,072365	0,072318	0,072273	0,072232	0,072193
35	0,071685	0,071634	0,071585	0,071542	0,071502
36	0,071015	0,070958	0,070907	0,070860	0,070817
37	0,070354	0,070294	0,070237	0,070187	0,070140
38	0,069702	0,069638	0,069578	0,069522	0,069472
39	0,069060	0,068991	0,068926	0,068867	0,068811
40	0,068427	0,068351	0,068282	0,068219	0,068160
41	0,067802	0,067722	0,067647	0,067579	0,067516
42	0,067186	0,067099	0,067021	0,066947	0,066880
43	0,066578	0,066487	0,066402	0,066324	0,066251
44	0,065977	0,065882	0,065791	0,065708	0,065631
45	0,065385	0,065283	0,065188	0,065100	0,065016
46	0,064799	0,064693	0,064591	0,064498	0,064410
47	0,064222	0,064108	0,064003	0,063904	0,063811
48	0,063653	0,063534	0,063421	0,063318	0,063219
49	0,063089	0,062965	0,062847	0,062735	0,062633
50	0,062530	0,062402	0,062279	0,062162	0,062052
51	0,061975	0,061841	0,061714	0,061592	0,061477
52	0,061424	0,061285	0,061152	0,061026	0,060907
53	0,060880	0,060734	0,060597	0,060467	0,060341
54	0,060338	0,060189	0,060045	0,059910	0,059781
55	0,059799	0,059646	0,059499	0,059357	0,059222
56	0,059262	0,059105	0,058954	0,058809	0,058668
57	0,058732	0,058564	0,058409	0,058259	0,058115
58	0,058071	0,058030	0,057865	0,057711	0,057563
59	0,057417	0,057369	0,057329	0,057164	0,057013
60	0,056768	0,056713	0,056666	0,056626	0,056463
61	0,056107	0,056044	0,055990	0,055944	0,055904
62	0,055524	0,055457	0,055395	0,055342	0,055295
63	0,054914	0,054849	0,054784	0,054723	0,054670
64	0,054274	0,054213	0,054148	0,054084	0,054024
65	0,053538	0,053538	0,053478	0,053415	0,053351
66	0,052775	0,052775	0,052775	0,052716	0,052654
67	0,052002	0,052002	0,052002	0,052002	0,051944
68	0,051224	0,051224	0,051224	0,051224	0,051224
69	0,053337	0,053337	0,053337	0,053337	0,053337
70	0,055634	0,055634	0,055634	0,055634	0,055634
71	0,058114	0,058114	0,058114	0,058114	0,058114
72	0,060818	0,060818	0,060818	0,060818	0,060818
73	0,063774	0,063774	0,063774	0,063774	0,063774
74	0,067022	0,067022	0,067022	0,067022	0,067022
75	0,070599	0,070599	0,070599	0,070599	0,070599

0,69
0,72
0,75
0,78
0,82
0,86
0,90
0,95
1,00

Tabella AF/1 - Femmine - 69 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE				
	1	2	3	4	>=5
20	0,087258	0,087243	0,087231	0,087224	0,087219
21	0,086410	0,086391	0,086375	0,086364	0,086357
22	0,085574	0,085550	0,085531	0,085515	0,085504
23	0,084744	0,084721	0,084697	0,084678	0,084663
24	0,083924	0,083898	0,083876	0,083853	0,083833
25	0,083114	0,083085	0,083059	0,083038	0,083015
26	0,082315	0,082283	0,082255	0,082229	0,082207
27	0,081523	0,081492	0,081460	0,081432	0,081407
28	0,080744	0,080707	0,080676	0,080645	0,080617
29	0,079975	0,079936	0,079899	0,079867	0,079836
30	0,079214	0,079172	0,079133	0,079096	0,079066
31	0,078462	0,078418	0,078377	0,078339	0,078302
32	0,077719	0,077672	0,077628	0,077587	0,077549
33	0,076985	0,076936	0,076889	0,076846	0,076806
34	0,076261	0,076207	0,076159	0,076113	0,076070
35	0,075547	0,075490	0,075437	0,075387	0,075343
36	0,074845	0,074781	0,074724	0,074671	0,074623
37	0,074151	0,074084	0,074021	0,073965	0,073913
38	0,073468	0,073395	0,073330	0,073267	0,073212
39	0,072795	0,072717	0,072646	0,072580	0,072518
40	0,072131	0,072047	0,071970	0,071900	0,071835
41	0,071476	0,071388	0,071305	0,071229	0,071159
42	0,070832	0,070737	0,070650	0,070567	0,070492
43	0,070196	0,070096	0,070002	0,069914	0,069834
44	0,069569	0,069462	0,069362	0,069269	0,069184
45	0,068950	0,068837	0,068732	0,068633	0,068541
46	0,068338	0,068220	0,068108	0,068004	0,067906
47	0,067737	0,067610	0,067493	0,067383	0,067279
48	0,067143	0,067010	0,066885	0,066770	0,066660
49	0,066555	0,066417	0,066286	0,066162	0,066048
50	0,065974	0,065830	0,065694	0,065564	0,065442
51	0,065395	0,065247	0,065104	0,064971	0,064842
52	0,064822	0,064667	0,064520	0,064380	0,064247
53	0,064256	0,064095	0,063942	0,063796	0,063658
54	0,063694	0,063527	0,063367	0,063216	0,063072
55	0,063133	0,062963	0,062799	0,062640	0,062491
56	0,062576	0,062401	0,062233	0,062070	0,061913
57	0,062026	0,061838	0,061665	0,061499	0,061339
58	0,061330	0,061128	0,061099	0,060929	0,060765
59	0,060642	0,060589	0,060544	0,060361	0,060193
60	0,059960	0,059898	0,059845	0,059802	0,059621
61	0,059266	0,059196	0,059136	0,059083	0,059040
62	0,058563	0,058580	0,058511	0,058451	0,058398
63	0,058014	0,057941	0,057868	0,057800	0,057741
64	0,057340	0,057273	0,057201	0,057129	0,057062
65	0,056630	0,056563	0,056497	0,056426	0,056355
66	0,055824	0,055824	0,055757	0,055691	0,055622
67	0,055006	0,055006	0,055006	0,054940	0,054876
68	0,054183	0,054183	0,054183	0,054183	0,054119
69	0,053337	0,053337	0,053337	0,053337	0,053337
70	0,055634	0,055634	0,055634	0,055634	0,055634
71	0,058114	0,058114	0,058114	0,058114	0,058114
72	0,060818	0,060818	0,060818	0,060818	0,060818
73	0,063774	0,063774	0,063774	0,063774	0,063774
74	0,067022	0,067022	0,067022	0,067022	0,067022
75	0,070599	0,070599	0,070599	0,070599	0,070599

Tabella AF/1 - Femmine - 70 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE				
	1	2	3	4	>=5
20	0,092107	0,092090	0,092077	0,092069	0,092063
21	0,091213	0,091191	0,091173	0,091160	0,091153
22	0,090332	0,090306	0,090283	0,090266	0,090254
23	0,089457	0,089431	0,089405	0,089384	0,089367
24	0,088592	0,088564	0,088538	0,088513	0,088492
25	0,087739	0,087708	0,087679	0,087654	0,087629
26	0,086897	0,086862	0,086830	0,086802	0,086778
27	0,086063	0,086029	0,085993	0,085962	0,085934
28	0,085244	0,085203	0,085168	0,085132	0,085102
29	0,084433	0,084389	0,084349	0,084314	0,084279
30	0,083632	0,083586	0,083543	0,083501	0,083468
31	0,082842	0,082793	0,082747	0,082704	0,082663
32	0,082059	0,082008	0,081959	0,081913	0,081871
33	0,081288	0,081233	0,081181	0,081133	0,081087
34	0,080527	0,080467	0,080412	0,080361	0,080313
35	0,079775	0,079712	0,079653	0,079599	0,079548
36	0,079038	0,078967	0,078903	0,078844	0,078791
37	0,078309	0,078235	0,078164	0,078101	0,078043
38	0,077592	0,077511	0,077438	0,077368	0,077306
39	0,076885	0,076799	0,076719	0,076647	0,076578
40	0,076190	0,076096	0,076010	0,075932	0,075859
41	0,075504	0,075405	0,075312	0,075228	0,075150
42	0,074829	0,074722	0,074624	0,074533	0,074450
43	0,074164	0,074051	0,073945	0,073848	0,073758
44	0,073506	0,073388	0,073276	0,073172	0,073077
45	0,072859	0,072733	0,072616	0,072506	0,072402
46	0,072220	0,072088	0,071963	0,071847	0,071738
47	0,071592	0,071450	0,071320	0,071196	0,071081
48	0,070973	0,070824	0,070685	0,070556	0,070433
49	0,070359	0,070205	0,070059	0,069920	0,069793
50	0,069754	0,069593	0,069441	0,069296	0,069159
51	0,069151	0,068985	0,068826	0,068676	0,068532
52	0,068554	0,068381	0,068217	0,068060	0,067911
53	0,067966	0,067784	0,067613	0,067451	0,067296
54	0,067381	0,067194	0,067016	0,066847	0,066686
55	0,066798	0,066607	0,066424	0,066247	0,066080
56	0,066220	0,066024	0,065835	0,065654	0,065478
57	0,065649	0,065439	0,065245	0,065059	0,064879
58	0,064915	0,064685	0,064457	0,064266	0,064082
59	0,064192	0,064131	0,064080	0,063876	0,063687
60	0,063472	0,063404	0,063344	0,063295	0,063092
61	0,062742	0,062664	0,062596	0,062538	0,062488
62	0,062098	0,062015	0,061938	0,061871	0,061813
63	0,061425	0,061344	0,061263	0,061186	0,061120
64	0,060716	0,060640	0,060561	0,060480	0,060404
65	0,059970	0,059894	0,059819	0,059740	0,059660
66	0,059188	0,059115	0,059041	0,058967	0,058889
67	0,058321	0,058321	0,058249	0,058175	0,058103
68	0,057449	0,057449	0,057449	0,057378	0,057305
69	0,056552	0,056552	0,056552	0,056552	0,056481
70	0,055634	0,055634	0,055634	0,055634	0,055634
71	0,058114	0,058114	0,058114	0,058114	0,058114
72	0,060818	0,060818	0,060818	0,060818	0,060818
73	0,063774	0,063774	0,063774	0,063774	0,063774
74	0,067022	0,067022	0,067022	0,067022	0,067022
75	0,070599	0,070599	0,070599	0,070599	0,070599

Tabella AF/1 - Femmine - 71 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE				
	1	2	3	4	>=5
20	0,097430	0,097410	0,097396	0,097387	0,097381
21	0,096486	0,096461	0,096441	0,096427	0,096418
22	0,095555	0,095525	0,095502	0,095482	0,095467
23	0,094630	0,094602	0,094573	0,094549	0,094530
24	0,093718	0,093686	0,093658	0,093629	0,093605
25	0,092818	0,092783	0,092750	0,092722	0,092694
26	0,091930	0,091890	0,091855	0,091823	0,091795
27	0,091050	0,091010	0,090971	0,090936	0,090905
28	0,090184	0,090138	0,090099	0,090060	0,090026
29	0,089329	0,089281	0,089234	0,089196	0,089158
30	0,088465	0,088433	0,088385	0,088339	0,088302
31	0,087652	0,087597	0,087545	0,087498	0,087452
32	0,086827	0,086769	0,086715	0,086664	0,086616
33	0,086014	0,085952	0,085895	0,085841	0,085790
34	0,085212	0,085146	0,085084	0,085027	0,084974
35	0,084422	0,084350	0,084284	0,084223	0,084167
36	0,083646	0,083566	0,083495	0,083429	0,083369
37	0,082879	0,082795	0,082717	0,082646	0,082582
38	0,082125	0,082034	0,081952	0,081874	0,081805
39	0,081383	0,081286	0,081197	0,081115	0,081037
40	0,080651	0,080547	0,080451	0,080362	0,080282
41	0,079932	0,079821	0,079717	0,079622	0,079535
42	0,079224	0,079105	0,078995	0,078893	0,078799
43	0,078526	0,078400	0,078282	0,078174	0,078072
44	0,077838	0,077705	0,077580	0,077463	0,077356
45	0,077161	0,077019	0,076887	0,076764	0,076649
46	0,076492	0,076344	0,076203	0,076073	0,075952
47	0,075836	0,075677	0,075531	0,075392	0,075263
48	0,075189	0,075022	0,074866	0,074721	0,074584
49	0,074548	0,074376	0,074212	0,074056	0,073913
50	0,073917	0,073737	0,073566	0,073404	0,073250
51	0,073290	0,073103	0,072924	0,072756	0,072594
52	0,072667	0,072474	0,072288	0,072113	0,071945
53	0,072056	0,071852	0,071660	0,071477	0,071303
54	0,071447	0,071239	0,071036	0,070847	0,070667
55	0,070842	0,070628	0,070422	0,070222	0,070034
56	0,070240	0,070021	0,069808	0,069604	0,069407
57	0,069648	0,069413	0,069195	0,068985	0,068784
58	0,068874	0,068617	0,068353	0,068093	0,067842
59	0,068109	0,067842	0,067575	0,067305	0,067042
60	0,067351	0,067074	0,066797	0,066515	0,066234
61	0,066582	0,066295	0,066007	0,065715	0,065424
62	0,065903	0,065605	0,065307	0,065005	0,064704
63	0,065195	0,064887	0,064579	0,064267	0,063956
64	0,064447	0,064129	0,063811	0,063489	0,063167
65	0,063660	0,063332	0,063004	0,062672	0,062340
66	0,062835	0,062497	0,062159	0,061816	0,061473
67	0,062000	0,061652	0,061304	0,060951	0,060598
68	0,061073	0,060715	0,060357	0,060000	0,059642
69	0,060118	0,059750	0,059382	0,059015	0,058647
70	0,059142	0,058764	0,058386	0,057999	0,057611
71	0,058114	0,057726	0,057338	0,056941	0,056544
72	0,057081	0,056683	0,056285	0,055878	0,055471
73	0,056018	0,055610	0,055202	0,054785	0,054368
74	0,054922	0,054504	0,054086	0,053659	0,053232
75	0,053799	0,053371	0,052943	0,052506	0,052069

Tabella AF/1 - Femmine - 72 anni

Sezione I

Sezione II

Coefficienti per la determinazione della quota integrativa della pensione annua per euro di contributo (Statuto art. 4 comma VI)

Coefficienti di conversione della pensione calcolata in base alla Sezione I nei casi di liquidazione della pensione anticipata.

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE				
	1	2	3	4	>=5
20	0.102613	0.102591	0.102575	0.102566	0.102557
21	0.101620	0.101592	0.101570	0.101554	0.101546
22	0.100641	0.100609	0.100581	0.100559	0.100543
23	0.099669	0.099637	0.099606	0.099578	0.099557
24	0.098710	0.098675	0.098643	0.098611	0.098584
25	0.097764	0.097724	0.097689	0.097657	0.097626
26	0.096831	0.096786	0.096747	0.096712	0.096681
27	0.095905	0.095862	0.095818	0.095779	0.095745
28	0.094997	0.094946	0.094902	0.094858	0.094820
29	0.094099	0.094045	0.093994	0.093951	0.093908
30	0.093212	0.093155	0.093101	0.093051	0.093008
31	0.092338	0.092276	0.092219	0.092166	0.092116
32	0.091473	0.091408	0.091347	0.091291	0.091238
33	0.090620	0.090550	0.090487	0.090427	0.090371
34	0.089778	0.089704	0.089636	0.089573	0.089514
35	0.088949	0.088870	0.088797	0.088729	0.088666
36	0.088136	0.088048	0.087969	0.087896	0.087829
37	0.087334	0.087240	0.087153	0.087075	0.087003
38	0.086544	0.086443	0.086352	0.086265	0.086188
39	0.085767	0.085660	0.085560	0.085470	0.085383
40	0.085002	0.084886	0.084780	0.084681	0.084592
41	0.084250	0.084127	0.084012	0.083907	0.083809
42	0.083511	0.083378	0.083256	0.083142	0.083039
43	0.082782	0.082642	0.082511	0.082391	0.082278
44	0.082065	0.081917	0.081778	0.081649	0.081529
45	0.081359	0.081201	0.081055	0.080918	0.080790
46	0.080663	0.080498	0.080342	0.080197	0.080061
47	0.079980	0.079803	0.079639	0.079486	0.079342
48	0.079307	0.079122	0.078947	0.078786	0.078633
49	0.078641	0.078449	0.078267	0.078094	0.077934
50	0.077986	0.077785	0.077595	0.077415	0.077244
51	0.077334	0.077126	0.076927	0.076740	0.076561
52	0.076690	0.076473	0.076268	0.076071	0.075886
53	0.076056	0.075829	0.075615	0.075411	0.075217
54	0.075425	0.075193	0.074968	0.074756	0.074556
55	0.074799	0.074561	0.074330	0.074109	0.073900
56	0.074177	0.073932	0.073695	0.073468	0.073249
57	0.073566	0.073303	0.073061	0.072827	0.072602
58	0.072752	0.072687	0.072427	0.072188	0.071957
59	0.071948	0.071872	0.071810	0.071552	0.071316
60	0.071152	0.071066	0.070991	0.070928	0.070674
61	0.070344	0.070245	0.070160	0.070086	0.070025
62	0.069633	0.069529	0.069432	0.069347	0.069274
63	0.068889	0.068788	0.068685	0.068589	0.068505
64	0.068105	0.068010	0.067909	0.067807	0.067712
65	0.067277	0.067182	0.067088	0.066988	0.066889
66	0.066411	0.066319	0.066225	0.066131	0.066034
67	0.065533	0.065439	0.065348	0.065255	0.065163
68	0.064553	0.064453	0.064459	0.064370	0.064279
69	0.063545	0.063545	0.063545	0.063452	0.063364
70	0.062513	0.062513	0.062513	0.062513	0.062423
71	0.061426	0.061426	0.061426	0.061426	0.061426
72	0.060818	0.060818	0.060818	0.060818	0.060818
73	0.063774	0.063774	0.063774	0.063774	0.063774
74	0.067022	0.067022	0.067022	0.067022	0.067022
75	0.070599	0.070599	0.070599	0.070599	0.070599

**USO DELLE TABELLE AM-5, AM-4, AM-3, AM-2,25 e AM-1
AF-5, AF-4, AF-3, AF-2,25 e AF-1
(Art. 4 - VI comma)**

ETÀ

Si determina l'età dell'agente alla data prevista dal Regolamento per il versamento del contributo integrativo.

Ai fini del calcolo l'età deve computarsi per valori interi e perciò va trascurata la frazione d'anno inferiore ai sei mesi, mentre deve essere computata per un anno intero la frazione pari o superiore ai sei mesi.

ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO

Gli anni di iscrizione sono determinati come differenza tra l'anno previsto dal Regolamento per il versamento del contributo e quello di inizio della iscrizione al Fondo.

In caso vi siano state interruzioni nei versamenti del contributo base vanno considerati gli anni di effettiva contribuzione.

COEFFICIENTE DI CONVERSIONE DEL CONTRIBUTO IN PENSIONE

Stabilita l'età e gli anni di iscrizione al Fondo, il coefficiente va ricercato nella riga corrispondente all'età e nella colonna corrispondente al numero degli anni di iscrizione al Fondo, tenendo presente che devono essere utilizzati:

- i coefficienti della tabella AM-5, per i contributi integrativi versati fino al 31/12/1996;
- i coefficienti della tabella AM-4 (Sezione I), per i contributi integrativi versati dall'1/1/1997 al 31/12/1998;
- i coefficienti della tabella AM-3 (Sezione I), per i contributi versati dall'1/1/1999 al 31/12/2003
- i coefficienti della tabella AM-2,25 (Sezione I), per i contributi versati dall'1/1/2004 fino al 30/6/2015;
- i coefficienti della tabella AM-1 (Sezione I), per i contributi versati a partire dall'1/7/2015

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA INTEGRATIVA DELLA PENSIONE ANNUA

La quota integrativa complessiva da liquidare sarà pari alla somma delle tre componenti calcolate come di seguito indicato:

Prima componente

1.1

Gli importi dei contributi versati dall'Impresa e dall'Agente devono essere rivalutati con la seguente procedura.

Ciascun contributo annuale viene rivalutato, in base al rendimento calcolato come di seguito, a partire dal mese successivo a quello previsto dal Regolamento per il versamento di ciascuna annualità fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza dell'aspirazione.

Il rendimento della gestione conseguito nell'anno precedente deve essere preventivamente ridotto di un punto percentuale per gli anni 2000 e 2001, di due punti percentuali per gli anni dal 2002 al 2003.

Il risultato ottenuto viene poi ulteriormente ridotto del:

5% e scontato al tasso del 5% per un anno relativamente ai contributi versati fino al 31/12/1996,

4% e scontato al tasso del 4% per un anno relativamente ai contributi versati dall'1/1/1997 al 31/12/1998,

3% e scontato al tasso del 3% per un anno relativamente ai contributi versati dall'1/1/1999 al 31/12/2003,

1.2

moltiplicare l'importo del contributo relativo ad ogni anno, come sopra rivalutato, per il coefficiente corrispondente all'età ed all'anzianità contributiva.

Nei casi di liquidazione della pensione anticipata i coefficienti come sopra individuati devono essere moltiplicati per il coefficiente corrispondente all'età di pensionamento riportato nelle rispettive Sezioni II delle tabelle AM 5, AM-4, AM-3 e AM 2,25, AM-1,00

L'importo ottenuto deve essere poi moltiplicato per il rapporto tra:

A - il numero di anni e frazione di anno che intercorrono tra la data prevista dal Regolamento per il versamento del contributo ed il 31/12/2003

e

B - il numero di anni e frazione di anno che intercorrono tra la data prevista dal Regolamento per il versamento del contributo e la data di decorrenza della pensione.

La somma delle singole quote relative a ciascun contributo versato così determinate costituisce la prima componente della quota di pensione integrativa annua.

Seconda componente

2.1

Gli importi dei contributi versati dall'Impresa e dall'Agente devono essere rivalutati con la seguente procedura.

Ciascun contributo annuale viene rivalutato, in base al rendimento calcolato come di seguito, a partire dal mese successivo a quello previsto dal Regolamento per il versamento di ciascuna annualità fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione.

Il rendimento della gestione conseguito nell'anno precedente deve essere preventivamente ridotto di un punto percentuale per gli anni 2000 e 2001, di due punti percentuali per gli anni dal 2002 al 2014.

Il risultato ottenuto viene poi ulteriormente ridotto del 2,25% e scontato al tasso del 2,25% per un anno.

2.2

moltiplicare l'importo del contributo relativo ad ogni anno, come sopra rivalutato, per il coefficiente della tabella AM 2,25 corrispondente all'età ed all'anzianità contributiva.

Nei casi di liquidazione della pensione anticipata i coefficienti come sopra individuati devono essere moltiplicati per il coefficiente corrispondente all'età di pensionamento riportato nella Sezione II della tabella AM 2,25.

L'importo ottenuto deve essere poi moltiplicato per il rapporto tra:

C - il numero di anni e frazione di anno che intercorrono tra il 1/1/2004 e la il 30/6/2015,
e

B - il numero di anni e frazione di anno intercorrono tra la data prevista dal Regolamento per il versamento del contributo e la data di decorrenza della pensione.

La somma delle singole quote relative a ciascun contributo versato così determinate costituisce la seconda componente della quota di pensione integrativa annua.

Terza componente

3.1

Gli importi dei contributi versati dall'Impresa e dall'Agente devono essere rivalutati con la seguente procedura.

Ciascun contributo annuale viene rivalutato, in base al rendimento calcolato come di seguito, a partire dal mese successivo a quello previsto dal Regolamento per il versamento di ciascuna annualità fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione.

Il rendimento della gestione conseguito nell'anno precedente deve essere preventivamente ridotto di un punto percentuale per gli anni 2000 e 2001, di due punti percentuali per gli anni dal 2002 al 2014 e di due punti percentuali e mezzo a partire dal 2017. Per effetto delle misure di riequilibrio approvate dalla COVIP la rivalutazione del 2015 e del 2016 è comunque nulla.

Il risultato ottenuto viene poi ulteriormente ridotto del 1,00% e scontato al tasso del 1,00% per un anno.

3.2

moltiplicare l'importo del contributo relativo ad ogni anno, come sopra rivalutato, per il coefficiente corrispondente all'età ed all'anzianità contributiva riportato nella sezione I della tabella AM-1,0 relativa all'età in cui matura il requisito di vecchiaia vigente al pensionamento.

Nei casi di liquidazione della pensione anticipata i coefficienti come sopra individuati devono essere moltiplicati per il coefficiente di riduzione corrispondente all'età di pensionamento riportato nella sezione II della tabella AM-1,00 relativa all'età in cui matura il requisito di vecchiaia vigente al pensionamento.

L'importo ottenuto deve essere poi moltiplicato per il rapporto tra:

D - il numero di anni e frazione di anno che intercorrono tra il 1/7/2015 e la data di decorrenza della pensione

e

B - il numero di anni e frazione di anno che intercorrono tra la data prevista dal Regolamento per il versamento del contributo e la data di decorrenza della pensione.

La somma delle singole quote relative a ciascun contributo versato così determinate costituisce la terza componente della quota di pensione integrativa annua.

La somma delle tre componenti come sopra determinate costituisce la quota integrativa della pensione da liquidare.

Esempio:

Anno di riferimento del versamento: 1997

Data prevista per il versamento: 30/3/1998

Data di decorrenza della pensione: 1/3/2018

(B) Periodo intercorrente tra la data prevista per il versamento e la data di decorrenza della pensione = 19,93 anni.

Determinazione della prima componente:

• Quota integrativa calcolata in base ai coefficienti in vigore tempo per tempo = € 74,77

• (A) Periodo intercorrente tra il 31/3/1998 e il 31/12/2003 = 5,76 anni.

Importo prima componente € 74,77 x 5,76:19,93 = € 21,61.

Determinazione della seconda componente:

- Quota integrativa calcolata in base ai coefficienti al 2,25% = € 31,87
- (C) Periodo intercorrente tra il 1/1/2004 e il 30/6/2015 = 11,50 anni.

Importo seconda componente € 31,87 x 11,50:19,93 = € 18,39.

Determinazione della terza componente:

- Quota integrativa calcolata in base ai coefficienti all'1,00% = € 25,29
- (D) Periodo intercorrente tra il 1/7/2015 e il 1/3/2018 = 2,67 anni.

Importo terza componente € 25,29 x 2,67:19,93 = € 3,38

Importo quota integrativa complessiva conseguente al versamento del contributo 1997:
€ 21,61 + € 18,39 + € 3,38 = € 43,38.

ESEMPIO:

Un Agente maschio, nato il 30/7/1951 si iscrive al Fondo nell'anno 1975 ed ottiene la pensione di vecchiaia con decorrenza 1/3/2018. A far tempo dall'anno 1994 effettua il versamento della contribuzione integrativa senza interruzioni fino al 2018. Ipotizzando il rendimento annuo del Fondo come indicato nella colonna 6 si otterrà la quota di pensione integrativa da sommare alla quota di pensione ordinaria calcolata secondo le seguenti modalità.

Anno di riferimento del versamento	Anno di scadenza del versamento	Data prevista del versamento	Età all'anno di scadenza del versamento	Anz. Scad. Vers.	Rendimento annuo gestione integrativa	Rivalut. rispetto al tasso 5%	Montante dalla data di scadenza 5%	Rivalut. rispetto al tasso 4%	Montante dalla data di scadenza 4%	Rivalut. rispetto al tasso 3%	Montante dalla data di scadenza 3%	Rivalut. rispetto al tasso 2,25%	Montante dalla data di scadenza 2,25%	Rivalut. rispetto al tasso 1,00%	Montante dalla data di scadenza 1,00%	CONTRIBUTI VERSATI	Montante 1° componente	Coefficienti Tab. AMIAF	Quota pensione 1° comp.	Montante 2° componente	Coefficienti Tab. AMIAF	Quota pensione 2° comp.	Montante 3° componente	Coefficienti Tab. AMIAF	Quota pensione 3° comp.	Anni e frazione di anno	G1	G2	G3	Importo 1° componente	Importo 2° componente	Importo 3° componente	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1994	1995	30/06/95	44	>5	11,16	5,87	1.258466				8,71	1.514549	10,05	1.814442	309,88	389,98	0.330148	€ 128,75	469,33	0.093281	€ 43,78	567,53	0.061134	€ 34,70	22,68	8,51	11,50	2,67	€ 48,31	€ 22,20	€ 4,08	€ 74,60			
1995	1996	30/06/96	45	>5	16,24	10,70	1.162487				13,68	1.362405	15,09	1.627344	309,88	360,23	0.311079	€ 112,06	422,18	0.091210	€ 38,55	504,28	0.060545	€ 30,53	21,68	7,51	11,50	2,67	€ 38,81	€ 20,45	€ 3,76	€ 63,02			
1996	1997	30/06/97	46	>5	9,62	4,40	1.081345	5,40	1.128805		7,21	1.234089	8,53	1.456081	309,88	349,79	0.233171	€ 81,56	382,42	0.089382	€ 34,18	451,21	0.059993	€ 27,06	20,68	6,51	11,50	2,67	€ 25,67	€ 19,01	€ 3,49	€ 48,17			
1997	1998	31/03/98	47	>5	8,13	2,98	1.050711	3,97	1.088869		5,75	1.175327	7,06	1.374054	309,88	337,42	0.221598	€ 74,77	364,21	0.087489	€ 31,87	425,79	0.059384	€ 25,29	19,99	5,76	11,50	2,67	€ 21,61	€ 18,39	€ 3,38	€ 43,38			
1998	1999	31/03/99	48	>5	6,52	1,45	1.023952	2,42	1.051222	3,42	1.079528	4,18	1.115385	5,46	1.288284	1.342,75	1.449,58	0.136776	€ 198,27	1.498,00	0.085658	€ 128,32	1.729,87	0.058818	€ 101,75	18,93	4,76	11,50	2,67	€ 49,84	€ 77,57	€ 14,34	€ 142,15		
1999	2000	31/03/00	49	>5	6,87	0,83	1.010910	1,80	1.031005	2,78	1.045451	3,54	1.074475	4,82	1.234446	1.342,75	1.403,82	0.131671	€ 184,84	1.440,11	0.083857	€ 120,76	1.642,83	0.058255	€ 95,70	17,93	3,76	11,50	2,67	€ 38,73	€ 77,49	€ 14,24	€ 130,46		
2000	2001	31/03/01	50	>5	6,49	0,47	1.003500	1,43	1.013101	2,42	1.018073	3,17	1.036735	4,44	1.168248	1.342,75	1.367,06	0.126793	€ 173,25	1.392,12	0.082094	€ 114,28	1.568,71	0.057699	€ 90,51	16,93	2,76	11,50	2,67	€ 28,23	€ 77,65	€ 14,27	€ 120,15		
2001	2002	31/03/02	51	>5	4,19	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.012751	1,15	1.127565	1.342,91	1.342,91	0.121955	€ 163,77	1.360,03	0.080370	€ 109,51	1.542,22	0.057151	€ 86,54	15,93	1,76	11,50	2,67	€ 18,11	€ 78,52	€ 14,49	€ 111,51		
2002	2003	31/03/03	52	>5	3,62	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.012751	0,61	1.116242	1.342,91	1.342,91	0.117329	€ 162,62	1.393,19	0.079881	€ 104,19	1.440,24	0.056609	€ 249,15	14,93	0,76	11,50	2,67	€ 23,43	€ 242,11	€ 44,54	€ 310,08		
2003	2004	31/03/04	53	>5	4,19	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.012751	1,17	1.107394	1.342,91	1.342,91		€ 0,00	1.393,19	0.077028	€ 307,59	1.498,48	0.056072	€ 244,95	13,93	0,00	11,26	2,67	€ 0,00	€ 248,65	€ 46,94	€ 295,58		
2004	2005	31/01/05	54	>5	4,60	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,34	1.012464	1,58	1.096879	1.342,91	1.342,91		€ 0,00	2.777,10	0.075410	€ 209,42	3.008,64	0.055540	€ 167,10	13,09	0,00	10,42	2,67	€ 0,00	€ 166,72	€ 34,07	€ 200,79		
2005	2006	31/01/06	55	>5	4,02	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.009319	1,01	1.080324	1.342,91	1.342,91		€ 0,00	2.869,40	0.073823	€ 211,83	3.071,26	0.055004	€ 168,98	12,09	0,00	9,42	2,67	€ 0,00	€ 165,06	€ 37,30	€ 202,36		
2006	2007	31/01/07	56	>5	3,86	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.009319	0,85	1.069666	1.342,91	1.342,91		€ 0,00	2.869,40	0.072259	€ 207,34	3.040,96	0.054492	€ 165,71	11,09	0,00	8,42	2,67	€ 0,00	€ 157,44	€ 39,88	€ 197,32		
2007	2008	31/01/08	57	>5	-3,82	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.009319	0,00	1.061394	1.342,91	1.342,91		€ 0,00	3.071,27	0.070728	€ 217,20	3.229,73	0.053974	€ 174,32	10,09	0,00	7,42	2,67	€ 0,00	€ 159,74	€ 46,11	€ 205,86		
2008	2009	31/01/09	58	>5	4,89	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,62	1.008799	1,87	1.059755	1.342,91	1.342,91		€ 0,00	3.069,69	0.069200	€ 212,42	3.224,75	0.053459	€ 172,38	9,09	0,00	6,42	2,67	€ 0,00	€ 150,05	€ 50,62	€ 200,67		
2009	2010	31/01/10	59	>5	4,57	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,31	1.002844	1,55	1.040578	1.342,91	1.342,91		€ 0,00	3.051,36	0.067899	€ 206,58	3.166,38	0.052947	€ 167,05	8,09	0,00	5,42	2,67	€ 0,00	€ 138,44	€ 55,30	€ 193,74		
2010	2011	31/01/11	60	>5	2,70	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.016009	1.342,91	1.342,91		€ 0,00	2.842,91	0.066206	€ 188,22	2.916,85	0.052438	€ 152,95	7,08	0,00	4,42	2,67	€ 0,00	€ 117,33	€ 57,61	€ 174,94		
2011	2012	31/01/12	61	>5	3,45	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,44	1.012564	1,84	1.012564	1.342,91	1.342,91		€ 0,00	2.842,91	0.064725	€ 184,01	2.915,78	0.051926	€ 151,41	6,09	0,00	3,42	2,67	€ 0,00	€ 103,59	€ 66,37	€ 169,72		
2012	2013	31/01/13	62	>5	4,07	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	1,05	1.022626	1.342,91	1.342,91		€ 0,00	1.342,91	0.063240	€ 84,94	1.370,61	0.051409	€ 70,46	5,08	0,00	2,41	2,67	€ 0,00	€ 40,34	€ 37,00	€ 77,34		
2013	2014	31/01/14	63	>5	4,11	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	1,09	1.009986	1.342,91	1.342,91		€ 0,00	1.342,91	0.061769	€ 82,95	1.356,32	0.050883	€ 69,01	4,08	0,00	1,41	2,67	€ 0,00	€ 28,75	€ 45,11	€ 73,84		
2014	2015	31/01/15	64	>5	0,00	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	310,00	310,00		€ 0,00	310,00	0.060278	€ 18,69	310,00	0.050341	€ 15,61	3,08	0,00	0,41	2,67	€ 0,00	€ 2,52	€ 13,51	€ 16,02		
2015	2016	31/01/16	65	>5	0,00	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	310,00	310,00		€ 0,00	310,00		€ 0,00	310,00	0.049778	€ 15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,61	€ 15,61		
2016	2017	31/01/17	66	>5	0,00	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	310,00	310,00		€ 0,00	310,00		€ 0,00	310,00	0.049190	€ 15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,48	€ 15,48		
2017	2018	31/01/18	67	>5	0,00	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	310,00	310,00		€ 0,00	310,00		€ 0,00	310,00	0.048574	€ 15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,25	€ 15,25		
2018	2019	31/01/19	68	>5	0,00	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	0,00	1.000000	310,00	310,00		€ 0,00	310,00		€ 0,00	310,00	0.050458	€ 15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,06	€ 15,06		
																€ 3.113,05																			

L'importo verrà aggiunto alla pensione base ed aggiuntiva maturata alla scadenza.

N.B. Gli importi di cui alle colonne rappresentano il montante unitario al tasso indicato nelle colonne (8), (10), (12), (14) e (16) rappresentano il montante unitario al tasso indicato nelle colonne (7), (9), (11), (13) e (15) a partire dalla data di scadenza del versamento fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza della pensione.

Tabella D						
IMPORTO CONTRIBUZIONE ORDINARIA IN EURO						
	CONTRIBUTO BASE			CONTRIBUTO AGGIUNTIVO		
Anno	Importo complessivo	A carico Agente	A carico Imprese	Importo complessivo	A carico Agente	A carico Imprese
1974	87,80	43,90	43,90			
1975	113,62	56,81	56,81			
1976	122,89	61,45	61,45			
1977	127,81	63,91	63,91			
1978	132,92	66,46	66,46			
1979	138,24	69,12	69,12			
1980	143,77	71,89	71,89			
1981	149,52	74,76	74,76	149,52		149,52
1982	155,50	77,75	77,75	155,50		155,50
1983	161,72	80,86	80,86	161,72		161,72
1984	168,19	84,10	84,10	168,19		168,19
1985	174,19	87,10	87,10	174,19		174,19
1986	181,91	90,96	90,96	181,91		181,91
1987	189,19	94,60	94,60	189,19		189,19
1988	196,75	98,38	98,38	196,75		196,75
1989	204,62	102,31	102,31	204,62		204,62
1990	212,81	106,41	106,41	212,81		212,81
1991	221,32	110,66	110,66	221,32		221,32
1992	230,17	115,09	115,09	230,17		230,17
1993	239,38	119,69	119,69	239,38		239,38
1994	248,96	124,48	124,48	248,96		248,96
1995	257,92	128,96	128,96	257,92		257,92
1996	268,24	134,12	134,12	268,24		268,24
1997	277,91	138,96	138,96	277,91		277,91
1998	282,35	141,18	141,18	282,35		282,35
1999	287,15	143,58	143,58	287,15		287,15
2000	292,31	146,16	146,16	292,31		292,31
2001	299,80	149,90	149,90	299,80		299,80
2002	307,50	153,75	153,75	307,50		307,50
2003	315,50	157,75	157,75	315,50		315,50
2004	900,00	425,00	475,00	900,00	425,00	475,00
2005	1.025,00	500,00	525,00	1.025,00	500,00	525,00
2006	1.150,00	575,00	575,00	1.150,00	575,00	575,00
2007	1.170,00	585,00	585,00	1.170,00	585,00	585,00
2008	1.193,00	596,50	596,50	1.193,00	596,50	596,50
2009	1.234,00	617,00	617,00	1.234,00	617,00	617,00
2010	1.238,00	619,00	619,00	1.238,00	619,00	619,00
2011	1.259,00	629,50	629,50	1.259,00	629,50	629,50
2012	1.299,50	649,75	649,75	1.299,50	649,75	649,75
2013	1.334,50	667,25	667,25	1.334,50	667,25	667,25
2014	1.344,00	672,00	672,00	1.344,00	672,00	672,00
2015	1.345,50	672,75	672,75	1.345,50	672,75	672,75
2016	1.345,50	672,75	672,75	1.345,50	672,75	672,75
2017	1.345,50	672,75	672,75	1.345,50	672,75	672,75
2018	1.357,50	678,75	678,75	1.357,50	678,75	678,75
2019	1.378,00	689,00	689,00	1.378,00	689,00	689,00
2020	1.378,00	689,00	689,00	1.378,00	689,00	689,00
2021	1.378,00	689,00	689,00	1.378,00	689,00	689,00
2022	1.419,50	709,75	709,75	1.419,50	709,75	709,75

Tabella E			
IMPORTO PENSIONE BASE IN EURO			
Anno	Col. 1 PENSIONE BASE Iscritti prima del 1/1/2000 (a)	Col. 2 PENSIONE BASE Iscritti dal 1/1/2000 al 31/12/2003 (a)	Col. 3 PENSIONE BASE Iscritti dopo il 31/12/2003 (b)
1977	348,57		
1978	362,51		
1979	377,01		
1980	470,51		
1981	489,33		
1982	836,66		
1983	870,13		
1984	904,93		
1985	941,13		
1986	1.177,52		
1987	1.224,62		
1988	1.273,61		
1989	1.324,55		
1990	1.377,53		
1991	1.755,95		
1992	1.826,19		
1993	1.899,24		
1994	1.975,21		
1995	2.046,32		
1996	2.128,17		
1997	2.204,81		
1998	2.240,08		
1999	2.278,09		
2000	2.300,82	1.730,13	
2001	2.335,42	1.755,95	
2002	2.335,42	1.755,95	
2003	2.335,42	1.755,95	
2004	2.392,00	1.798,00	3.600,00
2005	2.392,00	1.798,00	3.600,00
2006	2.392,00	1.798,00	3.600,00
2007	2.433,00	1.829,00	3.661,00
2008	2.433,00	1.829,00	3.661,00
2009	2.433,00	1.829,00	3.661,00
2010	2.440,00	1.834,00	3.672,00
2011	2.440,00	1.834,00	3.672,00
2012	2.440,00	1.834,00	3.672,00
2013	2.440,00	1.834,00	3.672,00
2014	2.440,00	1.834,00	3.672,00
2015	2.440,00	1.834,00	3.672,00
2016	2.440,00	1.834,00	3.672,00

(a) L'intero importo si raggiunge con il numero minimo di anni di contribuzione previsto dalla Tabella H

(b) L'intero importo si raggiunge con un minimo di 25 anni di contribuzione a partire dal 2004

Tabella H

Anno di decorrenza	Numero minimo di anni di contribuzione richiesti per avere diritto all'intero importo della pensione base
2000	16
2001	16
2002	17
2003	17
2004	18
2005	18
2006	19
2007	19
2008 e successivi	20

Tabella H (in vigore dal 1/1/2013)
(iscritti ante 2004 - art. 4, comma II, punto 2 dello Statuto)

Anno di decorrenza	Numero minimo di anni per avere il diritto all'intero importo della pensione base. In presenza di un numero di anni inferiore l'importo della pensione base è ridotto in proporzione al numero degli anni mancanti.
2013	21
2014	21
2015	22
2016	23
2017	24
2018	25
2019	26
2020	27
2021	28
2022	29
dal 2023	30

TABELLA H-BIS (in vigore dal 1/1/2013)
(iscritti post 2003 - art. 4, comma II, punto 3 dello Statuto)

Anno di decorrenza	Numero minimo di anni per avere il diritto all'intero importo della pensione base. In presenza di un numero di anni inferiore l'importo della pensione base è ridotto in proporzione al numero degli anni mancanti.
2013	26
2014	26
2015	27
2016	28
2017	29
dal 2018	30

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO DEL FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - ESCLUSIONI

I - Sono esclusi dalla iscrizione al Fondo gli Agenti che non abbiano i requisiti previsti dall'art. 5 dello Statuto.

ART. 2 - MODALITÀ DI ADESIONE AL FONDO

I - La domanda di iscrizione al Fondo prevista dall'art. 32 dello Statuto, si presenta compilando il Mod. FP01 pubblicato sul sito web del Fondo alla pagina www.fonage.it.

II - La lettera d'invito prevista dall'art. 32, comma II, dello Statuto, è redatta secondo il testo del Mod. FP02 pubblicato sul sito web del Fondo.

Nello stesso sono richiamati gli effetti che si determinano in capo all'Agente qualora la domanda venga presentata dopo scaduto il termine suddetto.

III - La dichiarazione di iscrizione in corso prevista dall'art. 32, comma III, dello Statuto si presenta compilando il Mod. FP03 pubblicato sul sito web del Fondo.

IV - La dichiarazione di cessazione dell'incarico con l'Impresa delegata al pagamento della contribuzione prevista dall'art. 32, comma IV, dello Statuto, si presenta compilando il Mod. FP04 pubblicato sul sito web del Fondo.

ART. 2BIS - MODALITÀ DI ADESIONE CON ANZIANITÀ PREGRESSA - REGOLARIZZAZIONI

I - Per le iscrizioni in base a domanda presentata dall'1/9/2017 non è dovuta la contribuzione riferita a periodi di attività precedente all'iscrizione stessa, salva la facoltà dell'iscritto di versare a proprio totale carico la contribuzione di cui all'art. 7, comma IV, lettere a) e b), dello Statuto.

Per le regolarizzazioni in forma rateale autorizzate in data

precedente l'1/9/2017 è data facoltà all'iscritto di interrompere il pagamento del piano rateale, fatto salvo l'ultimo versamento che permetta di coprire annualità intere, ovvero di proseguire nei versamenti completando il piano rateale.

ART. 3 - MODALITA' DI RIATTIVAZIONE DELL'ISCRIZIONE

I - In caso di riattivazione dell'iscrizione così come previsto dall'art. 32, comma VIII, dello Statuto trovano applicazione le norme che seguono:

1) qualora risulti che l'Impresa abbia provveduto all'invio della lettera raccomandata prevista dall'art. 32, comma II, dello Statuto entro il termine ivi stabilito:

a) la contribuzione di cui all'art. 6 e 7, comma I, lett. a) e b) dello Statuto:

- è ad esclusivo carico dell'Agente per gli anni precedenti l'esercizio in corso al momento dell'iscrizione;

- è ripartita tra Impresa ed Agente, secondo le modalità previste dall'articolo medesimo, per l'esercizio in corso e per quelli successivi;

b) gli interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V del presente Regolamento:

- sono a carico dell'Agente fino a tutto il mese di presentazione della domanda di adesione;

- sono a carico dell'Impresa per l'eventuale periodo di ritardo successivo;

2) qualora risulti che l'Impresa abbia provveduto all'invio della lettera raccomandata prevista dall'art. 32, comma II, dello Statuto oltre il termine ivi stabilito:

a) la contribuzione di cui all'art. 6 e 7, comma I, lett. a) e b) dello Statuto:

- è ripartita tra Impresa ed Agente per il periodo anteriore al 30° giorno dall'invio della lettera raccomandata;

- è posta ad esclusivo carico dell'Agente per i periodi successivi, fermo restando che la contribuzione relativa all'esercizio in corso al momento dell'iscrizione, come anche quella relativa agli anni successivi è, in ogni caso, ripartita tra Impresa ed Agente, secondo le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto;

b) gli interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V, del presente Regolamento:

- sono ad esclusivo carico della Impresa per il periodo anteriore al 30° giorno dall'invio della lettera raccomandata e per gli eventuali ulteriori periodi di ritardo successivi al mese di presentazione della

domanda di adesione;

- sono ad esclusivo carico dell'Agente per i periodi non compresi in quelli prima indicati;

3) qualora l'Impresa non abbia provveduto all'invio della lettera raccomandata prevista dell'art. 32, comma II, dello Statuto:

- a) la contribuzione di cui agli articoli 6 e 7, comma IV, lettere a) e b) dello Statuto, è ripartita tra Impresa ed Agente secondo le modalità previste dall'articolo medesimo;

- b) gli interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V, del presente Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

II - 1) per i periodi di attività relativi a incarichi conferiti successivamente al 15/9/1981, il versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione, di spese di gestione e di interessi compensativi a norma, rispettivamente, degli articoli 6 e 7, comma IV, lettere a) e b) dello Statuto e 7, comma V, del presente Regolamento, è regolato dalle disposizioni previste dal precedente comma I ed è effettuato, sulla base dell'apposita richiesta del Fondo, con le seguenti modalità dall'Agente e da ciascuna delle Imprese preponenti:

- direttamente, per gli anni precedenti all'esercizio in corso;

- tramite l'Impresa delegata a norma dell'art. 32, comma I, dello Statuto, per l'esercizio in corso e per quelli successivi;

2) per i periodi di attività - da opportunamente documentare - relativi a incarichi conferiti nel periodo dall'1/1/1974 al 15/9/1981 il versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione, di spese di gestione e di interessi compensativi è in ogni caso ad esclusivo carico dell'Agente ed è effettuato direttamente dallo stesso sulla base della apposita richiesta del Fondo.

Ove il versamento venga effettuato oltre il termine indicato nella richiesta effettuata a norma dei punti 1 e 2, sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento, calcolati a decorrere dalla data di valuta indicata nella lettera di richiesta.

III - Nella ipotesi di cui al precedente comma II, qualora l'Agente svolga incarichi agenziali per più Imprese, l'obbligo del versamento degli interessi relativamente a periodi di contemporaneo svolgimento di più mandati fa carico all'Impresa delegata a norma dell'art. 32, comma I, dello Statuto, con facoltà di rivalersi sulle altre Imprese inadempienti.

IV - Le somme dovute dagli Agenti a copertura del o dei periodi di omessa contribuzione potranno essere rateizzate, a domanda, con le

modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In tale caso sono dovuti al Fondo, oltre alla maggiorazione degli interessi compensativi di cui all'art. 7, comma V, del presente Regolamento gli interessi di dilazione sulla somma dovuta, al tasso previsto dall'art. 7, comma VII, del presente Regolamento.

V - Fermo restando quanto stabilito per le pensioni di invalidità dall'art. 19, comma VI del presente Regolamento, le prestazioni conseguenti al versamento da parte degli Agenti di contributi a copertura di periodi di omessa contribuzione non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di instaurazione della pratica di regolarizzazione, se il relativo versamento sarà stato effettuato in unica soluzione entro il termine fissato dal Fondo nella lettera di notifica dell'importo da versare.

VI - In caso di rateizzazione, come pure di versamento in data successiva ai termini fissati, le prestazioni non potranno avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello di integrale versamento dell'importo dovuto.

VII - Le norme del presente articolo non si applicano ai contributi integrativi di cui all'art. 7, comma IV, lett. c), dello Statuto.

ART. 4 - MODALITÀ DI ADESIONE CON IMPRESA NEO ADERENTE

ABROGATO

**ART. 5 - EFFETTI DEL MANCATO RIMBORSO ALL'IMPRESA
DELLA QUOTA A CARICO DELL'AGENTE.
REGOLARIZZAZIONE SUCCESSIVA**

I - Nel caso in cui l'Agente, pur avendo rilasciato la delega di cui all'art. 32, comma I, lett. b), dello Statuto, non abbia successivamente provveduto, per qualsiasi motivo, ad effettuare il rimborso all'Impresa delegata della quota di sua spettanza, l'Impresa, dopo aver messo in mora l'Agente con almeno due lettere raccomandate A.R., spedite con un intervallo non inferiore ad un mese, sospende l'ulteriore versamento della contribuzione e segnala la circostanza al Fondo, avendo cura di specificare i periodi oggetto della inadempienza e di trasmettere copia delle lettere di messa in mora.

II - Il Fondo, ricevuta la segnalazione di cui al comma precedente, intima all'Agente, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata, per conoscenza, anche all'Impresa delegata, il versamento all'Impresa stessa, entro il termine perentorio di 90 giorni, della propria quota parte di contribuzione insoluta e delle relative spese di gestione, maggiorata degli interessi moratori di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento specificando le conseguenze dell'eventuale inadempimento.

III - Trascorso inutilmente l'anzidetto termine di 90 giorni, l'Impresa delegata ha titolo di chiedere al Fondo il rimborso di quanto anticipato per conto proprio, dell'Agente e delle altre eventuali Imprese preponenti per i contributi obbligatori - esclusi quelli per le spese di gestione - oggetto dell'inadempienza dell'Agente. Ricevuta la richiesta di rimborso, il Fondo provvede alla restituzione delle relative somme, dandone comunicazione all'Agente, il quale è tenuto, a sua volta, a rimborsare all'Impresa delegata la parte di contributo per spese di gestione dalla stessa versata per suo conto.

IV - La restituzione della contribuzione all'Impresa delegata ha effetto sospensivo della iscrizione al Fondo e comporta la perdita, per l'Agente, del diritto a qualsiasi prestazione da parte del Fondo medesimo.

Resta comunque ferma per l'Agente la facoltà di esercitare le opzioni previste dall'art. 10 dello Statuto.

La sospensione dell'iscrizione è revocata a seguito della regolarizzazione della posizione contributiva secondo quanto stabilito nel comma che segue.

V - In caso di sospensione della iscrizione è in facoltà dell'Agente di regolarizzare la propria posizione contributiva assumendosi a totale carico il pagamento dell'intera contribuzione prevista dagli articoli 6 e 7, comma IV lett. a) e b), dello Statuto per tutti gli anni di omissione contributiva anteriori all'esercizio in corso all'atto della regolarizzazione, delle relative spese di gestione, nonché degli interessi moratori di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento calcolati fino alla data di regolarizzazione.

Qualora, peraltro, all'Agente siano stati nel frattempo conferiti ulteriori incarichi da parte di altre Imprese, ai fini della regolarizzazione dei relativi periodi di omissione contributiva trova applicazione quanto stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento.

Ove il versamento venga effettuato oltre il termine indicato nella richiesta del Fondo, sono altresì dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento calcolati dalla data di valuta indicata nella lettera di richiesta.

VI - Ai fini della regolarizzazione l'Agente potrà chiedere la rateizzazione di quanto dovuto con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in tale caso sono dovuti gli interessi di dilazione previsti dall'art. 7, comma VII, del presente Regolamento.

VII - Alla regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione in conseguenza del provvedimento di sospensione è in ogni caso subordinata la ripresa dei versamenti al Fondo.

VIII – L'eventuale liquidazione di prestazioni conseguenti ai versamenti effettuati a norma del presente articolo è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma V, del presente Regolamento.

ART. 6 - REGOLARIZZAZIONE PERIODI ATTIVITÀ ANTERIORI ALL'1.1.1974

ABROGATO

**ART. 7 - TERMINI E MODALITA' PER IL VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO BASE ED AGGIUNTIVO.
INTERESSI COMPENSATIVI E MORATORI.**

I - Il versamento della contribuzione capitaria annua prevista all'art. 7, comma IV, lett. a) e b) dello Statuto nonché del contributo per spese di gestione previsto all'art. 6 dello Statuto è effettuato, in unica soluzione, a cura dell'Impresa delegata:

a) entro il termine di 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico per l'iniziale iscrizione al Fondo;

b) entro il 31 gennaio di ciascun anno per le contribuzioni annuali successive;

c) entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda per l'iniziale iscrizione al Fondo in presenza di attività agenziale pregressa.

II - Restano ferme le particolari modalità di versamento previste dall'art. 32, comma VIII dello Statuto e dall'art. 5, comma V, del presente Regolamento per le situazioni ivi contemplate.

III - Contestualmente al versamento l'Impresa o le Imprese dovranno comunicare al Fondo i nominativi, completi dei dati anagrafici e dell'indicazione dell'anno di calendario, cui il versamento si riferisce.

IV - Il Consiglio di Amministrazione può stabilire diverse e più specifiche modalità di versamento.

V - Qualora il versamento di cui al precedente comma I, lett. a) e c), venga effettuato oltre il termine di 90 giorni ivi previsto, sono dovuti gli interessi dello 0,50% (zero e cinquanta per cento) per ogni mese o frazione di mese compreso nel periodo dal 91° giorno dalla data di conferimento dell'incarico a quella del versamento medesimo.

Gli interessi predetti hanno funzione compensativa del danno patrimoniale derivato al Fondo in conseguenza del ritardato pagamento e sono regolati, quanto alle modalità di pagamento, dalle disposizioni di cui all' art. 3 del presente Regolamento.

VI - Qualora il versamento di cui al precedente comma I, lett. b), venga effettuato oltre il termine del 31 gennaio ivi previsto sono dovuti gli interessi dello 0,50% (zero e cinquanta per cento)¹ per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Gli interessi in parola sono dovuti anche in caso di irregolare versamento della contribuzione e nelle altre ipotesi previste dallo Statuto.

VII - Gli interessi di dilazione dovuti in caso di versamento rateale ammontano al 5% (cinque per cento)² annuo. Qualora il predetto tasso subisca variazioni, questo verrà applicato anche alle regolarizzazioni già autorizzate al momento della modifica.

VIII - Resta ferma la facoltà per il Fondo di esperire l'azione legale per il recupero di quanto ad esso dovuto.

ART. 8 - TERMINI E MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO. INTERESSI MORATORI

I - A partire dal contributo di competenza dell'anno 2004, il versamento del contributo integrativo previsto dall'art. 7, comma IV lett. c), dello Statuto, dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora detto versamento venga effettuato oltre il termine del 31 gennaio, sono dovuti gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento.

II - Al fine di agevolare il versamento del contributo integrativo l'Agente rilascia, all'Impresa delegata al versamento del contributo ordinario, apposita delega - con validità per tutta la durata del rapporto di agenzia, salvo revoca - al versamento della contribuzione integrativa, previa esplicita adesione alla contribuzione stessa ed impegno a rimborsare alla medesima, secondo le modalità dalla stessa impartite, la quota del contributo di sua spettanza.

L'Impresa versa al Fondo l'intero importo del contributo integrativo dovuto sia dall'Agente che dalle eventuali altre Imprese preponenti e procede al recupero delle somme di altrui competenza.

III - Nel caso in cui l'Agente, pur avendo rilasciato regolare delega, non abbia provveduto, per qualsiasi motivo, ad effettuare il rimborso della quota di contribuzione a suo carico, l'Impresa delegata ha diritto alla restituzione dei relativi versamenti effettuati per conto proprio, delle eventuali altre Imprese preponenti, nonché dell'Agente. Ai fini di cui sopra, l'Impresa delegata è tenuta a presentare al Fondo specifica richiesta con lettera raccomandata, indirizzata per conoscenza anche all'interessato, contenente la dimostrazione di aver inutilmente messo in mora l'Agente con almeno due lettere raccomandate spedite con intervallo non inferiore ad un mese.

¹ 1,50% dall'1/1/1976 al 31/12/1996

1,25% dall'1/1/1997 al 31/12/2001

1,00% dall'1/1/2002 al 31/12/2004

0,50% dall'1/1/2005

² 8,00% fino al 31/3/2011

5,00% dal 1/4/2011

IV - L'Agente che intenda versare al Fondo, a suo totale carico, contribuzioni integrative anche di importo superiore come previsto dall'art.7, comma IV lett. c), dello Statuto può concordare le modalità del versamento con l'Impresa delegata ovvero effettuare il versamento direttamente al Fondo entro la data stabilita dal comma I del presente articolo.

Qualora l'Agente effettui detto versamento oltre il termine previsto, il contributo verrà accreditato nella sua posizione al netto degli interessi dovuti in misura pari allo 0,20%* per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

V - L'integrazione di pensione riferita alla contribuzione integrativa è corrisposta unitamente alla pensione di cui all'art. 4, comma VI, dello Statuto.

* con decorrenza dall'1/2/2018

Art. 9 - VARIAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE E DILAZIONE

I - I tassi di interesse e di dilazione previsti dal presente Regolamento possono essere variati, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle condizioni del mercato.

ART. 10 - ADEGUAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUA

I - L'importo complessivo del contributo base ed aggiuntivo di cui all'art. 7, comma IV lettere a) e b), dello Statuto è annualmente aumentato dal Consiglio di Amministrazione in rapporto alla variazione annua del costo della vita risultante dagli indici generali nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, con il massimo del 4% (quattro per cento) annuo.

A tale fine gli indici da prendersi in considerazione comparativa sono quelli del mese di ottobre dell'anno precedente e del mese di ottobre dell'anno ancora precedente.

ART. 11 - SCHEDA INDIVIDUALE

I - All'atto del ricevimento del primo versamento contributivo il Fondo

provvederà a costituire per ogni singolo Agente iscritto una scheda individuale dalla quale possano immediatamente rilevarsi:

- 1) il numero progressivo di matricola;
- 2) le generalità dell'iscritto, la data, il luogo di nascita, la residenza, l'indirizzo e il codice fiscale;
- 3) la data e l'importo del versamento nonché il periodo cui esso si riferisce;
- 4) gli estremi dell'Impresa o delle Imprese preponenti che hanno effettuato il versamento;
- 5) il rendimento finanziario conseguito dal Fondo per ciascun anno di iscrizione;
- 6) i periodi di contribuzione e gli importi contributivi attribuiti per effetto dell'eventuale trasferimento della posizione individuale da altro Fondo pensione, a norma dell'art. 14 del presente Regolamento.

II - La scheda individuale è tenuta costantemente aggiornata in tutti i suoi elementi costitutivi e su di essa dovrà essere annotata, oltre che la contribuzione annua via via versata, ogni variazione relativa al soggetto e alla Impresa o alle Imprese e ogni altro evento che sia rilevante nell'ambito del rapporto con il Fondo.

ART. 12 - CESSAZIONE DALL'ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CON IMPRESA NON ADERENTE

I - Agli Agenti già iscritti al Fondo che cessano o abbiano cessato l'attività quali Agenti con Impresa aderente ed assumano mandato quali Agenti con Impresa non aderente è data facoltà di riprendere il versamento dei contributi al Fondo, sempre che facciano pervenire al Fondo stesso la relativa richiesta entro un anno dalla data di assunzione del primo incarico con Impresa non aderente, successivo alla cessazione di attività agenziale con Impresa aderente.

II - La ripresa del versamento dei contributi al Fondo è altresì subordinata:

a) alla espressa conferma di accettazione, da parte dell'Agente, dello Statuto del Fondo, del Presente Regolamento dello stesso e di ogni altra norma che ne modifichi o integri in futuro la disciplina;

b) all'iscrizione alla sezione A del registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui al D.lgs. 209/05 con mandato in corso;

c) all'espresso impegno ad effettuare a proprio completo carico il versamento, nel termine stabilito dall'art. 7, comma I, del presente Regolamento, della contribuzione prevista dagli articoli 6 e 7, comma IV lett. a) e b), dello Statuto, nel loro importo totale (cioè comprensivo della quota stabilita per le Imprese) per tutti gli anni di espletamento dell'attività agenziale con Impresa non aderente;

d) all'impegno, infine, di trasmettere al Fondo entro il 31 gennaio di ciascun anno, in uno con il contributo annuo e le spese di gestione, anche idonea certificazione dell'esistenza di mandato agenziale in atto quale Agente.

III - Qualora la ripresa dell'attività agenziale con Impresa non aderente avvenga entro tre anni dalla cessazione del mandato con Impresa aderente, l'Agente che si sia avvalso della possibilità di riprendere il versamento dei contributi ha facoltà di chiedere la copertura del periodo scoperto di contribuzione.

IV - Il versamento dei contributi annui scoperti e relative spese di gestione, maggiorati degli interessi compensativi stabiliti al tasso del 6,00%(sei per cento) annuo, dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della notifica del relativo importo da parte del Fondo.

V - Eventuali ritardi nel versamento, da effettuare comunque nell'ulteriore termine stabilito dal Fondo e decorso il quale sarà considerata decaduta la relativa domanda di autorizzazione alla ripresa

del versamento dei contributi di cui al comma I e/o di riscatto, comporteranno il pagamento degli interessi moratori nella misura di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento.

Eguale interessi saranno dovuti per il ritardo nel versamento della contribuzione annua.

VI - L'omesso versamento del contributo e/o delle spese di gestione anche per un solo anno di attività agenziale con Impresa non aderente che dovesse intervenire in prosieguo comporterà l'automatica sospensione dall'iscrizione al Fondo con conseguente perdita del diritto a qualsiasi prestazione da parte della stessa, salva la facoltà di esercitare le opzioni previste dall'art. 10 dello Statuto.

VII - La sospensione potrà essere revocata solo a seguito della regolarizzazione da parte dell'interessato di tutte le annualità di omessa contribuzione e spese di gestione relative ad attività prestata con Imprese non aderenti, con la maggiorazione degli interessi moratori nella misura di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento.

VIII - Alla regolarizzazione, secondo quanto disposto nel comma che precede, dei periodi scoperti di contribuzione è in ogni caso subordinata la ripresa dei versamenti al Fondo in relazione a successivi conferimenti di mandato da parte di Imprese aderenti. Il versamento della contribuzione relativa a detti conferimenti avverrà secondo quanto stabilito all'art. 32 dello Statuto.

IX - La somma dovuta per il versamento di cui al comma III e/o per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione potrà essere rateizzata a domanda, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In tale caso sono dovuti al Fondo oltre alla maggiorazione dei relativi interessi anche gli interessi di dilazione previsti dall'art. 7, comma VII, del presente Regolamento.

X - Fermo restando quanto stabilito per le pensioni di invalidità dall'art. 19, comma VI, del presente Regolamento le prestazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di richiesta di riscatto di cui al comma III ovvero di instaurazione della pratica di regolarizzazione delle annualità di omessa contribuzione, se il relativo versamento sarà stato effettuato in unica soluzione entro il termine fissato dal Fondo nella lettera di notifica dell'importo da versare.

XI - In caso di rateizzazione, come pure di versamento in data successiva ai termini fissati, le prestazioni non potranno, invece, avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello di integrale versamento dell'importo dovuto.

ART. 13 - TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO FONDO

I - Il trasferimento previsto dal successivo comma III, presso altra forma pensionistica complementare è precluso nel caso che, al momento di presentazione della domanda, sia stata liquidata, o sia in corso di liquidazione, una pensione a qualsiasi titolo, ovvero sia stato maturato il diritto a pensione di vecchiaia a norma dell'art. 8 dello Statuto.

II - L'interessato che intenda esercitare il diritto al trasferimento presenta al Fondo pensione destinatario del trasferimento, nonché al Fondo pensione agenti, apposita domanda, a mezzo raccomandata A.R., fornendo tutti gli elementi necessari ed utili per la definizione della domanda stessa.

III - Il trasferimento ha per oggetto tutti i periodi contributivi esistenti, rimanendo esclusa la possibilità di un trasferimento limitato ad alcuni di essi. Con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento, cessa l'obbligo di effettuare ulteriori versamenti contributivi - salva la revoca o il rigetto della domanda stessa - sia da parte dell'interessato, che da parte delle Imprese preponenti, alle quali è fornita, a cura del Fondo pensione agenti, opportuna informazione al riguardo.

IV - Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della richiesta di trasferimento avanzata dal Fondo presso cui il trasferimento stesso deve avvenire, il Fondo pensione agenti provvede a trasferire al Fondo predetto il relativo importo calcolato come di seguito.

L'ammontare dei contributi base ed aggiuntivi è moltiplicato per il coefficiente, indicato nella Tabella F allegata, relativo all'età nell'anno di ingresso ed al numero di anni di contribuzione versati.

L'ammontare dei contributi integrativi è moltiplicato per il coefficiente, indicato nella stessa Tabella F allegata, relativo all'età nell'anno di ingresso ed al numero di anni decorsi da ogni singolo versamento annuale.

Per anno di ingresso si intende il primo anno di contribuzione versato

al Fondo.

I coefficienti della Tabella F tengono conto, su base attuariale, delle quote di contribuzione destinate al finanziamento dei rischi di invalidità e morte. La suddetta tabella è soggetta a modifica a seguito di variazioni del costo di finanziamento dei rischi di invalidità e di morte.

Non possono, in ogni caso, essere oggetto di trasferimento le somme versate a titolo di rimborso spese di gestione, a norma dell'art. 6 dello Statuto.

Gli importi dei contributi sono capitalizzati, anno per anno, ai tassi di rendimento conseguiti dal Fondo pensione agenti - rispettivamente nella gestione ordinaria e nella gestione integrativa, dopo aver dedotto 2,5 punti percentuali a decorrere dall'1.1.2017 - per gli anni di contribuzione al Fondo, esclusi quello iniziale e finale.

Per gli anni 2015 e 2016, per effetto dell'applicazione delle misure straordinarie di riequilibrio approvate dalla Covip la rivalutazione è nulla.

Per gli iscritti alla data del 31.12.2014 si applicano le limitazioni di cui all'art. 4bis dello Statuto.

Per gli iscritti in base a domanda di iscrizione successiva al 31.12.2014 l'importo dovuto a titolo di trasferimento non può eccedere la riserva matematica della quota di pensione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta. È fatto salvo in ogni caso il cumulo dei contributi a carico dell'iscritto nonché, a decorrere dalle domande presentate in data 1° gennaio 2022 e successiva, l'ulteriore importo pari al 40% della contribuzione versata a carico dell'Impresa.

V - Qualora il trasferimento venga effettuato oltre il termine di 120 (centoventi) a giorni dalla data di notifica della richiesta di cui al precedente comma IV, il Fondo pensione agenti, a richiesta, è tenuto alla corresponsione, di un interesse annuo al tasso legale per il ritardato pagamento, a decorrere dal 121° giorno successivo alla data di richiesta.

VI - Al termine delle operazioni di trasferimento, il Fondo pensione agenti invia all'interessato un prospetto nel quale sono illustrate le modalità di calcolo utilizzate per determinare l'importo trasferito.

ART. 14 - TRASFERIMENTO DA ALTRO FONDO PENSIONE

I - All'agente iscritto o che abbia titolo all'iscrizione al Fondo pensione agenti è data facoltà di chiedere il trasferimento al Fondo medesimo della posizione individuale costituita presso altra forma pensionistica complementare.

II - Agli effetti di cui al comma precedente, l'interessato presenta al Fondo pensione agenti, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda, indirizzata anche al Fondo pensione presso cui è costituita la posizione da trasferire, fornendo tutti gli elementi necessari ed utili per la definizione della domanda medesima.

III - Il Fondo pensione agenti, riscontrata la sussistenza delle condizioni necessarie, inoltra al Fondo trasferente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della domanda, la richiesta di trasferimento della posizione individuale dell'interessato ivi costituita.

IV - Gli importi contributivi trasferiti sono utilizzati nell'ambito del Fondo pensione agenti riconoscendo all'interessato - nei limiti dell'anzianità acquisita nel Fondo trasferente - tanti anni di iscrizione - a partire da quello di iscrizione presso il Fondo trasferente e, al massimo, fino a quello di iscrizione presso il Fondo pensione agenti - quanti se ne ottengono attribuendo a ciascuno la contribuzione complessiva (base, aggiuntiva per gli anni in cui è dovuta e per spese di gestione), valutata nell'importo in vigore per ciascun anno, maggiorato dei relativi tassi di rendimento. Le somme eventualmente non utilizzabili in base al criterio suddetto, affluiscono, a nome dell'interessato, nella gestione della contribuzione integrativa e sono considerate versate nell'anno solare in cui è stato effettuato il trasferimento.

V - Al termine dell'operazione di trasferimento, il Fondo pensione agenti annota, sulla scheda individuale dell'interessato, i periodi e gli importi attribuiti ed invia al medesimo un prospetto nel quale sono indicati i predetti elementi.

VI - I periodi di contribuzione e gli importi contributivi attribuiti all'interessato ai sensi del precedente comma V sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli versati in qualità di "agente" e concorrono, complessivamente, alla determinazione del diritto e della misura delle prestazioni previste dalla normativa del Fondo pensione agenti.

ART. 15 - RISCATTO

I - Il riscatto, determinato ai sensi del successivo III comma, è precluso nel caso che, al momento della presentazione della relativa domanda, sia stata liquidata, o sia in corso di liquidazione, una pensione a qualsiasi titolo, ovvero sia stato maturato il diritto a pensione

di vecchiaia, a norma dell'art. 8 dello Statuto.

II - L'interessato che intenda esercitare il diritto al riscatto deve presentare apposita domanda al Fondo a mezzo raccomandata A.R..

III - Entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica della richiesta, il Fondo pensione agenti, riscontrata la sussistenza dei prescritti requisiti, provvede a liquidare il valore di riscatto calcolato come di seguito. L'ammontare dei contributi ordinari è moltiplicato per il coefficiente, indicato nella Tabella F allegata, relativo all'età nell'anno di ingresso ed al numero di anni di contribuzione versati.

L'ammontare dei contributi integrativi è moltiplicato per il coefficiente, indicato nella stessa Tabella F, relativo all'età nell'anno di ingresso ed al numero di anni decorsi da ogni singolo versamento annuale.

Per anno di ingresso si intende il primo anno di contribuzione versato al Fondo.

I coefficienti della Tabella F tengono conto, su base attuariale, delle quote di contribuzione destinate al finanziamento dei rischi invalidità e morte. La suddetta Tabella F è soggetta a modifica a seguito di variazione del costo di finanziamento dei rischi di invalidità e di morte.

Non possono, in ogni caso, essere oggetto di restituzione le somme versate a titolo di rimborso delle spese di gestione a norma dell'art. 6 dello Statuto.

IV - Gli importi dei contributi da rimborsare, determinati sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sono capitalizzati:

a) al tasso del 9,20% (nove e venti per cento) annuo, come previsto dalle precedenti disposizioni regolamentari in materia, relativamente alle contribuzioni versate fino al 31 dicembre 1996; il tasso predetto si applica fino a tutto il 1996; per gli anni successivi si applica il tasso previsto alla successiva lettera b);

b) ai tassi di rendimento conseguiti in ciascun anno dal Fondo pensione, relativamente alle contribuzioni versate dal 1° gennaio 1997 in poi.

A decorrere dall'1/1/2002 gli importi determinati sulla base dei criteri di cui al precedente comma non sono capitalizzati.

Dal calcolo in capitalizzazione semplice è esclusa la capitalizzazione dell'anno iniziale.

Per gli iscritti alla data del 31.12.2014 si applicano le limitazioni di cui all'art. 4bis dello Statuto.

Per gli iscritti in base a domanda di iscrizione successiva al 31.12.2014 il valore di riscatto non può eccedere la riserva matematica della quota di pensione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente

la richiesta. È fatto salvo in ogni caso il cumulo dei contributi a carico dell'iscritto nonché, a decorrere dalle domande presentate in data 1° gennaio 2022 e successiva, l'ulteriore importo pari al 40% della contribuzione versata a carico dell'Impresa.

V - Qualora il riscatto venga liquidato oltre il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla richiesta, il Fondo è tenuto alla corresponsione degli interessi al tasso legale annuo, a decorrere dal 181° giorno successivo alla data di richiesta.

ART. 16 - PENSIONI EROGATE

I - Le prestazioni erogate dal Fondo sono:

- 1) pensione diretta di vecchiaia;
- 2) pensione diretta di anticipata;
- 3) pensione diretta di invalidità;
- 4) pensione indiretta ai superstiti dell'Agente iscritto deceduto;
- 5) pensione di reversibilità ai superstiti dell'Agente pensionato deceduto.

II - Le pensioni dirette sopra elencate non possono in nessun caso cumularsi tra loro.

ART. 17 - DECORRENZA PENSIONE VECCHIAIA

I - La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età o del maturarsi del diritto, qualunque sia la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 7 bis, comma XV, dello Statuto, nonché negli articoli di competenza in ordine alla decorrenza delle prestazioni allorché a determinarne il diritto concorrono contributi da riscatto, regolarizzazione, ovvero versati oltre i termini stabiliti.

Art. 18 - DECORRENZA E CESSAZIONE PENSIONE ANTICIPATA

I - La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati tutti i requisiti.

II - Nel caso di ripresa - sotto qualsiasi forma e titolo - dell'attività

agenziale anche se con Impresa non aderente al Fondo, di cui l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione, l'erogazione della pensione anticipata cessa dalla rata del mese di conferimento del nuovoincarico; in caso di ripresa dell'attività agenziale con Impresa aderente al Fondo l'obbligo contributivo riprende vigore a tutti gli effetti dall'anno successivo.

III - Al compimento dell'età pensionabile la pensione anticipata è equiparata ad ogni effetto alla pensione di vecchiaia.

ART. 19 - PENSIONE DI INVALIDITÀ: ACCERTAMENTO STATO INVALIDITÀ' - CONTESTAZIONE DEL RELATIVO GIUDIZIO - DECORRENZA DELLA PENSIONE

I - Per l'accertamento dello stato di invalidità, ai fini del riconoscimento della pensione prevista dall'art. 11*bis* dello Statuto, l'Agente è tenuto a fornire al Fondo la documentazione medica richiestagli ed a sottoporsiagli accertamenti sanitari ritenuti necessari a tale fine; il rifiuto dell'Agente comporta la reiezione della domanda di pensione.

II - In caso di contestazione, da parte dell'Agente, del giudizio dei medici incaricati dal Fondo, la decisione viene deferita ad un Collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'Agente ed uno di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal medico provinciale di Roma. La sede del Collegio medico è in Roma.

III - Detta contestazione dovrà essere esperita entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione del provvedimento di reiezione a mezzo raccomandata A.R., con contestuale indicazione del medico di fiducia.

IV - La decisione del Collegio medico è definitiva e non è soggetta ad impugnazione di merito.

V - Le spese relative alla convocazione ed alle prestazioni professionali dei componenti del Collegio medico sono a carico della parte soccombente.

VI - La pensione di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o del perfezionamento - se posteriore alla domanda - di tutti i requisiti

precisati all'art. 11*bis* dello Statuto.

ART. 20 - DIRITTO DEL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO

I - Il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione sia stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, ha diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a condizione che sussista in suo favore il diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

II - Nei riguardi del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicano, ai fini del conseguimento della pensione indiretta o di reversibilità, le disposizioni dei commi da 2 a 5 dell'art. 9 della Legge 1 dicembre 1970 n.898, nel testo sostituito dall'art. 13 della Legge 6 marzo 1987 n.74.

ART. 21 - CESSAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI

I - Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

- a) per il coniuge quando contragga matrimonio;
- b) per i figli e le figlie quando abbiano compiuto i limiti di età di cui all'art. 8*ter*, comma II dello Statuto o quando sia venuto meno lo stato di inabilità ovvero siano stati abbandonati gli studi ivi previsti.

Art. 22 - DECORRENZA E IMPORTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

I - La pensione indiretta o di reversibilità spettante ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso ed è stabilita in una quota dell'intero importo della pensione di retta quale risulta dall'art. 4 dello Statuto.

II - Le quote salvo il disposto di cui al comma successivo sono:

- 1) il 60% (sessanta per cento) al coniuge superstite o, in mancanza del coniuge, al figlio inabile o minore o maggiorenne con qualifica di

studente;

2) l'80% (ottanta per cento), se il coniuge superstite concorre con un figlio avente diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano due figli aventi diritto;

3) il 90% (novanta per cento), se il coniuge superstite concorre con due figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano tre figli aventi diritto;

4) il 100% (cento per cento), se il coniuge superstite concorre con tre o più figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano quattro o più figli aventi diritto;

5) il 30 % (trenta per cento) se, in mancanza del coniuge e dei figli, il superstite sia un solo genitore;

6) il 50% (cinquanta per cento) se, in mancanza del coniuge e dei figli, i superstiti siano i due genitori.

III - A decorrere dall'1.1.2013, la quota spettante al coniuge superstite, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, è ridotta del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante al raggiungimento del numero di 10. Nei casi di frazione di anno, la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

IV - Nei casi in cui muti la situazione degli aventi diritto si procede alla revisione della pensione in base alle quote che precedono.

ART. 23 - DOMANDA DI PENSIONE

I - Le prestazioni pensionistiche previste dall'art. 16 del Presente Regolamento sono erogate a domanda degli aventi diritto sempre che siano maturati i presupposti previsti dai relativi articoli dello Statuto.

II - La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 - AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI

I - Le prestazioni pensionistiche previste dall'art. 16 del presente Regolamento sono comunque erogate all'Agente o ai superstiti anche nel caso in cui l'Impresa o le Imprese non abbiano provveduto a versare i contributi dovuti al Fondo a norma degli articoli 6 e 7 dello Statuto, sempre che l'Agente abbia rilasciato la delega prevista dall'art. 32 dello Statuto e possa provare di aver versato all'Impresa o alle Imprese il prescritto contributo a suo carico.

ART. 25 - TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI

I - Le prestazioni pensionistiche dovranno essere liquidate entro 120 (centoventi) giorni dalla data della presentazione della domanda.

II - Trascorso tale termine senza che il Fondo abbia assunto alcun provvedimento, decorrono dal 121° (centoventunesimo) giorno, in favore degli aventi diritto, gli interessi sulla somma dovuta, al tasso legale vigente.

ART. 26 - ANNULLAMENTO DELLA PENSIONE E RECUPERO DEI RATEI INDEBITI

I - Le pensioni liquidate a norma degli articoli 8, *8bis*, *8ter*, *11bis* e *11ter* dello Statuto possono essere in ogni momento annullate o rettifiche in caso di errore di qualsiasi natura, originario o sopravvenuto, incidente sul diritto o sulla misura della pensione.

II - Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento adottato a norma del comma precedente, risulti che sono stati riscossi ratei di pensione non dovuti, si fa luogo al recupero delle somme indebitamente percepite, nei limiti della prescrizione quinquennale.

III - Qualora l'indebita percezione sia imputabile all'interessato che non ha adempiuto agli obblighi di segnalazione ad esso facenti carico, ovvero ha fornito al riguardo dati incompleti o inesatti, i termini di prescrizione cominciano a decorrere dalla data in cui il Fondo è venuto a conoscenza dei dati o dei fatti che hanno influito sul diritto o sulla misura della pensione. Negli altri casi essi decorrono dalla data della prima indebita riscossione.

IV - A richiesta dell'interessato o dei suoi eredi il Consiglio di

Amministrazione può deliberare la rateazione dell'indebitato in un massimo di 60 (sessanta) rate mensili.

ART. 27 - OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER PERIODI SUCCESSIVI AL PERFEZIONAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE

I - Nell'ipotesi di Agente che, avendo acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, continui o riprenda l'attività agenziale, la pensione viene egualmente corrisposta nella misura prevista dall' art. 4 dello Statuto.

II - In tale ipotesi Agente e Impresa preponente sono per gli anni successivi esonerati dall'obbligo di versamento dei contributi. In via transitoria e, limitatamente agli Agenti che abbiano compiuto 65 anni entro il 31/12/2003, permane l'obbligo contributivo delle Imprese preponenti. Tali contributi:

- per la parte di cui all'art. 7, comma IV, lett. a), dello Statuto, comporteranno l'incremento della pensione base e l'incremento dell'anzianità contributiva prevista dalla Tabella H allegata allo Statuto per il raggiungimento della pensione base, di cui all'art. 4, comma II, dello Statuto, in misura intera;
- per la parte di cui all'art. 7, comma IV, lett. b) dello Statuto, comporteranno l'ulteriore maggiorazione di pensione prevista dall'art. 4, comma III, e successivi dello Statuto;
- per la parte di cui all'art. 7, comma IV, lett. c), dello Statuto, daranno luogo alla liquidazione di una ulteriore quota di pensione secondo quanto disposto dall'art. 4, comma VI e VI bis, dello Statuto.

III - La liquidazione della maggiorazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della definitiva cessazione dell'attività, da dichiarare dall'Agente nell'apposito modulo di richiesta di liquidazione.

ART. 28 - BILANCIO TECNICO E DELIBERE IN MATERIA DI INVESTIMENTI

I - Il Consiglio di Amministrazione, provvede annualmente alla valutazione del bilancio tecnico del Fondo, ai fini di una verifica del suo equilibrio tecnico-finanziario, acquisendo agli atti una analitica ed esauriente relazione scritta, avvalendosi, ove necessario, di attuari iscritti all'Albo professionale.

Il - Analogamente il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni tempo per tempo definite in tema di politica d'investimento, potrà avvalersi dell'ausilio di esperti anche per le deliberazioni sugli investimenti patrimoniali delle attività del Fondo.

TABELLA F

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRASFERIMENTO AD ALTRO
FONDO O DEL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
(articolo 13 - IV comma - e articolo 15 - III comma)

NUMERO ANNI (1)	ETA' (IN ANNI INTERI) COMPUTABILE ALL'INGRESSO (2)					
	FINO A 25	26-30	31-35	36-40	41-45	46 e oltre
1 - 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6 -10	0,97	0,95	0,92	0,90	0,85	0,80
11 - 15	0,95	0,92	0,90	0,85	0,80	0,75
16 - 20	0,92	0,90	0,87	0,80	0,75	--
21 - 25	0,90	0,87	0,84	0,75	--	--
26 - 30	0,87	0,84	0,80	--	--	--
31 - 35	0,84	0,80	--	--	--	--
36 e oltre	0,80	--	--	--	--	--

(1) Numero anni di contribuzione versati in caso di trasferimento o rimborso di contributi base e aggiuntivi.

Numero anni decorsi da ogni singolo versamento in caso di trasferimento o rimborso di contributi integrativi.

(2) Per età computabile all'ingresso si intende quella, in anni interi, alla data del primo anno di contribuzione versato

USO DELLA TABELLA F

Un agente nato nel 1950 che si iscrive, versando il primo contributo nell'anno 1990, all'età di 40 anni e che può far valere la seguente situazione contributiva

	CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	TOTALI	CONTRIB. INTEGRATIVO
1990	212,81 (L.412.056)	212,81 (L.412.056)	425,62 (L.824.112)	193,67 (L.375.000)
1991	221,32 (L.428.538)	221,32 (L.428.538)	442,64 (L.857.076)	193,67 (L.375.000)
1992	230,17 (L.445.680)	230,17 (L.445.680)	460,35 (L.891.360)	193,67 (L.375.000)
1993	239,38 (L.463.507)	239,38 (L.463.507)	478,76 (L.927.014)	193,67 (L.375.000)
1994	248,96 (L.482.047)	248,96 (L.482.047)	497,91 (L.964.094)	309,87 (L.600.000)
1995	257,92 (L.499.400)	257,92 (L.499.400)	515,84 (L.998.800)	309,87 (L.600.000)
1996	268,24 (L.519.376)	268,24 (L.519.376)	536,47 (L.1.038.752)	309,87 (L.600.000)

TOTALI

3.357,59 (L.6.501.208) 1.704,31 (L.3.300.000)

ottiene quale riscatto o somma da trasferire ad altro Fondo l'importo di 4.687,41 euro (L. 9.076.087) così determinato:

Contributi base e aggiuntivi

Totale versato 3.357,59 euro (L. 6.501.208) - Età nell'anno di ingresso: 40 anni - Numero anni di contributi versati: 7

Coefficiente corrispondente: 0,90

Importo contributi base e aggiuntivi da trasferire o rimborsare 3.021,83 euro (L. 5.851.087) (3.357,59 euro x 0,90)

Contributi integrativi

Per l'anno 1990 versate 193,67 euro (L. 375.000) - Età nell'anno di ingresso: anni 40 - N. anni decorsi dal 1990 al 1996: 7

Coefficiente corrispondente: 0,90

Importo contributi integrativi da trasferire o rimborsare riferito a quanto versato per l'anno 1990:

174,30 euro (L. 337.500) (193,67 euro x 0,90)

Per l'anno 1991 versati 193,67 euro (L. 375.000) - Età nell'anno di ingresso: anni 40 - N. anni decorsi dal 1991 al 1996: 6

Coefficiente corrispondente: 0,90

Importo contributi integrativi da trasferire o rimborsare riferito a quanto versato per l'anno 1991:

193,67 euro (193,67 euro x 0,90)

Per l'anno 1992 versati 193,67 euro (L. 375.000) - Età nell'anno di ingresso: anni 40 - N. anni decorsi dal 1992 al 1996: 5

Coefficiente corrispondente: 1

Importo contributi integrativi da trasferire o rimborsare riferito a quanto versato per l'anno 1992:

193,67 euro (193,67 euro x 1)

Per l'anno 1993 versati 193,67 euro (L. 375.000) - Età nell'anno di ingresso: anni 40 - N. anni decorsi dal 1993 al 1996: 4

Coefficiente corrispondente: 1

Importo contributi integrativi da trasferire o rimborsare riferito a quanto versato per l'anno 1993:

193,67 euro (193,67 euro x 1)

Per l'anno 1994 versati 309,87 euro (L. 600.000) - Età nell'anno di ingresso: anni 40 - N. anni decorsi dal 1994 al 1996: 3

Coefficiente corrispondente: 1

Importo contributi integrativi da trasferire o rimborsare riferito a quanto versato per l'anno 1994:

309,87 euro (309,87 euro x 1)

Per l'anno 1995 versati 309,87 euro (L. 600.000) - Età nell'anno di ingresso: anni 40 - N. anni decorsi dal 1995 al 1996: 2

Coefficiente corrispondente: 1

Importo contributi integrativi da trasferire o rimborsare riferito a quanto versato per l'anno 1995:

309,87 euro (309,87 euro x 1)

Per l'anno 1996 versati 309,87 euro (L. 600.000) - Età nell'anno di ingresso: anni 40 - N. anni decorsi dal 1996 al 1996: 1

Coefficiente corrispondente: 1

Importo contributi integrativi da trasferire o rimborsare riferito a quanto versato per l'anno 1996:

309,87 euro (309,87 euro x 1)

Totale importo contributi integrativi da trasferire o rimborsare 1.665,57 euro (L. 3.225.000).

L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI BASE, AGGIUNTIVI ED INTEGRATIVI DETERMINATO SECONDO I CRITERI INNANZI PRECISATI SARA' CAPITALIZZATO COME PREVISTO DAL COMMA VII DELL'ART. 18 E DAL COMMA IV DELL'ART. 20.